

Prospetto per

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust

Valido dal 4 gennaio 2022

Il Fondo è un OICVM multicomparto di tipo aperto autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda in conformità alle disposizioni dei Regolamenti. Gli Amministratori del Gestore del Fondo, i cui nomi sono riportati nella Sezione 9.1 ("Gestione e Amministrazione"), sono i soggetti responsabili delle informazioni contenute nel presente Prospetto e se ne assumono la relativa responsabilità. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che hanno adottato tutte le dovute precauzioni in tal senso), le informazioni riportate nel presente documento corrispondono ai fatti e non omettono alcun elemento capace di alterarne il senso.

IMPORTANTE: IN CASO DI DUBBI CIRCA IL CONTENUTO DEL PRESENTE PROSPETTO, LA INVITIAMO A RIVOLGERSI AI SUOI CONSULENTI PROFESSIONALI

1. Informazioni Importanti

Il presente Prospetto contiene le informazioni relative al Fondo, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust. Il Fondo è strutturato come fondo d'investimento multicomparto di tipo aperto con separazione patrimoniale tra i Comparti ed è autorizzato in Irlanda dalla Banca Centrale in quanto OICVM ai fini dei Regolamenti. Il Fondo può essere suddiviso in vari Comparti con una o più classi di Quote. La creazione di un Comparto o di una nuova classe di Quote richiede la preventiva approvazione della Banca Centrale. I termini in maiuscolo sono definiti nella sezione 2.

Le richieste di sottoscrizione di Quote verranno prese in considerazione soltanto sulla base del presente Prospetto nonché della relazione annuale e del bilancio certificati di più recente pubblicazione e, in caso di pubblicazione successiva a tale relazione, di una copia dell'ultima relazione semestrale non certificata. Tali relazioni sono parte integrante del presente Prospetto.

Il Fondo è autorizzato e soggetto a vigilanza da parte della Banca Centrale. L'autorizzazione concessa al Fondo non costituisce un'approvazione o una garanzia dello stesso da parte della Banca Centrale, la quale non è responsabile dei contenuti del presente Prospetto. L'autorizzazione concessa al Fondo dalla Banca Centrale non costituisce una garanzia da parte della stessa in merito alla performance del Fondo e la Banca Centrale non può essere ritenuta responsabile dei risultati o del fallimento del Fondo.

Le affermazioni contenute nel presente Prospetto si basano, salvo laddove diversamente specificato, sulle leggi e sulle prassi attualmente in vigore in Irlanda, le quali potrebbero tuttavia subire modifiche.

Nessun soggetto è stato autorizzato a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni in relazione all'offerta o al collocamento di Quote diverse da quelle contenute nel presente Prospetto e nelle relazioni sopraccitate e, se fornite o rilasciate, dette informazioni o dichiarazioni sono da considerarsi inaffidabili e non autorizzate dal Fondo. La distribuzione del presente Prospetto (accompagnato o meno dalle relazioni) o l'eventuale emissione di Quote non dovrà in nessun caso implicare che gli affari del Fondo non siano cambiati dalla data dello stesso Prospetto.

Per consentire alle Quote del Fondo di essere commercializzate in altre giurisdizioni si può presentare relativa richiesta nelle giurisdizioni interessate. Nel caso in cui tali registrazioni abbiano luogo, il Gestore può nominare o essere tenuto a nominare agenti pagatori (ai quali può essere richiesto di tenere dei conti attraverso i quali poter pagare gli importi relativi a sottoscrizioni/rimborsi), rappresentanti, distributori o altri agenti nelle giurisdizioni pertinenti. Le commissioni e le spese di tali eventuali agenti saranno addebitate alle normali tariffe commerciali e assolate attingendo al patrimonio del Fondo.

La distribuzione del presente Prospetto nonché l'offerta e il collocamento di Quote in talune giurisdizioni possono essere soggetti a restrizioni e, di conseguenza, a chiunque entri in possesso del presente Prospetto il Fondo richiede di informarsi sull'esistenza di tali limitazioni e di agire in osservanza delle stesse.

Il presente Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione nei confronti di nessun soggetto nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata, ovvero nei confronti di qualsiasi soggetto a cui la legge non consenta di presentare tale offerta o sollecitazione.

I potenziali investitori devono informarsi in merito:

- (i) ai requisiti di legge nei paesi di loro nazionalità, residenza, abituale residenza o domicilio per la sottoscrizione di Quote;
- (ii) a eventuali restrizioni o requisiti di controllo sui cambi che potrebbero interessarli in relazione alla sottoscrizione o al rimborso di Quote; e
- (iii) all'imposta sul reddito e ad altre conseguenze fiscali che potrebbero riguardare la sottoscrizione, la detenzione o il rimborso di Quote.

Il Fondo è registrato ai sensi del *Temporary Marketing Permissions Regime* dell'FCA in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

Salvo casi eccezionali in cui è comunque necessario il previo consenso scritto del Gestore, i Soggetti Statunitensi non possono effettuare investimenti nel Fondo. Il potenziale investitore deve altresì attestare di non essere soggetto al Titolo 1 dell'ERISA o alle disposizioni in materia di transazioni vietate di cui alla Sezione 4975 del *United States Internal Revenue Code* del 1986, e di non qualificarsi come *Benefit Plan Investor*.

Il rilascio di tale consenso non conferisce agli investitori il diritto di acquisire Quote in relazione a eventuali richieste future o successive, le quali possono essere accettate o rifiutate, in tutto o in parte, dal Gestore a sua esclusiva discrezione.

I Titolari di Quote sono tenuti a informare immediatamente l'Agente Amministrativo qualora divengano o detengano Quote per conto di Soggetti Statunitensi o *Benefit Plan Investor* (o soggetti al Titolo 1 dell'ERISA) ovvero cessino di essere Detentori Qualificati oppure detengano Quote che potrebbero far sì che il Fondo o un suo Comparto incorrano in oneri di natura fiscale o inconvenienti di carattere pecuniario nei quali non sarebbero diversamente incorsi o che non avrebbero altrimenti subito, o che impongano al Fondo o al Comparto di registrarsi ai sensi dello *United States Investment Company Act* del 1940 e successive modificazioni, o di registrare una qualunque classe dei propri titoli ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni.

Qualora il Gestore dovesse venire a conoscenza del fatto che talune Quote siano detenute direttamente o in via beneficiaria da un soggetto in violazione delle suddette restrizioni, il Gestore potrà dare istruzioni al Titolare di Quote di trasferire le sue Quote a un soggetto qualificato a possederle oppure esigere che il Titolare di Quote ne richieda il rimborso, in mancanza del quale, allo scadere del termine di 30 giorni dalla comunicazione di tale avviso, si considererà che il Titolare di Quote abbia presentato richiesta scritta di rimborso delle Quote. Il rimborso delle Quote verrà effettuato il Giorno di Negoziazione successivo allo scadere di tale periodo di preavviso di 30 giorni.

È stabilito che, per consentire alle Quote del Fondo di essere commercializzate liberamente in altre giurisdizioni, si può presentare relativa richiesta nelle giurisdizioni interessate.

Il presente Prospetto potrebbe anche essere tradotto in altre lingue. Tali traduzioni contengono le stesse informazioni e hanno il medesimo significato del Prospetto in lingua inglese e possono contenere le informazioni aggiuntive richieste dalle autorità di regolamentazione locali ai fini della registrazione dei Compartinelle giurisdizioni pertinenti.

Nell'eventualità di discrepanze tra il Prospetto in lingua inglese e il Prospetto in un'altra lingua, fa fede la versione in lingua inglese, salvo (ed esclusivamente) nella misura in cui la legislazione di una giurisdizione in cui le Quote sono vendute preveda che in caso di un'azione legale basata su informazioni riportate nel Prospetto in una lingua diversa dall'inglese faccia fede la lingua del Prospetto su cui si basa tale azione.

Si raccomanda agli investitori di leggere e ponderare le informazioni sui rischi riportate alla voce "Fattori di rischio" prima di investire nel Fondo.

Qualora, in relazione alla sottoscrizione di determinate Classi di Quote, sia dovuta una Commissione Iniziale, la differenza esistente in qualunque momento tra il Prezzo di Sottoscrizione e il Prezzo di Rimborso implica che l'investimento in tali Classi di Quote debba essere considerato in un'ottica di medio-lungo termine.

Indice

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI	1
2. DEFINIZIONI	5
3. REFERENTI	9
4. INFORMAZIONI GENERALI SUL FONDO	10
4.1 INTRODUZIONE	10
4.2 OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO	10
4.3 INVESTIMENTO INCROCIATO	11
4.4 RESTRIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E PRESTITI	11
4.5 POLITICA DI DISTRIBUZIONE	12
4.6 <i>MARKET TIMING</i>	12
4.7 RISCHI DI SOSTENIBILITÀ	12
5. SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DI QUOTE DEL FONDO	14
5.1 SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE	14
5.2 RIMBORSO DI QUOTE	16
5.3 DILUIZIONE E <i>SWING PRICING</i>	18
5.4 CONVERSIONE	18
5.5 TRASFERIMENTI	19
5.6 SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DI QUOTE TRAMITE UNA PIATTAFORMA / ALTRI MEZZI ELETTRONICI / L'UTILIZZO DI SERVIZI	
D'INTESTAZIONE	19
6. COMMISSIONI E SPESE	20
6.1 SPESE DI COSTITUZIONE DEI COMPARTI	20
6.2 COMMISSIONI DEI FORNITORI DI SERVIZI	20
6.3 SPESE A CARICO DEI TITOLARI DI QUOTE	20
6.4 COMMISSIONE DI DISTRIBUZIONE	21
6.5 COMMISSIONE DI COPERTURA DELLE CLASSI DI QUOTE	21
6.6 SPESE A CARICO DEL FONDO	21
7. FATTORI DI RISCHIO	22
7.1 INFORMAZIONI GENERALI	22
7.2 RISCHIO D'INVESTIMENTO	22
7.3 RISCHIO VALUTARIO	22
7.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ	22
7.5 RISCHIO DI SOSPENSIONE	22
7.6 RISCHIO FISCALE	22
7.7 RISCHIO DI GESTIONE	22
7.8 RISCHIO LEGATO AL MODELLO D'INVESTIMENTO	22
7.9 RISCHIO ASSOCIATO ALLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	23
7.10 RISCHIO DI CONTROPARTE	23
7.11 RISCHIO LEGATO ALL'INTERMEDIARIO E RISCHIO DI SUBCUSTODIA	23
7.12 RISCHIO LEGATO AL PAGAMENTO TRAMITE INTERMEDIARI	23
7.13 RISCHIO POLITICO, ECONOMICO, DI CONVERTIBILITÀ E DI REGOLAMENTAZIONE	23
7.14 RISCHIO LEGATO ALLE RESTRIZIONI ALLA PROPRIETÀ STRANIERA	23
7.15 RISCHIO LEGATO AI MERCATI EMERGENTI	24
7.16 RISCHIO LEGATO AGLI INVESTIMENTI IN RUSSIA	24
7.17 RISCHIO ASSOCIATO ALL'INVESTIMENTO IN AZIONI A CINESI TRAMITE IL PROGRAMMA <i>STOCK CONNECT</i>	25
7.18 RISCHIO LEGATO AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	26
7.19 RISCHIO LEGATO AL REINVESTIMENTO DELLE GARANZIE COLLATERALI IN CONTANTI	27
7.20 RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE//E-MAIL	27
7.21 RISCHIO LEGATO AL RIMBORSO	27
7.22 RISCHIO LEGATO AL CONTO SOTTOSCRIZIONI/RIMBORSI MULTICOMPARTO	27
7.23 RISCHIO LEGATO ALLA SICUREZZA INFORMATICA	28

7.24 POTENZIALI IMPLICAZIONI DELLA BREXIT	28
8. REGIME FISCALE.....	30
8.1 REGIME FISCALE IRLANDESE	30
8.2 REGIME FISCALE DEL REGNO UNITO.....	36
8.3 FATCA E ALTRI SISTEMI DI REPORTING TRANSFRONTALIERI	39
9. INFORMAZIONI SUL FONDO E SUI FORNITORI DI SERVIZI	41
9.1 GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	41
9.2 INFORMAZIONI DI LEGGE.....	43
9.3 CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	46
9.4 INFORMAZIONI GENERALI.....	48
ALLEGATO I - BORSE VALORI E MERCATI REGOLAMENTATI	51
ALLEGATO II - RETE DI CUSTODIA GLOBALE E INDIRIZZI DEL DEPOSITARIO	53
ALLEGATO III - RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI E ALL'ASSUNZIONE DI PRESTITI.....	68
ALLEGATO IV - INFORMAZIONI SUI COMPARTI.....	79
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND	79
AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND	81
AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA FUND.....	83
AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND.....	84
AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND.....	86
AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP ALPHA FUND.....	88
AXA ROSENBERG EUROBLOC EQUITY ALPHA FUND.....	89
AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY ALPHA FUND.....	91
AXA ROSENBERG JAPAN ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND.....	93
AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND	95
AXA ROSENBERG PACIFIC EX-JAPAN EQUITY ALPHA FUND	97
AXA ROSENBERG ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND.....	99
AXA ROSENBERG ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN EQUITY ALPHA FUND.....	101
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA FUND	103
AXA ROSENBERG GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND.....	105
AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND.....	106
AXA ROSENBERG ALL COUNTRY WORLD EQUITY ALPHA FUND	108
AXA ROSENBERG GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA FUND.....	109
AXA ROSENBERG GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHA FUND.....	111
AXA ROSENBERG CHINA MULTI FACTOR ADVANTAGE FUND.....	112
ALLEGATO V – CLASSI DI QUOTE	113
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN LUSSEMBURGO	117

2. Definizioni

Per il presente documento valgono le seguenti definizioni, a meno che il contesto non richieda altrimenti:

"Agente Amministrativo", State Street Fund Services (Ireland) Limited e/o un altro soggetto nominato, con la previa autorizzazione della Banca Centrale, per la fornitura di servizi amministrativi al Fondo.

"ADR", *American Depository Receipt*.

"Modulo/i di Richiesta", il modulo o i moduli utilizzabili dagli investitori in relazione a una richiesta riguardante le Quote.

"Società di Revisione", PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants, Ireland o altra società di volta in volta nominata dal Gestore affinché svolga la funzione di società di revisione del Fondo.

"Valuta di Base", in riferimento a qualsiasi Comparto, indica la valuta in cui è denominato il Comparto stesso, così come di volta in volta modificata dagli Amministratori dandone comunicazione alla Banca Centrale.

"Regolamento sugli Indici di Riferimento", il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che modifica le Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE nonché il Regolamento (UE) 596/2014 e successive modificazioni, integrazioni o nuove promulgazioni.

"Benefit Plan Investor", qualsiasi investitore collegato a un piano a benefici come definito nei regolamenti emessi dal Dipartimento del Lavoro statunitense, ovvero un (a) "piano a benefici per i dipendenti" come definito nella Sezione 3(3) dell'ERISA (soggetto o meno al Titolo 1 dell'ERISA stessa), (b) un "piano" descritto nella Sezione 4975(e)(i) del *United States Internal Revenue Code* del 1986 e soggetto alla Sezione 4975 del medesimo, o (c) un'entità il cui patrimonio comprenda quello di un tale "piano a benefici per i dipendenti" o "piano".

"Giorno Lavorativo", in riferimento a qualsiasi Comparto, il/i giorno/i definito/i nelle Informazioni sui Comparti e/o di volta in volta stabilito/i dagli Amministratori.

"Banca Centrale", la Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi organismo ad essa subentrante.

"Regolamenti UCITS della Banca Centrale", i *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019* e ogni successiva modifica, integrazione o nuova promulgazione.

"Azioni A cinesi", indica titoli di società costituite nella PRC e denominati e negoziati in Renminbi sulla SSE e sulla SZSE.

"ChinaClear", indica China Securities Depository and Clearing Corporation Limited che è il depositario centrale di titoli della PRC in relazione alle Azioni A cinesi.

"Classe", una classe di Quote di un Comparto.

"Festività Valutarie", Giorni Lavorativi in cui non è possibile regolare transazioni nella valuta pertinente.

"Giorno di Negoziazione", Giorno Lavorativo di volta in volta stabilito dal Gestore (con l'autorizzazione del *Trustee*) per le negoziazioni in un Comparto, fermo restando che in ogni mese solare vi siano almeno due Giorni di Negoziazione.

"Amministratori", gli amministratori del Gestore o qualsiasi comitato degli stessi debitamente autorizzato.

"Imposte e oneri", in relazione a qualunque Comparto, tutti i diritti di bollo e di altra natura, le imposte, gli oneri governativi, le commissioni di intermediazione, gli oneri bancari, gli spread e gli interessi sui cambi, gli interessi, le commissioni della banca depositaria o subdepositaria (in relazione a rimborsi e sottoscrizioni), gli oneri di trasferimento, le spese di registrazione e altre imposte e oneri relativi all'acquisizione originaria o all'incremento del patrimonio del Comparto in questione o alla creazione, all'emissione, alla sottoscrizione, alla conversione o al rimborso di Quote, oppure all'acquisto o alla vendita di Investimenti, o in relazione a certificati o altro che siano divenuti o che possano essere esigibili rispetto a o prima di o in relazione a o derivanti da o in occasione della transazione o negoziazione rispetto alla quale tali imposte e oneri siano esigibili, escludendo però le commissioni dovute agli agenti sui rimborsi e sulle sottoscrizioni di Quote o eventuali commissioni, imposte, oneri o costi che possano essere stati presi in considerazione nell'accertamento del Valore Patrimoniale Netto di Quote del Comparto in questione.

"EDR", *European Depository Receipt*.

"SEE", lo Spazio Economico Europeo, vale a dire gli Stati membri dell'UE, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein.

"EMIR", Regolamento (UE) N. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ("EMIR"), e successive modifiche, integrazioni, sostituzioni o variazioni.

"UEM", l'Unione Economica e Monetaria Europea.

"ERISA", lo *U.S. Employee Retirement Income Security Act* del 1974 e successive modificazioni, o altra legge federale a questa successiva.

"ESMA", l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

"Euro" e "€", valuta legale dei paesi dell'area euro dell'UEM.

"FCA", la *Financial Conduct Authority* del Regno Unito.

"SFD", strumenti finanziari derivati.

"Fondo", AXA Rosenberg Equity Alpha Trust.

"GDR", *Global Depository Receipt*.

"Classe Con Copertura", indica qualsiasi Classe di Quote di un Comparto che presenti la menzione "Con Copertura" nella sua denominazione.

"HKSCC", indica Hong Kong Securities Clearing Company Limited che gestisce un mercato di titoli e un mercato di derivati a Hong Kong e gli istituti di compensazione per tali mercati.

"Periodo di Offerta Iniziale" o "POI", il periodo che in relazione a qualsiasi Comparto il Gestore indica come quello durante il quale le Quote vengono inizialmente offerte (si veda l'Allegato V del presente Prospetto) e che egli potrà accorciare o prolungare a sua discrezione dandone comunicazione alla Banca Centrale.

"Prezzo di Offerta Iniziale", il prezzo di sottoscrizione iniziale durante il Periodo di Offerta Iniziale (si veda l'Allegato V del presente Prospetto).

"Investimento", qualunque investimento autorizzato dall'Atto Istitutivo e consentito dai Regolamenti.

"Gestore degli Investimenti", AXA Investment Managers UK Limited e/o un altro soggetto nominato, con la previa autorizzazione della Banca Centrale, per la fornitura di servizi di gestione degli investimenti a qualsiasi Comparto.

"Gestore", indica AXA Investment Managers Paris, una società a responsabilità limitata di diritto francese, autorizzata dall'*Autorité des Marchés Financiers* (AMF) in Francia (approvazione AMF n. GP 92-008).

"Distributore Principale", il distributore generale del Fondo nominato dal Gestore.

"Stato Membro", uno stato membro dell'Unione Europea.

"Partecipazione Minima", una partecipazione in Quote di una Classe di valore complessivo pari all'importo minimo indicato, per ciascuna Classe, nell'Allegato V del presente Prospetto e che, a discrezione del Gestore, può essere in qualsiasi caso ridotto.

"Sottoscrizione Minima", una sottoscrizione minima, sia essa iniziale ("Sottoscrizione Minima Iniziale") o successiva ("Sottoscrizione Minima Successiva"), di Quote di una Classe secondo quanto indicato per ciascuna Classe nell'Allegato V del presente Prospetto, il cui importo può, a discrezione del Gestore, essere in qualsiasi caso ridotto.

"Regolamento sui Fondi Comuni Monetari", indica il Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari e successive modificazioni, integrazioni o nuove promulgazioni.

"Valore Patrimoniale Netto", il valore patrimoniale netto di un Comparto determinato conformemente all'Atto Istitutivo.

"Valore Patrimoniale Netto per Quota", il Valore Patrimoniale Netto diviso per il numero di Quote in circolazione del Comparto interessato, soggetto all'eventuale adeguamento necessario qualora il Comparto comprenda più Classi di Quote.

"NVDR", *Non-Voting Depository Receipt*.

"Convenzione Operativa", il documento contenente i dettagli relativi all'effettuazione di ordini disponibile sul sito web

www.axa-im.com.

"PRC" o "Cina continentale", indica la Repubblica Popolare Cinese.

"Prospetto", il presente documento come di volta in volta modificato, unitamente alla relazione annuale e al bilancio certificati di più recente pubblicazione o ad una copia dell'ultima relazione semestrale non certificata e, ove il contesto lo richieda, a ogni eventuale supplemento o addendum al presente documento.

"Detentore Qualificato", qualsiasi soggetto, diverso da (i) un Soggetto Statunitense che non sia un Soggetto Statunitense Qualificato; (ii) qualsiasi soggetto che non possa acquistare o detenere Quote senza violare leggi o regolamenti a esso applicabili; oppure (iii) la banca depositaria, l'intestatario o il *trustee* di un qualunque soggetto descritto ai precedenti punti (i) e (ii).

"Soggetto Statunitense Qualificato", un Soggetto Statunitense che abbia acquisito Quote con il consenso del Gestore, fermo restando che i Soggetti Statunitensi Qualificati debbano possedere i requisiti e non debbano superare il numero di volta in volta stabiliti dal Gestore allo scopo di impedire che il Fondo o i suoi Comparti debbano registrarsi come società d'investimento ai sensi dell'*Investment Company Act* del 1940.

"Modulo/i di Rimborso", il modulo o i moduli di volta in volta approvati dal Gestore (o dai suoi delegati) utilizzabili dagli investitori per il rimborso delle Quote.

"Prezzo di Rimborso", il prezzo al quale le Quote di qualsiasi Classe possono essere rimborsate.

"Mercati Regolamentati", le borse valori e/o i mercati regolamentati elencati nell'Allegato I.

"Regolamenti", gli *European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011* (S.I. n. 352 del 2011) e successive modifiche, integrazioni, sostituzioni o variazioni, che danno applicazione in Irlanda alle misure necessarie all'implementazione della Direttiva UCITS.

"Delibera", una delibera approvata dalla maggioranza semplice dei Titolari di Quote presenti o rappresentati tramite delega a un'assemblea dei Titolari di Quote debitamente convocata (che sia, a seconda del caso, un'assemblea del Fondo, di un Comparto o di una Classe di un Comparto).

"RMB o Renminbi", indica il Renminbi, la valuta legale della PRC.

"Operazione di Finanziamento tramite Titoli" o "SFT", indica (a) un'operazione di pronti contro termine; (b) una concessione o un'assunzione di titoli o materie prime in prestito; (c) un'operazione di *buy-sell back* o di *sell-buy back*; e/o (d) un finanziamento con margini, ciascuna operazione secondo la definizione dell'SFTR.

"SFDR", il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sulle informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

"SFTR", Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che

modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 e successive modifiche, integrazioni, sostituzioni o variazioni.

"SSE", indica la borsa valori di Shanghai.

"Stock Connect", indica singolarmente lo *Shanghai-Hong Kong Stock Connect* e lo *Shenzhen-Hong Kong Stock Connect*, e collettivamente gli "Stock Connect".

"Comparto", un comparto separato del Fondo con una o più classi di Quote, gestito in conformità al suo obiettivo d'investimento.

"Informazioni sui Comparti", le informazioni dettagliate relative a ciascun Comparto, come descritte nell'Allegato IV del presente Prospetto.

"Subgestore/i degli Investimenti", il/i soggetto/i nominato/i, con la previa autorizzazione della Banca Centrale, quale/i subgestore/i degli investimenti di qualsiasi Comparto e indicato/i nel Prospetto.

"Prezzo di Sottoscrizione", il prezzo al quale le Quote di qualsiasi Classe possono essere sottoscritte.

"Modulo di Sottoscrizione", il modulo o i moduli di volta in volta approvati dal Gestore (o dai suoi delegati) utilizzabili dagli investitori per la sottoscrizione delle Quote.

"Rischio di Sostenibilità", un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore di un Investimento.

"SZSE", indica la borsa valori di Shenzhen.

"Taxes Act", il *Taxes Consolidation Act* (irlandese) del 1997 e successive modifiche.

"Trustee", State Street Custodial Services (Ireland) Limited o ¹un altro soggetto nominato, con la previa autorizzazione della Banca Centrale, per svolgere le funzioni di *trustee* del Fondo.

"Atto Istitutivo", l'atto istitutivo emendato e riformulato datato 31 dicembre 2021, eseguito tra il Gestore e il *Trustee*, come di volta in volta integrato o modificato e riformulato.

"OICVM", un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari costituito ai sensi della Direttiva UCITS.

"Direttiva UCITS", Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e successive modificazioni.

"Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto", un conto di liquidità denominato in una particolare valuta aperto a nome del Gestore per conto di tutti i Comparti in cui (i) i corrispettivi delle sottoscrizioni ricevuti dagli investitori che hanno sottoscritto Quote sono depositati fino al pagamento al relativo Comparto; o (ii) i corrispettivi dei rimborsi dovuti agli investitori che hanno richiesto il rimborso delle loro Quote sono depositati e detenuti fino al pagamento ai relativi investitori; o

(iii) le distribuzioni in contanti dovute ai Titolari di Quote sono depositate e detenute fino al pagamento a detti Titolari di Quote.

"Quota", quota indivisibile di una Classe di un Comparto.

"Sottoscrittore", il titolare registrato di una Quota.

"Soggetto Statunitense", un soggetto rispondente ai criteri descritti in uno qualsiasi dei seguenti paragrafi:

1. Ogni persona fisica o giuridica che rientri nella definizione di Soggetto Statunitense di cui al Regolamento S della Legge del 1933. La definizione contenuta nel Regolamento S è riportata di seguito. Un soggetto che non rientri nella categoria di Soggetto Statunitense ai sensi del Regolamento S, può comunque essere considerato tale ai fini del presente Prospetto secondo quanto disposto nei successivi paragrafi 2 e 3.
2. Ogni persona fisica o giuridica che risulti esclusa dalla definizione di "Soggetto Non Statunitense" (*Non-United States person*) di cui alla Rule 4.7 della *Commodity Futures Trading Commission* ("CFTC"). La definizione di "Soggetto Non Statunitense" è riportata di seguito.
3. In relazione a soggetti diversi dalle persone fisiche: (i) una società di persone o di capitali costituita o organizzata negli Stati Uniti o in base alle leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi stato degli stessi, (ii) un *trust*, laddove (a) un tribunale statunitense sia in grado di esercitare una vigilanza primaria sulla sua amministrazione, e (b) uno o più soggetti statunitensi abbiano l'autorità di controllare tutte le sue decisioni sostanziali, e (iii) un asse patrimoniale soggetto a imposizione fiscale negli Stati Uniti sui redditi generati in tutto il mondo da qualsiasi fonte.

Definizione di Soggetto Statunitense ai sensi del Regolamento S

1. Ai sensi del Regolamento S della Legge del 1933, per "Soggetto Statunitense" si intende:
 - (i) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti;
 - (ii) qualsiasi società di persone o di capitali organizzata o costituita ai sensi della legislazione statunitense;
 - (iii) qualsiasi asse patrimoniale il cui esecutore o amministratore sia un Soggetto Statunitense;
 - (iv) qualsiasi *trust* il cui *trustee* sia un Soggetto Statunitense;
 - (v) qualsiasi agenzia o filiale di un organismo estero ubicata negli Stati Uniti;
 - (vi) qualsiasi conto non discrezionale o altro conto analogo (esclusi gli assi patrimoniali e i *trust*) detenuto da un intermediario o da un altro fiduciario a favore o per conto di un Soggetto Statunitense;
 - (vii) qualsiasi conto discrezionale o altro conto analogo (esclusi gli assi patrimoniali e i *trust*) detenuto da un intermediario o da un altro fiduciario organizzato, costituito o (nel caso di persone fisiche) residente

- negli Stati Uniti; oppure
- (viii) qualsiasi società di persone o di capitali purché sia:
- (A) organizzata o costituita secondo le leggi di una giurisdizione non statunitense; e
- (B) costituita da un Soggetto Statunitense principalmente per finalità d'investimento in valori mobiliari non registrati ai sensi della Legge del 1933, salvo qualora essa sia organizzata o costituita e posseduta da investitori qualificati (secondo la definizione di cui alla Rule 501(a) della Legge del 1933) che non siano persone fisiche, assi patrimoniali o *trust*.
2. Fatto salvo il precedente punto (1), qualsiasi conto discrezionale o altro conto analogo (esclusi gli assi patrimoniali e i *trust*) detenuto a favore o per conto di un Soggetto Non Statunitense da un intermediario o da un altro fiduciario professionale organizzato, costituito o (nel caso di persone fisiche) residente negli Stati Uniti, non sarà considerato un "Soggetto Statunitense".
3. Fatto salvo il precedente punto (1), qualsiasi asse patrimoniale il cui fiduciario professionale operante in qualità di esecutore o amministratore sia un Soggetto Statunitense non sarà considerato un "Soggetto Statunitense" qualora:
- (i) un esecutore o amministratore dell'asse patrimoniale che non sia un Soggetto Statunitense abbia discrezionalità esclusiva o condivisa in materia d'investimenti dei beni dell'asse patrimoniale; e
- (ii) l'asse patrimoniale sia disciplinato da una legislazione non statunitense.
4. Fatto salvo il precedente punto (1), un *trust* in cui un fiduciario professionale che svolga la funzione di *trustee* sia un Soggetto Statunitense non sarà considerato un "Soggetto Statunitense" qualora un *trustee* che non sia un Soggetto Statunitense abbia discrezionalità esclusiva o condivisa sul patrimonio del *trust* e nessun beneficiario del *trust* (e nessun disponente se il *trust* è revocabile) sia un Soggetto Statunitense.
5. Fatto salvo il precedente punto (1), qualsiasi piano a benefici per i dipendenti costituito e amministrato in conformità con la legislazione di un paese diverso dagli Stati Uniti, nonché alla documentazione e alle prassi consuete in tale paese, non sarà considerato un "Soggetto Statunitense".
6. Fatto salvo il precedente punto (1), qualsiasi agenzia o filiale di un Soggetto Statunitense ubicata al di fuori degli Stati Uniti non sarà considerata un "Soggetto Statunitense" purché:
- (i) l'agenzia o la filiale operi per validi motivi commerciali; e
- (ii) l'agenzia o la filiale svolga attività in campo assicurativo o bancario e sia effettivamente soggetta alla normativa assicurativa o bancaria, a seconda dei casi, nella giurisdizione in cui essa ha sede.
7. Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Interamericana di Sviluppo, la Banca Asiatica di Sviluppo,

la Banca Africana di Sviluppo, le Nazioni Unite e le loro rispettive agenzie, affiliate e piani pensionistici, nonché qualsiasi altra organizzazione internazionale analoga e le sue agenzie, affiliate e piani pensionistici, non saranno considerati "Soggetti Statunitensi".

Definizione di Soggetto Non Statunitense

La Rule 4.7 della CFTC dispone attualmente, nella sezione di pertinenza, che i seguenti soggetti debbano essere considerati "Soggetti Non Statunitensi":

1. una persona fisica che non sia residente negli Stati Uniti o in un'enclave del governo degli Stati Uniti, sue agenzie o enti parastatali;
2. una società di persone, società di capitali o altra entità non avente quale principale finalità l'investimento passivo, che sia costituita ai sensi della legislazione di una giurisdizione non statunitense e abbia quale principale sede di attività una giurisdizione non statunitense;
3. un asse patrimoniale o *trust* il cui reddito non sia soggetto a imposizione fiscale negli Stati Uniti, indipendentemente dalla fonte;
4. un'entità avente quale principale finalità l'investimento passivo, come un fondo comune, una società d'investimento o altra entità simile, purché le azioni/quote di partecipazione nell'entità detenute da soggetti che non si qualificano come Soggetti Non Statunitensi ovvero come soggetti autorizzati qualificati (ai sensi della Rule 4.7(a), comma 2 o 3, della CFTC) rappresentino nell'insieme meno del dieci per cento dell'interesse effettivo nell'entità e che quest'ultima non sia stata costituita principalmente allo scopo di agevolare gli investimenti da parte di soggetti che non si qualificano come Soggetti Non Statunitensi in un fondo comune il cui gestore sia esente da determinati requisiti di cui alla Parte 4 dei regolamenti della CFTC in virtù del fatto che i suoi partecipanti sono Soggetti Non Statunitensi; e
5. un piano pensionistico per i dipendenti, i dirigenti o gli amministratori di un'entità costituita e avente la propria sede di attività principale al di fuori degli Stati Uniti.

Senza darne preavviso ai Titolari di Quote, gli Amministratori possono modificare la definizione di "Soggetto Statunitense" come necessario al fine di riflettere al meglio le leggi e i regolamenti statunitensi al momento applicabili. Per l'elenco dei soggetti o delle entità che si qualificano come "Soggetti Statunitensi", si prega di contattare il proprio rappresentante commerciale.

"Momento di Valorizzazione", il momento in cui vengono valorizzate le attività di un Comparto, corrispondente alle 22.00 ora irlandese di un qualsiasi Giorno di Negoziazione oppure all'ora e al giorno di volta in volta individuati dal Gestore (previa consultazione con l'Agente Amministrativo), fermo restando che tale momento debba essere successivo all'orario di chiusura delle negoziazioni di un Giorno di Negoziazione di un Comparto.

3. Referenti

Gestore

AXA Investment Managers Paris
Tour Majunga - 6 place de la Pyramide
92908 PARIGI – La Défense cedex
Francia

Autorità Competente

Central Bank of Ireland
New Wapping Street
North Wall Quay
Dublino 1
Tel.: +353 1 2246000
Fax: +353 1 6715550

Trustee

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino
2
Irlanda

Gestore degli Investimenti, Distributore Principale e Promotore

AXA Investment Managers UK Limited
22 Bishopsgate
Londra
EC2N 4BQ
Regno Unito

Segretario della Società

Tudor Trust Limited
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

Amministratori del Gestore

Sig. Jean-Christophe Menioux
Sig. Marco Morelli
Sig. Godefroy de Colombe
Sig. Jean-Louis Laforge
Sig. René Rauscher-Marroc

Società di Revisione

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublino 1
Irlanda

Agente Amministrativo, Responsabile per le Registrazioni e per i Trasferimenti

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino
2
Irlanda

Consulenti Legali del Fondo

Dillon Eustace LLP
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

4. Informazioni Generali sul Fondo

4.1 Introduzione

Il Fondo è strutturato come fondo d'investimento multicomparto di tipo aperto con separazione patrimoniale tra i Comparti. Di volta in volta possono essere costituiti nuovi Comparti con la previa autorizzazione della Banca Centrale. Inoltre, ad ogni Comparto può essere assegnata più di una Classe. Le Quote di ogni Classe assegnata a un Comparto godranno di diritti di pari rango sotto tutti gli aspetti, tranne per quanto riguarda la totalità o una parte dei seguenti elementi: valuta di denominazione della Classe, politica di distribuzione dei dividendi, ammontare delle commissioni e delle spese addebitate (incluse eventuali spese specifiche relative a una Classe di Quote), Sottoscrizione Minima e Partecipazione Minima applicabili. All'interno del Fondo possono essere istituite altre Classi, le quali possono essere soggette a commissioni superiori, inferiori o nulle, ove applicabile.

I patrimoni di ciascun Comparto sono mantenuti separati l'uno dall'altro e sono investiti in conformità agli obiettivi e alle politiche d'investimento di ognuno di essi. In virtù della separazione patrimoniale tra Comparti, qualsiasi passività sostenuta per conto di o attribuibile a un Comparto può essere assolta esclusivamente a valere sulle attività di tale Comparto. Non si mantiene un *pool* di attivi separato per ciascuna Classe.

Ciascuna Quota rappresenta un interesse beneficiario in un Comparto. Il valore delle Quote di ciascun Comparto deve sempre essere uguale al loro Valore Patrimoniale Netto. La Valuta di Base di ciascun Comparto sarà determinata dal Gestore e verrà descritta nelle pertinenti Informazioni sui Comparti.

L'istituzione di qualsiasi Comparto comporta la ripubblicazione del Prospetto (in cui verranno elencati tutti i Comparti esistenti del Fondo e le relative Classi) o l'emissione di un supplemento o di un addendum a integrazione del Prospetto. Inoltre, informazioni dettagliate su tutti i Comparti e le relative Classi saranno incluse nelle relazioni annuali e semestrali del Fondo.

Le Informazioni sui Comparti sono riportate nell'Allegato IV.

Una copia del Prospetto è disponibile per i Titolari di Quote all'indirizzo www.axa-im.co.uk.

4.1.1 Profilo dell'investitore tipo

I Comparti sono indicati per gli investitori che puntano a conseguire un rendimento complessivo superiore a quello dei rispettivi indici su un periodo mobile di tre o cinque anni, a seconda dei casi, e conformemente a quanto specificato nell'Allegato IV all'obiettivo d'investimento del singolo Comparto.

4.2 Obiettivi e Politiche d'Investimento

4.2.1 Variazione degli Obiettivi e delle Politiche d'Investimento
Alla creazione di ciascun Comparto, il Gestore stabilirà su base specifica l'obiettivo e le politiche d'investimento di ciascun

Comparto e gli stessi verranno descritti nelle pertinenti Informazioni sui Comparti. Qualsiasi variazione dell'obiettivo d'investimento di un Comparto o sostanziale modifica delle sue politiche d'investimento sarà soggetta alla previa autorizzazione scritta della maggioranza semplice dei Titolari di Quote del Comparto interessato oppure, qualora sia convocata un'assemblea generale dei Titolari di Quote di tale Comparto, della maggioranza dei voti espressi in tale assemblea. Ai Titolari di Quote verrà dato un preavviso di quattro settimane in relazione all'implementazione di qualsiasi modifica agli obiettivi o di variazioni significative delle politiche d'investimento di un Comparto in modo da consentire loro di cedere le proprie Quote prima di tale implementazione qualora lo desiderino.

4.2.2 Efficiente Gestione del Portafoglio

Ogni Comparto può, conformemente ai Regolamenti e alle condizioni della Banca Centrale, impiegare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario a fini di efficiente gestione del portafoglio (allo scopo di ottenere una riduzione del rischio, una diminuzione dei costi o un incremento del capitale o del reddito di un Comparto, a condizione che tali operazioni non siano di natura speculativa), tra cui la fornitura di protezione dal rischio di cambio mediante operazioni di copertura valutaria, come descritto nella successiva Sezione 4.2.3.

L'utilizzo di queste tecniche e di questi strumenti deve essere in linea con il miglior interesse del relativo Comparto e conforme alla Sezione II ("Restrizioni agli Investimenti"), Paragrafo 8 dell'Allegato III del presente Prospetto.

4.2.3 Copertura Valutaria

Ciascun Comparto può ricorrere a determinate operazioni su valute al fine di coprirsi da determinati rischi valutari, ad esempio qualora la valuta di denominazione di una Classe di Quote sia diversa dalla Valuta di Base del Comparto. Tali operazioni comprendono principalmente i contratti a termine su valute, ma possono includere anche opzioni su valute, *futures* e altri contratti OTC. I costi e le/i relative/i passività/benefici derivanti dagli strumenti sottoscritti a fini di copertura dell'esposizione valutaria a favore di una particolare Classe Con Copertura di un Comparto saranno attribuibili esclusivamente a tale Classe Con Copertura.

Sebbene qualunque Comparto possa utilizzare tali operazioni di copertura valutaria in relazione a Classi di Quote, esso non sarà obbligato a farlo e qualora faccia effettivamente ricorso a strategie volte a coprire talune Classi di Quote non vi è alcuna garanzia che tali operazioni o strategie di copertura saranno efficaci.

L'esposizione valutaria non supererà il 105% del Valore Patrimoniale Netto della rispettiva Classe Con Copertura. Tutte le operazioni saranno chiaramente attribuibili alla pertinente Classe Con Copertura e le esposizioni valutarie di Classi diverse non saranno combinate o compensate. Il Gestore non intende avere posizioni insufficientemente o eccessivamente coperte. Tuttavia, in ragione dei movimenti del mercato e di fattori che sfuggono al controllo del Gestore, posizioni coperte in eccesso o in difetto possono talvolta emergere. Il Gestore ha disposto procedure per il monitoraggio delle posizioni coperte e per assicurarsi che le posizioni eccessivamente coperte non

superino il 105% del Valore Patrimoniale Netto della rispettiva Classe Con Copertura e che le posizioni con copertura insufficiente non scendano sotto il 95% della quota del Valore Patrimoniale Netto della rispettiva Classe Con Copertura che è coperta contro il rischio valutario. Nell'ambito di dette procedure, il Gestore rivedrà su base giornaliera le posizioni coperte della pertinente Classe Con Copertura per garantire che eventuali posizioni eccedenti i limiti indicati non siano riportate a nuovo. Qualora la copertura di una Classe di Quote Con Copertura dovesse superare il 105% o scendere sotto il 95%, come sopra descritto, per via di fluttuazioni del mercato o di rimborsi, il Gestore degli Investimenti ridurrà quanto prima tale copertura in maniera adeguata.

4.2.4 Variazione dell'Indice / Regolamento sugli Indici di Riferimento

Il Gestore, per conto del Fondo, redige e mantiene solidi piani scritti che specificano le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice utilizzato da un Comparto come indice di riferimento (ai sensi del Regolamento sugli Indici di Riferimento) o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove opportuno, detti piani descrivono gli indici di riferimento alternativi che un Comparto potrebbe utilizzare qualora fosse necessario sostituire il suo indice di riferimento.

Nel caso in cui un Comparto raffronti la propria performance con quella di un indice, il Gestore potrà, qualora lo ritenga nel miglior interesse del Comparto in questione, sostituire l'indice applicabile, come indicato nelle Informazioni sui Comparti, con un indice simile, se:-

- (a) quel dato indice o quella data serie di indici cessano di essere forniti o di esistere ovvero subiscono sostanziali variazioni;
- (b) si rende disponibile un nuovo indice che sostituisce quello esistente;
- (c) si rende disponibile un nuovo indice che viene considerato lo standard di mercato per investitori professionali in quel dato mercato e/o che potrebbe essere considerato più vantaggioso per i Titolari di Quote rispetto all'indice esistente;
- (d) diventa difficile investire nei titoli compresi in quel dato indice;
- (e) il fornitore dell'indice introduce una commissione che il Gestore reputa eccessivamente elevata;
- (f) la qualità (incluse l'accuratezza e la disponibilità dei dati) di un determinato indice è peggiorata secondo il Gestore; o
- (g) per qualsiasi altro motivo purché, qualora la variazione dell'indice di riferimento sia dovuta a ragioni diverse da quelle elencate ai precedenti punti da (a) ad (f), il Gestore informi i Titolari di Quote con un preavviso di almeno 60 giorni.

Nell'eventualità che il fornitore dell'indice cambi gli elementi costitutivi o la denominazione dell'indice stesso, tale variazione (i) verrà indicata nelle relazioni annuali e semestrali del Fondo pubblicate dopo l'implementazione della modifica, se non sostanziale, oppure (ii) verrà sottoposta all'approvazione dei Titolari di Quote, qualora comporti un cambiamento dell'obiettivo d'investimento effettivo del relativo Comparto.

Alla data del presente Prospetto, MSCI Limited e FTSE International Limited, entrambe amministratori di indici di riferimento utilizzati da vari Comparti, sono autorizzate in

qualità di amministratori di indici di riferimento nell'UE ai sensi dell'Articolo 34 del Regolamento sugli Indici di Riferimento e sono inserite nel registro pubblico istituito e tenuto dall'ESMA ai sensi dell'Articolo 36 del medesimo Regolamento (il "Registro").

L'indice S&P 500, che rappresenta l'indice di riferimento utilizzato da alcuni Comparti, è stato approvato conformemente alla procedura prevista dall'Articolo 33 del Regolamento sugli Indici di Riferimento e di conseguenza nel Registro è stata inserita anche S&P Dow Jones Indices LLC, in quanto amministratore dell'indice S&P 500.

Alla data del presente Prospetto, l'amministratore dell'indice Topix, utilizzato come indice di riferimento sia da AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund che da AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund, non è inserito nel Registro.

4.3 Investimento Incrociato

Un Comparto può investire in altri Comparti conformemente alle restrizioni agli investimenti indicate nell'Allegato III. Un Comparto non investirà in un altro Comparto che a sua volta detenga quote di altri Comparti. Se un Comparto investe in altri Comparti, la percentuale della commissione di gestione annua addebitata ai Titolari di Quote del Comparto investitore relativamente alla porzione del patrimonio del Comparto investitore che è investita in un altro Comparto (indipendentemente dal fatto che tale commissione sia pagata direttamente al livello del Comparto investitore, indirettamente al livello del Comparto in cui si investe o con una combinazione dei due approcci) non deve eccedere la percentuale della commissione di gestione annua che può essere addebitata ai titolari di quote del Comparto investitore relativamente al saldo del patrimonio del Comparto investitore, di modo che tale allocazione non si traduca in un doppio addebito della commissione di gestione annua per i Titolari di Quote del Comparto investitore.

4.4 Restrizioni agli Investimenti e all'Assunzione di Prestiti

Il patrimonio di ciascun Comparto viene investito nel rispetto dei Regolamenti. Una descrizione dettagliata delle restrizioni agli investimenti e all'assunzione di prestiti valide per tutti i Comparti è contenuta nell'Allegato III. Informazioni in merito a eventuali ulteriori restrizioni agli investimenti riguardanti specifici Comparti sono riportate nelle Informazioni sui Comparti.

Inoltre il Gestore può di volta in volta imporre le ulteriori restrizioni agli investimenti che potrebbero rendersi necessarie o auspicabili al fine di osservare le leggi e i regolamenti dei paesi in cui sono ubicati i Titolari di Quote di un Comparto o in cui vengono commercializzate le Quote.

Un Comparto può investire in organismi d'investimento collettivo (compresi gli *exchange-traded fund* ("ETF")) che soddisfano i requisiti della Banca Centrale e risultino conformi alle restrizioni agli investimenti indicate nell'Allegato III.

Il Gestore ha il potere (previa approvazione della Banca Centrale) di sfruttare qualsiasi variazione delle restrizioni agli investimenti stabilite nei Regolamenti in grado di consentire l'investimento di un Comparto in titoli, SFD o altre forme di

investimento limitate o vietate alla data del presente Prospetto in conformità con i Regolamenti. Il Gestore darà ai Titolari di Quote un preavviso scritto di almeno quattro settimane circa la sua intenzione di avvalersi di tali modifiche di natura sostanziale.

4.5 Politica di Distribuzione

Gli Amministratori sono autorizzati a dichiarare le distribuzioni di qualsiasi Classe di Quote di qualsiasi Comparto. In generale, le Classi di Quote sono Classi a capitalizzazione e pertanto non sono previste distribuzioni ai Titolari di Quote di tali Classi. I proventi netti di tali Classi saranno accumulati e reinvestiti per conto dei Titolari di Quote delle Classi a capitalizzazione interessate.

Tuttavia, gli Amministratori possono creare Classi di Quote a distribuzione. Per quanto riguarda tali Quote, gli Amministratori hanno deciso che le distribuzioni saranno pagate a valere sul reddito netto da investimenti (interessi e dividendi) realizzato dai pertinenti Comparti, attribuibili alla Classe di Quote a distribuzione interessata. Gli Amministratori possono anche determinare se e in qual misura le distribuzioni possono comprendere profitti realizzati e non realizzati sulla cessione/valorizzazione degli investimenti e altre attività al netto delle perdite realizzate e non realizzate del Comparto. Tali dividendi verranno dichiarati e pagati così come descritto nell'Allegato V del presente Prospetto, nel quale sono indicate anche le date delle distribuzioni e la frequenza dei pagamenti. Eventuali distribuzioni o altri importi dovuti relativamente a qualsiasi Quota (escluse eventuali commissioni) saranno accreditati via CHAPS, SWIFT, bonifico telegrafico o federale sul conto bancario del relativo Titolare di Quote come indicato nel Modulo di Richiesta delle Quote ovvero con altre modalità suggerite o concordate tra il Gestore e il Titolare di Quote.

Una volta versate dal relativo Comparto, le Distribuzioni sono detenute in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto in attesa dell'accredito sul conto bancario del relativo Titolare di Quote come sopra indicato. I Titolari di Quote che hanno diritto alle distribuzioni devono fare riferimento alle Sezioni 5.1.3 e 7.21 del presente Prospetto per la comprensione dei rischi associati alla detenzione di importi in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto.

Qualsiasi distribuzione non reclamata dopo sei anni dalla data della relativa dichiarazione cadrà, a discrezione del Gestore, in prescrizione, diventerà di proprietà del relativo Comparto e sarà attribuita alle relativa Classe di Quote a distribuzione.

4.6 Market Timing

Il Fondo è stato concepito come veicolo d'investimento a lungo termine e non è destinato agli investitori interessati a speculare sull'andamento del mercato a breve termine o sulle fluttuazioni valutarie. Il Gestore si riserva il diritto, come ritenuto opportuno, di adottare tutte le misure necessarie o auspicabili volte a limitare o prevenire pratiche di negoziazione abusive (che includono, a titolo meramente esemplificativo, il "market timing" o il "portfolio churning"). Tali azioni possono comprendere (a titolo meramente esemplificativo) il rifiuto da parte del Gestore di richieste di sottoscrizione o conversione di Quote di qualsiasi investitore che egli ritenga o sospetti essere impegnato in tali pratiche abusive. Sebbene non vi siano garanzie che il Gestore riesca a individuare e a prevenire tutti i casi, l'obiettivo di questa politica è minimizzare gli effetti

negativi delle pratiche di negoziazione a breve termine abusive per gli altri Titolari di Quote, riconoscendo al contempo i benefici che derivano a tutti i Titolari di Quote dalla condivisione delle spese del fondo su un'ampia base di attività.

4.7 Rischi di Sostenibilità

Il Gestore valuta i Rischi di Sostenibilità integrando i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nei suoi processi di ricerca e investimento. Ha implementato un quadro per integrare la valutazione dei rischi di sostenibilità nel proprio processo decisionale di investimento, mediante l'applicazione di:

- Esclusioni settoriali e normative; e
- Metodologie proprietarie di *scoring* ESG.

Esclusioni settoriali e normative

Al fine di gestire i rischi estremi ESG e di sostenibilità, il Gestore ha implementato una serie di politiche basate sull'esclusione, in particolare la politica in materia di standard Ambientali, Sociali e di Governance di AXA Investment Managers e la politica di Esclusione Settoriale di AXA IM, disponibili all'indirizzo <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. Queste politiche mirano a gestire i rischi estremi ESG e di sostenibilità, con un'enfasi sui seguenti temi:

- E: clima e biodiversità (esclusione delle società attive nella produzione di carbone, sabbie bituminose e olio di palma);
- S: salute e diritti umani (esclusione delle società attive nella produzione di tabacco, armi controverse e al fosforo bianco, o in violazione del *Global Compact* delle Nazioni Unite);
- G: corruzione (esclusione delle società che violano il *Global Compact* delle Nazioni Unite).

Tutti i Comparti hanno implementato le seguenti esclusioni settoriali: Armi Controverse, *Soft Commodity*, Olio di Palma e Rischi Climatici, ad eccezione di AXA Rosenberg Pacific ex-Japan Equity Alpha Fund (ulteriori dettagli sono contenuti nella politica d'investimento di questo Comparto).

I Comparti che hanno caratteristiche ESG hanno implementato ulteriori esclusioni ESG (Tabacco, Armi al Fosforo Bianco, gravi violazioni dei principi del *Global Compact* delle Nazioni Unite, bassa qualità ESG).

Tutte queste politiche di esclusione mirano ad affrontare sistematicamente i rischi di sostenibilità più gravi nel processo decisionale dell'investimento.

Scoring ESG proprietario

Il Gestore ha implementato metodologie di *scoring* proprietarie per valutare gli emittenti (emittenti di obbligazioni societarie, sovrane, *green bond*) in base a criteri ESG.

Queste metodologie si basano su dati quantitativi di diversi fornitori di dati, i quali sono stati ottenuti da informazioni non finanziarie pubblicate da emittenti privati nonché da ricerche interne ed esterne. I dati utilizzati in queste metodologie includono le emissioni di anidride carbonica, lo stress idrico, la salute e la sicurezza sul lavoro, gli standard lavorativi della catena produttiva, l'etica aziendale, la corruzione e l'instabilità.

Le metodologie di *scoring* proprietarie del Gestore utilizzano punteggi relativi alle controversie per assicurarsi che i rischi più rilevanti siano rispecchiati dal punteggio ESG finale dell'emittente. I punteggi relativi alle controversie determinano una riduzione dei punteggi ESG finali.

Questi punteggi ESG finali forniscono una visione standardizzata e olistica della performance degli emittenti sui fattori ESG, e permettono al Gestore di mettere in evidenza i rischi ESG pertinenti di una determinata decisione di investimento.

Uno dei principali limiti di questo approccio è legato alla limitata disponibilità di dati rilevanti per valutare i rischi di sostenibilità: tali dati non sono ancora divulgati sistematicamente dagli emittenti, e quando vengono divulgati possono seguire diverse metodologie. L'investitore deve essere consapevole che la maggior parte delle informazioni sui fattori ESG si basa su dati storici e che potrebbe non riflettere la futura performance ESG o i rischi degli investimenti.

Classificazione SFDR

Ciascun Comparto costituisce un comparto ai sensi dell'articolo 8 della SFDR. I Comparti non si impegnano tuttavia a effettuare "investimenti sostenibili" ai sensi dell'articolo 2(17) della SFDR.

5. Sottoscrizione e Rimborso di Quote del Fondo

5.1 Sottoscrizione di Quote

Il Gestore può emettere Quote di qualsiasi Classe di qualunque Comparto alle condizioni che può di volta in volta stabilire. Le Quote verranno emesse al Valore Patrimoniale Netto per Quota più eventuali commissioni di sottoscrizione come specificato in Allegato V. Una volta emesse, le Quote verranno registrate nel registro dei Titolari di Quote del Fondo a cui verranno rilasciate conferme di titolarità scritte. Non saranno emessi certificati.

Ai sensi dell'Atto Istitutivo, al Gestore è conferita l'autorità di emettere Quote e di accettare o rifiutare in tutto o in parte qualunque richiesta di sottoscrizione di Quote a sua assoluta discrezione e senza addurre motivazioni. Il Gestore ha il potere di imporre le restrizioni che ritiene necessarie al fine di garantire che non vi siano sottoscrizioni di Quote che potrebbero tradursi nella proprietà legale o beneficiaria delle Quote da parte di un soggetto che non sia un Detentore Qualificato o che, nella sola opinione del Gestore, potrebbero esporre il Fondo o qualsiasi Comparto a conseguenze fiscali o normative avverse.

Qualora una richiesta dovesse essere respinta, le eventuali somme percepite verranno restituite al richiedente (detratta l'eventuale commissione di trattamento addebitata nell'ambito della restituzione) non appena possibile mediante vaglia postale o bonifico telegrafico (ma senza interessi, costi o indennizzi).

Nei periodi di sospensione della determinazione del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto non verranno né emesse né assegnate Quote di tale Comparto.

5.1.1 Procedura di Sottoscrizione

Informazioni Generali

Fatta eccezione per le Quote di Classe A, Classe I e Classe M, tutte le Classi di Quote sono disponibili per la totalità dei richiedenti idonei. L'investimento in Quote di Classe M è limitato agli investitori ritenuti idonei dal Gestore a sua esclusiva discrezione. Le Quote di Classe A e Classe I sono disponibili unicamente tramite: (i) intermediari finanziari che, in base ai rispettivi requisiti di legge (es. nell'Unione Europea gli intermediari finanziari che svolgono attività di gestione discrezionale di portafogli o di consulenza d'investimento in forma indipendente) o ad accordi commissionali separati stipulati con i loro clienti, non sono autorizzati a trattene commissioni di consulenza (*trail commission*) e/o (ii) a investitori istituzionali che investono per proprio conto.

Gli investimenti effettuati in Quote di Classe A e I in data antecedente a quella del presente Prospetto possono continuare a essere detenuti anche successivamente; tuttavia, le nuove richieste di sottoscrizione di Quote di Classe A o Classe I ricevute dopo la data del presente Prospetto non saranno accettate qualora l'investitore non soddisfi almeno uno dei criteri di idoneità descritti nel sotto-paragrafo (i) o (ii) di cui sopra.

La commissione di gestione annua a cui sono soggette tutte le

Quote di Classe S è stata fissata ad una percentuale tale da attrarre capitali nel/i Comparto/i interessato/i. Le Quote di Classe S saranno pertanto disponibili unicamente per l'investimento, conformemente alle disposizioni di seguito riportate, per un periodo di tempo limitato dopo il loro lancio.

Gli Amministratori possono, a loro discrezione, chiudere le Quote di Classe S di un particolare Comparto a qualsiasi ulteriore sottoscrizione, da parte sia dei Titolari di Quote che dei nuovi investitori, una volta che il Valore Patrimoniale Netto della pertinente Classe S avrà raggiunto l'importo specificato nelle relative Informazioni sui Comparti riportate nell'Allegato IV o nell'Allegato V (o altro importo che gli Amministratori potranno stabilire a loro discrezione).

Una volta che gli Amministratori avranno esercitato il diritto a loro discrezione di chiudere una Classe di Quote S ad ulteriori sottoscrizioni conformemente al precedente paragrafo, un avviso in tal proposito sarà pubblicato sul sito web www.axa-im.com. Sul medesimo sito web verranno anche pubblicate notifiche relative all'eventuale decisione degli Amministratori di riaprire a ulteriori sottoscrizioni, secondo le modalità sopra indicate e in seguito a rimborsi o ragioni di altro tipo, qualsiasi Classe di Quote S precedentemente chiusa.

Il rimborso delle Quote di Classe S può essere richiesto in qualsiasi momento conformemente alle normali procedure di rimborso applicabili al Comparto in questione.

Moduli di Richiesta

Tutti i richiedenti devono compilare un Modulo di Richiesta. I Moduli di Richiesta saranno (salvo laddove diversamente indicato dal Gestore) irrevocabili e potranno essere inviati all'Agente Amministrativo via fax a rischio del richiedente. Il Modulo di Richiesta originale deve essere inviato all'Agente Amministrativo e deve pervenire entro tre Giorni Lavorativi dalla ricezione del Modulo di Richiesta trasmesso via fax.

Il mancato ricevimento del Modulo di Richiesta originale entro tale termine potrà determinare, a discrezione del Gestore, il rimborso forzoso delle relative Quote. Inoltre, ai richiedenti non sarà consentito domandare il rimborso delle Quote su richiesta fino a che l'Agente Amministrativo non abbia ricevuto il Modulo di Richiesta originale (corredato dalla documentazione anticiclaggio completa).

Eventuali variazioni dei dati di registrazione e delle istruzioni di pagamento di un Titolare di Quote dovranno essere comunicate per iscritto e avranno efficacia soltanto previa ricezione di un'istruzione scritta in copia originale.

Il Modulo di Sottoscrizione è disponibile sul sito web www.axa-im.com.

Moduli di Sottoscrizione

I Moduli di Sottoscrizione saranno (salvo laddove diversamente indicato dal Gestore) irrevocabili e potranno essere inviati via fax a rischio del Titolare di Quote.

Le richieste di Sottoscrizione avanzate da parte di Titolari di Quote esistenti potranno essere accettate previa compilazione di un Modulo di Sottoscrizione inviato via fax,

SWIFT prescritto o piattaforma di fondi applicabile, i cui dettagli sono riportati nella Convenzione Operativa.

I Moduli di Sottoscrizione compilati dovranno pervenire entro il termine indicato nelle pertinenti Informazioni sui Comparti oppure entro il termine successivo eventualmente fissato dal Gestore a sua discrezione, a condizione che siano ricevuti prima del Momento di Valorizzazione. Qualora il Modulo di Sottoscrizione dovesse pervenire dopo il termine indicato nelle pertinenti Informazioni sui Comparti (ma prima del Momento di Valorizzazione), esso verrà considerato ricevuto (salvo diversamente stabilito dal Gestore) il Giorno di Negoziazione successivo. Le Quote saranno sottoscritte al Prezzo di Sottoscrizione calcolato al Momento di Valorizzazione del pertinente Giorno di Negoziazione.

Sul Modulo di Sottoscrizione dovrà essere riportato, sia in cifre che in lettere, l'importo di denaro inviato dal richiedente in relazione alla sottoscrizione, come descritto nella Convenzione Operativa.

Frazioni

Verranno emesse frazioni di Quote nel caso in cui una parte qualsiasi della somma a fini di sottoscrizione delle Quote sia inferiore al Prezzo di Sottoscrizione per una singola Quota, fermo restando tuttavia che le frazioni non possono essere inferiori allo 0,001 di una Quota.

Le somme a fini di sottoscrizione che siano inferiori allo 0,001 di una singola Quota non verranno restituite al richiedente, bensì trattenute dal Gestore per coprire le spese amministrative del relativo Comparto.

Offerta Iniziale

Informazioni dettagliate sulle Classi di Quote oggetto di un'offerta iniziale sono contenute nell'Allegato V del presente Prospetto. Le richieste di sottoscrizione di Quote durante un Periodo di Offerta Iniziale devono generalmente pervenire (assieme ai fondi disponibili e alla documentazione anticiclaggio completa) nel corso del Periodo di Offerta Iniziale. Il Gestore si riserva il diritto di modificare i requisiti (inclusi quelli relativi al ricevimento di fondi disponibili) per le richieste di sottoscrizione di Quote durante un Periodo di Offerta Iniziale, tanto in generale quanto nei singoli casi.

Offerta Successiva

Le richieste di sottoscrizione di Quote (dopo la fine del Periodo di Offerta Iniziale relativo a tali Quote e il lancio della Classe interessata) devono pervenire entro i termini indicati nelle pertinenti Informazioni sui Comparti. Di norma, tutte le richieste pervenute oltre i termini stabiliti saranno rinviate al Giorno di Negoziazione successivo ma possono essere ammesse alla negoziazione il Giorno di Negoziazione pertinente (a discrezione del Gestore) a condizione che siano pervenute prima del Momento di Valorizzazione per tale Giorno di Negoziazione. Tutte le sottoscrizioni saranno trattate sulla base della metodologia del *forward pricing*, ossia facendo riferimento al Prezzo di Sottoscrizione delle Quote calcolato al Momento di Valorizzazione per il pertinente Giorno di Negoziazione.

5.1.2 Prezzo di Sottoscrizione

Il Prezzo di Sottoscrizione corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Quota (come corretto da eventuali rettifiche di

diluzione) più le eventuali commissioni applicabili alla singola Classe come descritto nell'Allegato V. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota sarà inoltre consultabile presso le sedi dell'Agente Amministrativo e verrà pubblicato giornalmente sul sito web del Fondo all'indirizzo www.axa-im.com. I dettagli del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e le modalità con cui tale calcolo può essere sospeso sono riportati alla Sezione 9.3.

In aggiunta al Prezzo di Sottoscrizione, la commissione iniziale, se dovuta in relazione a una Classe in conformità con l'Appendice V, sarà generalmente pagabile a eventuali agenti di vendita o distributori nominati dal Gestore ovvero, in alcuni casi, direttamente al Gestore. Il Gestore può, di volta in volta e a sua assoluta discrezione, non applicare la suddetta commissione, in tutto o in parte, o operare una differenziazione tra i richiedenti rispetto all'ammontare della stessa.

Metodo di Pagamento

Il Prezzo di Sottoscrizione, al netto di tutte le spese bancarie, deve essere accreditato mediante bonifico telegrafico sul conto bancario specificato nel Modulo di Richiesta al momento dell'operazione. Il pagamento con assegno non è accettabile, altri metodi di pagamento sono soggetti alla previa approvazione del Gestore. Non saranno riconosciuti interessi sui pagamenti ricevuti in circostanze in cui la richiesta è rinviata a un successivo Giorno di Negoziazione.

Valuta di Pagamento e Operazioni di Cambio

Il Prezzo di Sottoscrizione deve di norma essere corrisposto nella valuta di denominazione della rispettiva Classe di Quote. Qualora il Prezzo di Sottoscrizione venga pagato in una valuta diversa da quella in cui è denominata la relativa Classe di Quote, l'Agente Amministrativo può, a sua discrezione, disporre le eventuali operazioni di cambio necessarie nel momento in cui vengono ricevuti i fondi disponibili per conto, a rischio e a spese del richiedente. Il tasso di cambio applicabile a una tale operazione sarà il tasso di cambio prevalente quotato dalla banca del Gestore al momento della conversione.

Tempi di Pagamento

Per le Classi di Quote non soggette a un Periodo di Offerta Iniziale, il pagamento del Prezzo di Sottoscrizione è dovuto immediatamente in fondi disponibili entro il termine specificato nel corrente Modulo di Richiesta o come altrimenti notificato dal Gestore e facendo riferimento alla valuta di denominazione della rispettiva Classe (salvo diversamente disposto dal Gestore).

Nel caso in cui una Festività Valutaria coincida per un Comparto con un Giorno Lavorativo, qualsiasi pagamento relativo alle sottoscrizioni da saldare in tale valuta e in tale Giorno Lavorativo dovrà essere effettuato il Giorno Lavorativo successivo non corrispondente a una Festività Valutaria.

Gli importi di sottoscrizione ricevuti prima dell'emissione delle Quote saranno detenuti in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto fino al momento di emissione delle Quote sottoscritte. Gli investitori devono fare riferimento alla Sezione 7.21 del presente Prospetto per la comprensione dei rischi associati alla detenzione di importi in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto.

Ritardo nei Pagamenti

Se il pagamento sotto forma di fondi disponibili in riferimento

a una richiesta di sottoscrizione di Quote non è stato ricevuto o non è disponibile entro il termine sopra citato, l'eventuale assegnazione di Quote effettuata in relazione a tale richiesta può essere annullata. In caso di mancata disponibilità delle somme a titolo di sottoscrizione, l'eventuale assegnazione effettuata a fronte di una richiesta deve essere annullata. In ogni caso e a prescindere dall'annullamento della richiesta, il Gestore può rivalersi sul richiedente per eventuali spese sostenute dallo stesso o dal Fondo o per perdite subite da qualsiasi Comparto derivanti dalla mancata ricezione o dall'indisponibilità dei fondi, cui potrà andare ad aggiungersi una commissione di amministrazione fino a € 5.000. Inoltre, il Gestore ha facoltà di vendere in tutto o in parte la partecipazione del richiedente in Quote del relativo Comparto o di qualsiasi altro Comparto per far fronte a tali spese.

5.1.3 Misure Antiriciclaggio

Le misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro richiederanno un'attenta verifica dell'identità dei richiedenti di Quote e dei loro potenziali cessionari e in relazione ai Titolari di Quote esiste su base continua il cosiddetto requisito "know your client". I requisiti sono indicati nel Modulo di Richiesta.

Il rimborso non sarà effettuato finché non perverrà il Modulo di Richiesta originale dell'investitore e non si completeranno tutte le necessarie verifiche antiriciclaggio.

Il Gestore si riserva il diritto di chiedere le informazioni necessarie per verificare l'identità di un richiedente. In caso di ritardo o mancata presentazione, da parte del richiedente, delle informazioni a lui sollecitate a fini di verifica, il Gestore può adottare le misure che ritiene opportune, incluso il rifiuto di accettare la richiesta e le somme a titolo di sottoscrizione oppure, qualora le Quote siano state emesse, deliberare la vendita obbligatoria delle stesse. Il Gestore può altresì trattenere i proventi relativi ai rimborsi e negare la sua autorizzazione al trasferimento delle Quote, a seconda di quanto giustificato dalle circostanze. Maggiori indicazioni sui requisiti per la verifica dell'identità di un investitore sono contenute nel Modulo di Richiesta.

La mancata presentazione da parte di un Titolare di Quote della documentazione richiesta dal Gestore o dal suo delegato, l'Agente Amministrativo, per fini collegati alla prevenzione del riciclaggio di denaro determinerà il regolamento ritardato degli eventuali proventi relativi ai rimborsi e/o delle distribuzioni di liquidità a cui tale Titolare di Quote può avere diritto, in quanto tali pagamenti devono essere bloccati in attesa che i pertinenti requisiti antiriciclaggio siano rispettati in misura ritenuta soddisfacente dal Gestore.

Laddove si riceva una richiesta di rimborso da parte di un Titolare di Quote, la richiesta sarà elaborata ma i proventi di tale rimborso saranno detenuti in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto e rimarranno un'attività del relativo Comparto fino al pagamento al soggetto richiedente. Per tutto il tempo in cui le somme in questione saranno detenute in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto, il Titolare di Quote che ha richiesto il rimborso sarà, relativamente a e nella misura del suo interesse nelle suddette somme, classificato come un creditore non garantito del relativo Comparto e continuerà ad esserlo fino a quando il Gestore non si dirà soddisfatto del totale rispetto delle sue procedure antiriciclaggio e i pertinenti proventi relativi al

rimborso non saranno stati liberati. Lo stesso vale per le distribuzioni detenute in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto in attesa che la parte interessata si conformi alle procedure antiriciclaggio applicabili.

In caso di insolvenza di un Comparto o del Fondo, non vi è alcuna garanzia che il Comparto o il Fondo avranno fondi sufficienti per saldare a pieno titolo i creditori non garantiti. In tale circostanza, i soggetti che a titolo di rimborso o distribuzione hanno diritto a somme detenute in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto saranno considerati alla stregua di tutti gli altri creditori non garantiti del Comparto in questione e avranno diritto esclusivamente a una quota proporzionale degli eventuali fondi che vengono resi disponibili per i creditori non garantiti di quel Comparto dal curatore fallimentare. Tali soggetti potrebbero dunque non recuperare tutto il denaro originariamente versato in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto a scopo di ritrasmissione ai medesimi soggetti.

Inoltre, si prega di notare che a) se il conto del sottoscrittore rimane non finanziato per più di 12 mesi dalla data di apertura e b) se non è stata fornita tutta la documentazione antiriciclaggio richiesta, il Gestore e/o l'Agente Amministrativo si riservano il diritto di chiudere il conto del sottoscrittore.

Si consiglia pertanto agli investitori di accertarsi che tutta la documentazione pertinente richiesta dal Gestore o dal suo delegato, l'Agente Amministrativo, al fine di rispettare le procedure antiriciclaggio sia prontamente inviata al Gestore o all'Agente Amministrativo alla sottoscrizione delle Quote del Fondo.

5.2 Rimborso di Quote

I Titolari di Quote possono richiedere il rimborso delle Quote in qualsiasi Giorno di Negoziazione. Le Quote verranno rimborsate al Valore Patrimoniale Netto per Quota (come corretto da eventuali rettifiche di diluizione) meno le eventuali commissioni dovute in relazione alle Quote interessate come descritto nell'Allegato V del presente Prospetto.

Qualora le richieste totali di rimborso o di conversione (se la richiesta di conversione necessita la liquidazione di Investimenti) in qualsiasi Giorno di Negoziazione in relazione a qualsivoglia Comparto superino il 10% del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto, ogni richiesta di rimborso riguardante le Quote di tale Comparto può, a esclusiva discrezione del Gestore, essere ridotta in via proporzionale di modo che il numero complessivo di Quote di ciascun Comparto soggette a rimborso o conversione in detto Giorno di Negoziazione non rappresenti oltre il 10% del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto o altra percentuale superiore del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto stabilita dagli Amministratori a loro esclusiva discrezione a condizione che, secondo il parere degli Amministratori stessi, l'operazione non nuoccia significativamente ai Titolari di Quote rimanenti del Comparto in questione. Qualsiasi parte di una richiesta di rimborso o conversione a cui non venga dato seguito in ragione dell'esercizio di tale discrezionalità da parte del Gestore sarà considerata come se la richiesta fosse stata effettuata e ricevuta in merito a tale parte il Giorno di Negoziazione successivo (in relazione al quale il Gestore avrà la stessa discrezionalità) e la stessa procedura si applicherà come necessario rispetto a ciascun Giorno di Negoziazione successivo fino a quando la richiesta originale non sarà stata completamente soddisfatta. Qualora le richieste di rimborso vengano in tal modo riportate, il Gestore dovrà far sì che i

Titolari di Quote interessati siano prontamente informati.

Il Fondo è tenuto a trattenere un'imposta irlandese sulle somme del riacquisto, all'aliquota applicabile, a meno che non abbia ricevuto dal Titolare di Quote un'adeguata dichiarazione giurata nella forma prescritta, la quale attesti che il Titolare di Quote non è un Residente in Irlanda né un Residente Abituale in Irlanda, in relazione al quale è necessario detrarre imposte. Si rimandano gli investitori alla sezione 8 ("Regime Fiscale").

5.2.1 Procedura di Rimborso Informazioni Generali

Ogni Titolare di Quote avrà il diritto di richiedere il rimborso delle Quote detenute nei Comparti in qualsiasi Giorno di Negoziazione (fatta eccezione per i periodi in cui, nelle circostanze di seguito descritte, il calcolo del Valore Patrimoniale Netto è sospeso) presentando all'Agente Amministrativo un Modulo di Rimborso. Le Quote possono essere rimborsate solo presentando richiesta scritta all'Agente Amministrativo con il Modulo di Rimborso.

Tutte le richieste di rimborso vengono trattate sulla base della metodologia del *forward pricing*, ossia facendo riferimento al Prezzo di Rimborso delle Quote calcolato al Momento di Valorizzazione per il pertinente Giorno di Negoziazione.

Moduli di Rimborso

I Moduli di Rimborso saranno (salvo laddove diversamente indicato dal Gestore) irrevocabili e potranno essere inviati via fax a rischio del Titolare di Quote.

Gli ordini di rimborso delle Quote possono essere effettuati compilando e inviando un Modulo di Rimborso via fax, SWIFT prescritto o attraverso una piattaforma di fondi applicabile, i cui dettagli sono riportati nella Convenzione Operativa.

I Moduli di Rimborso compilati dovranno pervenire entro il termine indicato nelle pertinenti Informazioni sui Comparti oppure entro il termine successivo eventualmente fissato dal Gestore a sua discrezione, a condizione che siano ricevuti prima del Momento di Valorizzazione per il pertinente Giorno di Negoziazione. Qualora il Modulo di Rimborso dovesse pervenire dopo il termine indicato nelle pertinenti Informazioni sui Comparti (ma prima del Momento di Valorizzazione), esso verrà considerato ricevuto (salvo diversamente stabilito dal Gestore) il Giorno di Negoziazione successivo. Le Quote saranno vendute al Prezzo di Rimborso calcolato al Momento di Valorizzazione del pertinente Giorno di Negoziazione.

Le richieste di rimborso saranno accettate e i relativi proventi pagati soltanto se sono stati ricevuti i corrispettivi e il Modulo di Richiesta compilato (inclusa tutta la documentazione anticiclaggio) per le sottoscrizioni originarie.

Sul Modulo di Rimborso dovrà essere riportato, sia in cifre che in lettere, il valore delle Quote da rimborsare, come descritto in maggior dettaglio nella Convenzione Operativa.

Frazioni

Fatta eccezione per i casi in cui un Titolare di Quote decida di vendere tutte le Quote detenute in un Comparto:

- (a) verranno emesse frazioni di Quote nel caso in cui una parte qualsiasi della somma a fini di rimborso delle Quote sia inferiore al Prezzo di Rimborso per una singola Quota, fermo restando tuttavia che le frazioni non possono essere inferiori allo 0,001 di una Quota; e
- (b) le somme a fini di rimborso che siano inferiori allo 0,001 di una singola Quota non verranno restituite al Titolare di Quote, bensì trattenute dal Gestore per coprire le spese amministrative.

5.2.2 Prezzo di Rimborso

Il Prezzo di Rimborso corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Quota (come corretto da eventuali rettifiche di diluizione) meno le eventuali commissioni dovute in relazione alle Quote interessate come descritto nell'Allegato V del presente Prospetto. Il più recente Prezzo di Rimborso delle Quote sarà disponibile durante il normale orario lavorativo presso la sede dell'Agente Amministrativo. Le commissioni da versare al Gestore in relazione a un rimborso possono, di volta in volta e a sua esclusiva discrezione, non essere applicate, in tutto o in parte.

Metodo di Pagamento

I proventi relativi ai rimborsi saranno versati sul conto bancario indicato nel Modulo di Richiesta originale o come successivamente comunicato dal Titolare di Quote all'Agente Amministrativo per iscritto.

Non saranno effettuati pagamenti a soggetti diversi dai Titolari di Quote registrati, salvo diversamente concordato con l'Agente Amministrativo.

Valuta di Pagamento e Operazioni di Cambio I proventi relativi ai rimborsi vengono in genere corrisposti nella valuta di denominazione della relativa Classe di Quote. Qualora i pagamenti relativi al rimborso delle Quote vengano corrisposti o richiesti in una valuta principale diversa da quella in cui è denominata la relativa Classe di Quote, l'Agente Amministrativo può, a sua discrezione, disporre le eventuali operazioni di cambio necessarie nel momento in cui viene ricevuta la richiesta di rimborso per conto, a rischio e a spese del Titolare di Quote. Il tasso di cambio applicabile a tali operazioni sarà il tasso di cambio prevalente quotato dalla banca del Fondo al momento della conversione.

Tempi di Pagamento

I proventi relativi ai rimborsi delle Quote verranno pagati entro quattro Giorni Lavorativi dal Giorno di Negoziazione pertinente, a condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata consegnata e ricevuta dall'Agente Amministrativo.

Nel caso in cui una Festività Valutaria coincida per un Comparto con un Giorno Lavorativo, eventuali proventi relativi ai rimborsi da saldare in tale valuta e in tale Giorno Lavorativo saranno pagati il Giorno Lavorativo successivo non corrispondente a una Festività Valutaria.

Una volta versati dal relativo Comparto, i proventi relativi ai rimborsi vengono detenuti in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto in attesa del pagamento al relativo Titolare di Quote/investitore. I Titolari di Quote/gli investitori devono fare riferimento alle Sezioni 5.1.3 e 7.21 del presente Prospetto per la comprensione dei rischi associati alla

detenzione di importi in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto.

5.2.3 Rimborso della totalità delle Quote

La totalità delle Quote di un Comparto può essere riacquistata dal Gestore (tra le altre cose):

- (a) se i detentori del 75% del valore delle Quote emesse del Comparto approvano il riacquisto in occasione di un'assemblea dei Titolari di Quote del Comparto per cui sia stato dato un preavviso di non più di dodici e di non meno di quattro settimane; oppure
- (b) se, a discrezione del Gestore, il Valore Patrimoniale Netto del Comparto scende, per un periodo di 90 giorni consecutivi o più, al di sotto di US\$ 20 milioni o della somma equivalente nella rispettiva Valuta di Base.

5.3 Diluizione e *swing pricing*

Il costo effettivo per un Comparto dell'acquisto o della vendita dei propri Investimenti può essere superiore o inferiore al valore assegnato a tali Investimenti ai fini del calcolo del Valore Patrimoniale Netto - ad esempio, per via delle Imposte e degli Oneri sostenuti nell'ambito dell'acquisto o della vendita di Investimenti o attraverso operazioni in Investimenti ai loro prezzi di domanda e offerta (ossia "*Spread*"). Un Comparto può, pertanto, subire una diluizione (ossia una riduzione) del valore delle sue proprietà per via delle Imposte e degli Oneri e dell'impatto di eventuali *Spread*. Non è tuttavia possibile prevedere con precisione se si verificherà una diluizione in un dato momento. In alcuni casi (per esempio, grandi volumi di operazioni) la diluizione può avere un effetto negativo sugli interessi dei Titolari di Quote esistenti/rimanenti del Comparto.

Nell'ottica di contrastare questo fenomeno, in talune circostanze, e a discrezione del Gestore, quest'ultimo applica una rettifica di diluizione nel calcolo del Prezzo di Sottoscrizione e Rimborso, una politica nota con il nome di "*swing pricing*". Il livello della rettifica di diluizione per ciascun Comparto è calcolato utilizzando una stima per le Imposte e gli Oneri nonché gli *Spread* che potrebbero interessare il Comparto al momento dell'acquisto o della vendita di Investimenti al fine di soddisfare i rimborsi o gli acquisti netti di Quote. L'esigenza di una rettifica di diluizione per un Comparto dipenderà dal volume di acquisti o rimborsi di Quote nel Comparto in un dato Giorno di Negoziazione.

Una rettifica di diluizione sarà di norma effettuata se, in un dato Giorno di Negoziazione, gli acquisti netti di Quote (acquisti totali meno rimborsi totali) in un Comparto superano un livello predeterminato (la "*Soglia di Swing*"). In questo scenario, il Valore Patrimoniale Netto di tutte le Quote in detto Comparto sarà di norma rettificato verso l'alto per calcolare il Prezzo di Sottoscrizione e Rimborso. Analogamente, se i rimborsi netti di Quote (rimborsi totali meno acquisti totali) in un Comparto superano la *Soglia di Swing*, il Valore Patrimoniale Netto di tutte le Quote in tale Fondo sarà di norma rettificato verso il basso per calcolare il Prezzo di Sottoscrizione e Rimborso. La *Soglia di Swing* e l'importo della rettifica di diluizione per ciascun Comparto saranno rivisti su base trimestrale e dipenderanno dal livello previsto di diluizione in un Comparto, in conseguenza del probabile impatto delle Imposte e degli Oneri nonché degli *Spread*. In

futuro il Gestore potrà anche rimuovere la *Soglia di Swing* per i Comparti con il risultato che il Valore Patrimoniale Netto delle relative Quote sarà rettificato ogni qualvolta vi siano acquisti netti o rimborsi netti di Quote per calcolare il Prezzo di Sottoscrizione e Rimborso. Se ritiene che ciò sia nell'interesse del Comparto e dei suoi Titolari di Quote, il Gestore può altresì, in via eccezionale (e solo con l'accordo del *Trustee*) e in giorni particolari, non applicare una rettifica di diluizione nel Comparto anche se gli acquisti netti o i rimborsi netti di Quote in un Fondo superano la *Soglia di Swing*.

L'eventuale rettifica di diluizione si applica al Valore Patrimoniale Netto per Quota. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota di ciascuna Classe di Quote di ogni Comparto sarà calcolato separatamente, ma ogni rettifica di diluizione inciderà in termini percentuali allo stesso modo sul Valore Patrimoniale Netto per Quota di ciascuna Classe di un Comparto. Gli investitori che sottoscrivono o richiedono il rimborso di Quote dalla stessa Classe in un particolare Giorno di Negoziazione negozieranno ad un unico prezzo, pari al Valore Patrimoniale Netto per quota della Classe in questione come corretto, se del caso, dalla rettifica di diluizione. Il Prezzo di Sottoscrizione e il Prezzo di Rimborso per quote di una particolare Classe in un qualsiasi Giorno di Negoziazione saranno quindi sempre gli stessi.

Poiché la diluizione è direttamente connessa al livello di acquisti e rimborsi di Quote in un Comparto in un particolare Giorno di Negoziazione, non è possibile prevedere con precisione se in futuro in un dato momento si verificherà una rettifica di diluizione. Di conseguenza, non è altresì possibile prevedere con precisione con che frequenza il Gestore dovrà effettuare tale rettifica.

Poiché la rettifica di diluizione per ciascun Comparto sarà calcolata facendo riferimento ai costi di negoziazione degli investimenti sottostanti di tale Comparto, compresi eventuali *spread* di negoziazione, e questi possono variare in base alle condizioni di mercato, ciò significa che l'importo della rettifica di diluizione può variare nel tempo.

Il Gestore non trarrà vantaggio dall'operazione di *swing pricing* e questa sarà imposta solo in modo che, per quanto possibile, sia equa per i Titolari di Quote dei Comparti interessati presi nel complesso e unicamente al fine di ridurre la diluizione.

Laddove un Comparto registri acquisti netti o rimborsi netti di Quote e non venga applicata una rettifica di diluizione, i Titolari di Quote del Comparto potrebbero essere penalizzati, sebbene il Gestore non ritenga probabile un'incidenza negativa sostanziale in relazione al valore del Comparto o di una Quota.

5.4 Conversione

I Titolari di Quote di una Classe di un Comparto (il "Comparto Originario") possono convertire le proprie Quote in Quote di talune altre Classi del medesimo Comparto o di altri Comparti (il "Comparto Target"). Qualora, a seguito di una conversione parziale, un Titolare di Quote dovesse detenere nel Comparto Originario un numero di Quote il cui valore sia inferiore alla Partecipazione Minima, il Gestore potrà, a sua discrezione, convertire l'intera partecipazione in Quote del richiedente dal Comparto Originario al Comparto Target oppure rifiutarsi di effettuare qualsiasi conversione. Non verranno effettuate conversioni nei periodi in cui i diritti dei Titolari di Quote di

richiedere il rimborso delle proprie Quote sono sospesi. Le disposizioni generali sulle procedure di rimborso (descritte nelle pertinenti Informazioni sui Comparti) si applicano in ugual modo alle conversioni.

I proventi relativi ai rimborsi del Comparto Originario verranno utilizzati per la sottoscrizione di Quote del Comparto Target.

Il numero di Quote da emettere nel Comparto Target sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$A = \frac{B \times C \times D}{E}$$

Dove

- A = numero di Quote del Comparto Target da attribuire
- B = numero di Quote del Comparto Originario convertite
- C = Prezzo di Rimborso per Quota nel Giorno di Negoziazione pertinente per il Comparto Originario
- D = il fattore di conversione valutaria stabilito dall'Agente Amministrativo che rappresenta il tasso di cambio effettivo per il regolamento nel Giorno di Negoziazione pertinente applicabile al trasferimento di attività tra i Comparti interessati (qualora le valute di base dei relativi Comparti siano diverse) o laddove le valute di base dei relativi Comparti siano uguali D = 1
- E = Prezzo di Sottoscrizione per Quota nel Giorno di Negoziazione pertinente per il Comparto Target.

Qualsiasi utile o perdita su cambi derivante dalla conversione dovrà essere sostenuto/a dal Titolare di Quote che effettua la conversione.

Ai fini della conversione, è importante notare che esistono due tipi di Comparti, quelli per i quali il Giorno di Negoziazione coincide con il Giorno Lavorativo in cui viene ricevuta la richiesta di sottoscrizione o di rimborso (i "Fondi GG") e quelli per i quali il Giorno di Negoziazione coincide con il Giorno Lavorativo successivo al giorno in cui è stata ricevuta la richiesta di sottoscrizione o di rimborso (i "Fondi GG-1"). I dettagli che illustrano se un Comparto è un Fondo GG o GG-1 sono contenuti nelle pertinenti Informazioni sui Comparti.

Ogniquale volta un Titolare di Quote desideri effettuare una conversione in entrata o in uscita di un Fondo GG-1 da o verso un Fondo GG, il Fondo GG verrà trattato come se fosse un Fondo GG-1 ed entrambe le parti della conversione saranno effettuate il Giorno di Negoziazione successivo del Fondo GG-1.

5.5 Trasferimenti

Le Quote sono (salvo per quanto indicato di seguito) liberamente trasferibili e possono essere trasferite per iscritto con un modulo approvato dal Gestore. Il Gestore può rifiutarsi di registrare il trasferimento di una o più Quote laddove risulti che esso potrebbe tradursi nella proprietà legale o beneficiaria della/e Quota/e da parte di un soggetto che non sia un Detentore Qualificato o che, nella sola opinione del Gestore,

potrebbe esporre il Fondo a conseguenze fiscali o normative avverse. Il Gestore può inoltre rifiutarsi di registrare un trasferimento di Quote qualora, immediatamente dopo il trasferimento, il cessionario proposto non dovesse detenere la Partecipazione Minima di tali Quote applicabile oppure qualora il cessionario non dovesse presentare all'Amministratore la necessaria documentazione antiriciclaggio.

Il Fondo sarà soggetto all'imposta irlandese sul valore delle Quote trasferite, all'aliquota applicabile, a meno che non abbia ricevuto dal Titolare di Quote un'adeguata dichiarazione giurata nella forma prescritta, la quale attesti che il Titolare di Quote non è un Residente in Irlanda né un Residente Abituale in Irlanda, secondo la definizione di tali termini riportata nella Sezione 8 ("Regime Fiscale"), in relazione al quale è necessario detrarre imposte. Il Fondo si riserva il diritto di vendere il numero di Quote detenute dal cedente necessario a estinguere gli oneri fiscali derivanti.

5.6 Sottoscrizione, conversione e rimborso di Quote tramite una Piattaforma / altri Mezzi Elettronici / l'utilizzo di servizi d'intermediazione

La sottoscrizione iniziale o successiva, la conversione e il rimborso di Quote possono essere effettuati tramite una piattaforma o altri mezzi elettronici (a condizione che tali mezzi elettronici siano conformi ai requisiti della Banca Centrale) per la trasmissione all'Agente Amministrativo. Tutte le istruzioni riguardanti i pagamenti e le negoziazioni possono essere ottenute attraverso la piattaforma o altri mezzi elettronici.

Qualora le richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso di Quote vengano effettuate attraverso una piattaforma o altri mezzi elettronici, agli investitori potranno essere applicate differenti procedure di sottoscrizione, conversione e rimborso nonché differenti limiti temporali. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che tali differenti procedure o limiti temporali imposti dalla piattaforma o da altri mezzi elettronici non influiranno sulle procedure di negoziazione (in particolare sul termine ultimo per le richieste di operazioni) indicate nelle pertinenti Informazioni sui Comparti. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che potrebbero non essere in grado di sottoscrivere, convertire o richiedere il rimborso di Quote acquistate per il tramite di una piattaforma o di altri mezzi elettronici nei Giorni di Negoziazione del Comparto in cui la piattaforma o gli altri mezzi elettronici non siano aperti per le attività.

Coloro che investono in Quote tramite un servizio di intermediazione (attraverso una piattaforma o in altro modo) devono essere consapevoli del fatto che sarà l'intermediario, e non l'investitore, a essere registrato come Titolare di Quote del relativo Comparto.

L'investimento tramite piattaforme o altri mezzi elettronici ovvero l'utilizzo di servizi di intermediazione potrebbe comportare spese per gli investitori. Tali commissioni non sono commissioni dovute al Gestore in relazione alla sottoscrizione, alla conversione e al rimborso di Quote e il Gestore non ha controllo sulle stesse.

6. Commissioni e spese

6.1 Spese di Costituzione del Comparto

Ciascun Comparto dovrà sostenere le proprie Spese di Costituzione, stimate intorno a € 10.000 per Comparto. Tutte le commissioni e le spese relative alla costituzione di eventuali nuove Classi o nuovi Comparti saranno sostenute dalla relativa Classe o dal relativo Comparto e ammortizzate durante i primi cinque esercizi finanziari di vita di tale Classe o Comparto, ovvero in altro periodo stabilito dal Gestore.

6.2 Commissioni dei Fornitori di Servizi

6.2.1 Commissioni di gestione

Il Gestore ha la facoltà di addebitare una commissione calcolata come percentuale annua del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe di ciascun Comparto. L'importo della commissione di gestione annua massima e i dettagli dell'attuale commissione di gestione a carico di ciascuna Classe di ciascun Comparto sono riportati in Allegato V.

Alle varie Classi di Quote di uno stesso Comparto possono essere applicate percentuali differenti. Il Gestore sarà responsabile di detrarre da tale commissione tutte le commissioni del Gestore degli Investimenti (il quale, a sua volta, detrarrà dalle proprie commissioni le commissioni dell'eventuale Subgestore degli Investimenti). Le spese vive del Gestore, del Gestore degli Investimenti e del Subgestore degli Investimenti saranno a carico del Comparto.

Se un Comparto investe in quote di un OICVM o di un altro organismo di investimento collettivo (assieme "OICR") gestiti, direttamente o attraverso delega, dal Gestore o da un'altra società legata al Gestore per effetto di una gestione o di un controllo comune o di una considerevole partecipazione diretta o indiretta di oltre il 10% del capitale o dei voti, il Gestore o tale altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione, rimborso o gestione agli investimenti del Comparto nelle quote di tali altri OICR.

6.2.2 Accordi sulle Commissioni

Quando forniscono servizi e attività d'investimento nonché servizi accessori ai loro clienti (ivi compreso il Fondo), il Gestore o il Gestore degli Investimenti non versano a né accettano da terzi, o soggetti che agiscono per conto di terzi (ad eccezione dei propri clienti o di soggetti che agiscono per conto di tali clienti) alcun onorario, commissione o benefit monetario o non monetario in relazione alla fornitura dei propri servizi e attività d'investimento nonché servizi accessori ai rispettivi clienti, tranne nel caso in cui:

- (a) ciò sia finalizzato a migliorare la qualità del servizio in questione a vantaggio del cliente e non sia di ostacolo nell'adempimento dell'obbligo ad agire in modo equo, onesto e professionale nel migliore interesse dei clienti; oppure
- (b) si tratti di un benefit non monetario accettabile di trascurabile entità.

6.2.3 Commissioni del *Trustee*

Il *Trustee* ha diritto a commissioni calcolate come percentuale annua del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto pagabili a valere sul patrimonio di ciascun Comparto sulla base del Valore Patrimoniale Netto medio di ciascun Comparto pari a non oltre lo 0,05% del patrimonio netto medio annuo.

Il *Trustee* ha diritto a essere rimborsato, attingendo al patrimonio di ciascun Comparto, di tutte le commissioni della banca subdepositaria, le spese e le commissioni operative concordate (che saranno addebitate alle normali tariffe commerciali) nonché delle ragionevoli spese vive opportunamente documentate dallo stesso sostenute nell'adempimento dei propri doveri ai sensi dell'Atto Istitutivo.

6.2.4 Commissioni dell'Agente Amministrativo

L'Agente Amministrativo ha diritto a commissioni calcolate come percentuale annua del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto pagabili a valere sul patrimonio di ciascun Comparto sulla base del Valore Patrimoniale Netto medio di ciascun Comparto pari a non oltre lo 0,25% del patrimonio netto medio annuo.

L'Agente Amministrativo ha inoltre diritto a ricevere una commissione per i servizi di trasferimento pari rispettivamente a US\$ 10 e US\$ 25 per ciascuna transazione di trasferimento automatizzata e manuale, incluse tutte le operazioni di sottoscrizione, rimborso, trasferimento, conversione e distribuzione.

L'Agente Amministrativo ha altresì diritto a essere rimborsato di tutte le ragionevoli spese opportunamente documentate, da lui sostenute per conto del Fondo.

6.3 Spese a carico dei Titolari di Quote

6.3.1 Commissione Iniziale

Ai sensi dell'Atto Istitutivo, il Gestore può addebitare una commissione iniziale al momento dell'emissione delle Quote di qualunque Classe fino a un massimo del 5% per transazione del Prezzo di Sottoscrizione; tale commissione sarà dovuta al Gestore o a qualsiasi agente di vendita o distributore dallo stesso nominato. Informazioni sulla Commissione Iniziale dovuta in relazione a ciascuna Classe di Quote sono contenute, ove applicabile, nell'Allegato V. Il Gestore può, a sua assoluta discrezione, non applicare la/e suddetta/e commissione/i (in tutto o in parte) ovvero operare una differenziazione tra i richiedenti rispetto all'ammontare della/e stessa/e. Il Gestore può inoltre scontare, parzialmente o integralmente, la commissione iniziale applicata a qualsiasi investitore.

6.3.2 Commissione di Conversione

I Titolari di Quote possono effettuare conversioni a titolo gratuito da una Classe di un Comparto originario ad una Classe ammessa di un nuovo Comparto in qualunque periodo contabile. In seguito, a discrezione del Gestore, verranno applicate una commissione di conversione pari al 2% del Valore Patrimoniale Netto delle Quote del Comparto originario soggette a conversione in relazione a ciascuna conversione effettuata entro un anno dalla data di sottoscrizione iniziale di tali Quote e una commissione di conversione pari all'1% in

relazione a ciascuna conversione successiva fino a un massimo di 5 conversioni per periodo contabile. Per ogni ulteriore conversione verrà applicata, a discrezione del Gestore, una commissione di conversione non superiore al 5%.

6.4 Commissione di Distribuzione

Il Gestore ha nominato il Gestore degli Investimenti Distributore Principale del Fondo. Fatta eccezione per le Quote di Classe E, il Distributore Principale ha diritto a una commissione di distribuzione relativamente a tutte le Classi di Quote, che dovrà essere versata dal Gestore attingendo al proprio patrimonio.

La commissione dovuta al Distributore Principale in relazione alle Quote di Classe E dovrà essere pagata attingendo direttamente al patrimonio attribuibile in via esclusiva alle Quote di Classe E del relativo Comparto. La commissione di distribuzione viene calcolata giornalmente e pagata mensilmente in via posticipata a un'aliquota annua dello 0,75% massimo annuo sulle Quote pertinenti ed è conteggiata sul Valore Patrimoniale Netto medio giornaliero delle Quote interessate.

Il Distributore Principale intende pagare la totalità o una parte della commissione a intermediari finanziari per i servizi prestati al Fondo. Il Distributore Principale fornirà i propri servizi a tutti i Titolari di Quote. A sua esclusiva discrezione, il Distributore Principale può decidere di rinunciare in tutto o in parte a tale commissione in relazione a qualsiasi Quota.

6.4 Commissione di Copertura delle Classi di Quote

I costi e le/i relative/i passività/benefici derivanti dagli strumenti sottoscritti a fini di copertura dell'esposizione valutaria a favore di una particolare Classe Con Copertura di un Comparto saranno attribuibili esclusivamente a tale Classe Con Copertura. Ogni Classe Con Copertura sarà soggetta ad una commissione di copertura delle classi di quote separata pari allo 0,03% annuo calcolata sul Valore Patrimoniale Netto medio giornaliero della relativa Classe. Questa commissione di copertura sarà calcolata e verrà pagata trimestralmente in via posticipata direttamente a valere sul patrimonio attribuibile alla relativa Classe Con Copertura.

6.5 Spese a carico del Fondo

In aggiunta a quanto precede, il Gestore pagherà, attingendo al patrimonio di ciascun Comparto:

- (a) eventuali commissioni relative alla diffusione delle informazioni riguardanti il Valore Patrimoniale Netto e il Valore Patrimoniale Netto per Quota (compresa la pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto);
- (b) le imposte di bollo;
- (c) le tasse;
- (d) le spese di intermediazione o di altro tipo sostenute per l'acquisizione e la cessione degli Investimenti;
- (e) le commissioni e le spese della società di revisione, dei consulenti fiscali, legali e di altri tipo del Fondo o di qualunque Comparto;
- (f) le commissioni connesse alla quotazione delle Quote su qualsiasi borsa valori;
- (g) le commissioni di rating e indici (se previste);

- (h) i contributi per i finanziamenti di settore della Banca Centrale;
- (i) le commissioni e le spese legate alla distribuzione delle Quote e i costi di registrazione del Fondo nelle giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda;
- (j) i costi di redazione, stampa e distribuzione del Prospetto, delle relazioni, dei bilanci, di eventuali memoranda esplicativi e della corrispondenza con gli investitori;
- (k) eventuali spese di traduzioni necessarie;
- (l) eventuali costi sostenuti in seguito agli aggiornamenti periodici del Prospetto oppure a variazioni legislative o all'introduzione di nuove leggi (compresi eventuali costi sopportati per rispettare qualsiasi codice applicabile, avente o meno forza di legge);
- (m) eventuali altre commissioni e spese relative alla gestione e all'amministrazione del Fondo o attribuibili agli Investimenti dei Comparti; e
- (n) in relazione a ciascun periodo contabile del Fondo nel quale le spese sono determinate, la quota (eventuale) delle spese di costituzione ammortizzata in quell'esercizio.

Le Commissioni di Amministrazione, le Commissioni di Gestione, le Commissioni del *Trustee* e le altre spese, a seconda del caso, matureranno su base giornaliera e saranno corrisposte mensilmente in via posticipata.

Tutte le commissioni e le spese nonché le Imposte e gli Oneri verranno addebitati al Comparto (e alla relativa Classe, se del caso) in relazione a cui sono stati sostenuti oppure, qualora il Gestore ritenga che una spesa non sia attribuibile a nessun Comparto (o relativa Classe), essa verrà di norma attribuita a Classi di tutti i Comparti, in maniera proporzionale al Valore Patrimoniale Netto dei Comparti interessati e delle loro rispettive Classi. Le spese di un Comparto che siano direttamente attribuibili a una specifica Classe di Quote vengono addebitate tenuto conto del reddito disponibile per la distribuzione ai titolari di tali Quote. In caso di commissioni e spese di natura regolare o ricorrente, come gli onorari di revisione, il Gestore può calcolare tali commissioni e spese effettuando una stima preventiva su periodi annuali o di altra durata e accantonando l'importo suddiviso in parti uguali su qualsiasi periodo.

Si fa rilevare ai potenziali investitori che, in talune giurisdizioni, possono essere addebitate commissioni aggiuntive in relazione alla sottoscrizione, al rimborso e alla conversione di Quote che sono fissate a livello locale dalla banca corrispondente, dall'istituzione finanziaria o dall'agente pagatore dell'investitore.

7. Fattori di Rischio

Si raccomanda ai potenziali investitori di valutare i seguenti fattori di rischio prima di investire in un Comparto. Eventuali fattori di rischio aggiuntivi per i vari Comparti verranno descritti nelle pertinenti Informazioni sui Comparti.

7.1 Informazioni Generali

Non vi è alcuna garanzia che si realizzi un apprezzamento del valore degli investimenti, né che l'obiettivo d'investimento dei singoli Comparti venga raggiunto. Il valore degli Investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo originariamente investito in un qualsiasi Comparto. La differenza in un determinato momento tra il costo della sottoscrizione di Quote e l'ammontare ricevuto all'atto del rimborso di Quote indica che qualsiasi investimento in un qualunque Comparto va considerato come un investimento a medio-lungo termine. L'investimento dev'essere effettuato soltanto da soggetti in grado di sopportare un'eventuale perdita.

7.2 Rischio d'Investimento

Il valore delle Quote di un Comparto può aumentare o diminuire a seconda delle condizioni economiche, politiche, normative, di mercato e di altre condizioni in grado di influire sugli Investimenti del Comparto. L'investimento in Quote di un Comparto è maggiormente volatile e rischioso di altre forme d'investimento.

7.3 Rischio Valutario

Le oscillazioni tra la valuta di denominazione di una Classe senza copertura valutaria o la valuta degli Investimenti e la Valuta di Base del Comparto possono influire negativamente sul Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe senza copertura valutaria o del Comparto.

In merito alle Classi Con Copertura, l'esposizione valutaria tra la valuta di denominazione di una Classe Con Copertura e la Valuta di Base del relativo Comparto non supererà il 105% del Valore Patrimoniale Netto della Classe Con Copertura e le posizioni con copertura insufficiente non dovranno scendere sotto il 95% della quota del Valore Patrimoniale Netto della rispettiva Classe Con Copertura che è coperta contro il rischio valutario. La strategia di copertura valutaria delle Classi Con Copertura può limitare in misura sostanziale il potenziale di utile dei Titolari di Quote di una particolare Classe Con Copertura, se la valuta di tale Classe perde valore contro la Valuta di Base e/o la valuta in cui sono denominate le attività del Fondo. I costi e i profitti/perdite derivanti dalla valuta di copertura maturano soltanto per la Classe Con Copertura interessata.

7.4 Rischio di Liquidità

In specifiche condizioni di mercato potrebbe risultare difficile comprare o vendere investimenti per il Comparto. Ad esempio, i titoli delle società di minori dimensioni possono essere scambiati meno frequentemente e in volumi più esigui, soprattutto nelle fasi di forte tensione sui mercati. Pertanto, potrebbe non essere possibile acquistare o vendere tali investimenti nel momento prescelto, a un prezzo vicino all'ultima quotazione di mercato o nei volumi desiderati. Il Gestore potrebbe essere costretto ad acquistare o vendere

tali investimenti in ragione degli acquisti o delle vendite di Quote del Comparto da parte dei Titolari di Quote.

A seconda delle condizioni di mercato prevalenti in quel momento, ciò potrebbe causare una diminuzione significativa del valore del Comparto.

7.5 Rischio di Sospensione

Si ricorda agli investitori che in determinate circostanze il loro diritto a vendere Quote potrebbe essere sospeso (si veda oltre la Sezione 9.3.4).

7.6 Rischio Fiscale

Si richiama l'attenzione degli investitori sui rischi tributari legati all'investimento nei Comparti del Fondo. Per maggiori informazioni si veda la Sezione 8 ("Regime fiscale").

7.7 Rischio di gestione

Ogni portafoglio di investimenti gestito attivamente è soggetto al rischio che il relativo consulente non selezioni adeguatamente i titoli che lo compongono. Il Gestore degli Investimenti applica le proprie tecniche e analisi dei rischi nel prendere le decisioni riguardanti gli investimenti di un Comparto, ma non vi è garanzia che tali tecniche e analisi daranno i risultati sperati.

7.8 Rischio legato al Modello d'Investimento

Nel cercare di raggiungere gli obiettivi d'investimento dei Comparti, il Gestore degli Investimenti si avvale di raccomandazioni generate da modelli quantitativi esclusivi di analisi di proprietà del gruppo di società di AXA Investment Managers e da queste gestiti. L'impiego dei modelli quantitativi è un processo molto complesso che coinvolge centinaia di migliaia di punti di dati e impostazioni codificati nel software informatico; il Gestore degli Investimenti e le sue affiliate eseguono la revisione di questi codici e delle varie componenti dei modelli con l'intento di assicurare che siano opportunamente adattati e graduati per riflettere i punti di vista del Gestore degli Investimenti riguardo alle potenziali implicazioni di eventi e fattori esterni in evoluzione, compreso il mercato economico e finanziario soggetto a mutazioni costanti, e altre condizioni. Questo processo comporta l'esecuzione di valutazioni e un certo numero di incertezze intrinseche. I punti di vista del Gestore degli Investimenti, compresi quelli relativi a configurazione, taratura e adattamenti ottimali dei modelli, possono modificarsi nel tempo a seconda delle circostanze, delle informazioni che il Gestore degli Investimenti e le sue affiliate hanno a disposizione e di altri fattori.

Sebbene il Gestore degli Investimenti cerchi di assicurare che i modelli siano adeguatamente sviluppati, gestiti e implementati su base continuativa, di tanto in tanto possono presentarsi tarature non ottimali dei modelli e problemi simili; né il Gestore degli Investimenti né le sue affiliate possono garantire che i modelli siano sempre in condizioni di taratura e configurazione ottimali. Inoltre, i complessi processi di gestione degli investimenti quantitativi come quelli utilizzati dal Gestore degli Investimenti presentano rischi inerenti di involontari errori umani, errori di negoziazione, sviluppo e implementazione del software e così via. Sebbene la politica del Gestore degli Investimenti sia di affrontare tempestivamente eventuali errori una volta individuati, non può essere in alcun modo garantito che il processo di investimento globale sia esente da errori o che produca i risultati desiderati.

Non vi è garanzia che i Gestori degli Investimenti siano effettivamente in grado di implementare in maniera continuativa le proprie strategie quantitative.

7.9 Rischio associato alle Operazioni di Prestito Titoli

I contratti di prestito titoli saranno di norma conclusi conformemente agli accordi principali di riferimento di settore, quale il *Global Master Securities Lending Agreement* (commissionato dalla *International Securities Lending Association*). Nel caso in cui un Comparto concluda contratti di prestito di titoli, i Titolari di Quote devono essere consapevoli che, come in qualunque caso di estensione di credito, sussistono rischi di ritardo e recupero. Qualora il mutuatario dei titoli fallisse o non adempiesse ai suoi obblighi ai sensi del contratto di prestito titoli, sarà fatto ricorso alla garanzia finanziaria fornita dal Comparto in relazione a tale operazione. Mentre è inteso che il valore della garanzia finanziaria ricevuta sarà sempre uguale o superiore al valore dei titoli prestati, nel caso di un improvviso movimento al rialzo del mercato, vi è il rischio che il valore della garanzia finanziaria scenda al di sotto del valore dei titoli trasferiti. In caso di inadempienza, mentre la liquidità può essere recuperata, esiste il rischio di non poter riacquistare i titoli effettivi. Inoltre, il coinvolgimento in operazioni di prestito titoli e i contratti di garanzia finanziaria associati possono esporre un Comparto ad un maggior livello di rischio (essendo il rischio associato all'applicazione imprevista di leggi o regolamenti ad una transazione oppure un rischio che insorge ove un contratto alla base di una transazione risulta non legalmente eseguibile o non correttamente documentato).

7.10 Rischio di Controparte

Informazioni Generali

Si tratta del rischio di insolvenza (o di mancato adempimento di qualsiasi obbligo contrattuale) delle controparti della Società per transazioni in strumenti finanziari derivati OTC e/o per operazioni di prestito titoli e/o di pronti contro termine.

Utilizzo di un'unica controparte

L'utilizzo di un'unica controparte, come un broker o una banca depositaria, concentra il rischio di credito. Qualora tale controparte venisse a trovarsi in difficoltà finanziarie, e anche se un Comparto riuscisse poi a recuperare interamente il proprio capitale, le operazioni in titoli di tale Comparto potrebbero nel frattempo risentirne in modo sostanziale, causando perdite anche ingenti.

7.11 Rischio legato all'Intermediario e Rischio di Subcustodia

Un Comparto è esposto al rischio di credito delle controparti degli intermediari, degli operatori e delle borse valori attraverso i quali effettua i suoi scambi, sia che esso concluda transazioni in borsa sia che le concluda fuori borsa. Un Comparto può essere soggetto al rischio di perdite di proprie voci di attivo (ossia di attività depositate come margine o garanzia finanziaria) detenute da un intermediario in caso di fallimento o frode dell'intermediario stesso, di fallimento o frode dell'eventuale intermediario incaricato della compensazione, tramite il quale il primo esegua e compensi le transazioni per conto di un Comparto, ovvero di fallimento o frode di un istituto di compensazione. Gli Investimenti di un

Comparto potranno essere registrati a nome di una banca subdepositaria nel caso in cui, a causa della natura della legge o della prassi di mercato di una determinata giurisdizione, ciò corrisponda alla normale prassi di mercato, non sia possibile fare altrimenti o questo sia un modo più efficiente di detenere tali Investimenti. In determinate circostanze, l'inadempienza di una banca subdepositaria si tradurrà in una perdita delle attività da questa custodite.

7.12 Rischio legato al Pagamento tramite Intermediari

I potenziali investitori che scelgono o hanno l'obbligo, ai sensi di regolamenti locali, di pagare o ricevere le somme a fini di sottoscrizione o di rimborso tramite un intermediario (ad esempio, un agente pagatore) sono esposti al rischio di credito nei confronti di tale intermediario per quanto riguarda:

- (a) Le somme a fini di sottoscrizione, per il periodo nel quale dette somme sono depositate su un conto a nome di tale intermediario; e
- (b) Le somme a fini di rimborso pagate dal Fondo a tale intermediario e dovute all'investitore in questione.

7.13 Rischio Politico, Economico, di Convertibilità e di Regolamentazione

Il valore del patrimonio di un Comparto può risentire di incertezze quali avvenimenti in campo politico, variazioni normative e incertezze politiche che potrebbero derivare dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, variazioni delle politiche dei governi, variazioni del regime fiscale, restrizioni agli investimenti esteri e al rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie o altri eventi economici o politici (ad esempio, se le disposizioni, tra cui misure di austerità e riforme, adottate dai governi dei paesi europei, dalle banche centrali e da altre autorità per affrontare gli attuali problemi economici e finanziari nell'Area Euro non funzionano, ciò potrebbe avere conseguenze negative) o avvenimenti riguardanti leggi e regolamenti dei paesi in cui s'investe. Inoltre, le infrastrutture legali nonché le norme di contabilità, revisione e rendicontazione di alcuni paesi in cui possono essere effettuati gli Investimenti potrebbero non fornire agli investitori lo stesso livello di protezione e informazione normalmente disponibile nei principali mercati. Uno qualsiasi di questi eventi può aumentare i rischi di volatilità, liquidità, credito, convertibilità e valuta legati agli investimenti in una regione da essi colpita.

7.14 Rischio legato alle Restrizioni alla Proprietà Straniera

Taluni governi impongono restrizioni agli investimenti esteri nelle società costituite nella loro giurisdizione, ad esempio per il timore di perdere la propria sovranità nazionale. Qualora il Gestore degli Investimenti sottoscriva titoli che divengano soggetti a restrizioni in materia di proprietà estera, questi potrebbe venire a conoscenza in ritardo di tali restrizioni. Ciò potrebbe comportare il rimborso obbligatorio dei titoli da parte del Gestore degli Investimenti, in circostanze in cui diversamente sarebbe preferibile conservarli, causando così una perdita a uno dei Comparti.

7.15 Rischio legato ai Mercati Emergenti

Alcuni Comparti possono investire in titoli di emittenti ubicati in paesi emergenti. I paesi emergenti comprendono: (i) paesi generalmente considerati a reddito basso o medio dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (comunemente nota come Banca mondiale) e/o l'International Finance Corporation, oppure (ii) paesi classificati come emergenti dalle Nazioni Unite o comunque ritenuti tali dalle loro stesse autorità, oppure (iii) paesi con una capitalizzazione di mercato inferiore al 3% dell'indice Morgan Stanley Capital World. Gli investimenti in società aventi sede in paesi emergenti possono essere soggetti a rischi più elevati, il che li rende più volatili rispetto a quelli effettuati nei paesi sviluppati.

Tali rischi comprendono:

- (i) minore stabilità sociale, politica ed economica;
- (ii) possibilità che le ridotte dimensioni dei mercati di tali titoli e il volume di scambi basso o inesistente possano determinare una mancanza di liquidità e una maggiore volatilità dei prezzi;
- (iii) esistenza di determinate politiche nazionali in grado di limitare le opportunità d'investimento, incluse restrizioni agli investimenti in emittenti o settori considerati di fondamentale importanza per gli interessi nazionali;
- (iv) regime fiscale estero;
- (v) assenza di strutture giuridiche sviluppate che regolino gli investimenti privati o esteri o che consentano di ottenere riparaazione per i danni alla proprietà privata;
- (vi) assenza, fino a pochi anni fa in molti paesi in via di sviluppo, di una struttura per il mercato dei capitali o di un'economia di mercato; e
- (vii) possibilità che i recenti sviluppi economici in senso positivo di alcuni paesi emergenti possano subire un rallentamento o un'inversione, a causa di avvenimenti politici o sociali imprevedibili in tali paesi.

Inoltre, molti paesi emergenti hanno registrato per molti anni tassi di inflazione alti o, in alcuni periodi, estremamente elevati. Inflazione e rapide fluttuazioni dei tassi d'inflazione hanno avuto, e potrebbero continuare ad avere, ripercussioni negative sulle economie e sui mercati azionari di certi paesi.

Gli investimenti in paesi emergenti comportano rischi legati alla possibilità di nazionalizzazioni, espropriazioni e confische, e a leggi restrittive sul controllo valutario. In caso di espropriazione di proprietà senza adeguato indennizzo, un Comparto che investa in paesi emergenti potrebbe perdere una parte sostanziale di qualsiasi investimento da esso effettuato nel paese interessato. Taluni paesi emergenti, inoltre, potrebbero non adottare principi contabili. Infine, anche se le valute di alcuni paesi emergenti, come taluni stati dell'Europa orientale, si possono convertire in euro, i tassi di conversione sono in certi casi "artificiali" rispetto ai reali valori di mercato e possono risultare sfavorevoli per i Titolari di Quote.

In alcuni paesi emergenti un investitore può effettuare il rimpatrio, vale a dire il trasferimento, verso il proprio paese d'origine, di redditi da investimento, capitale e proventi relativi ai rimborsi, soltanto previa registrazione o autorizzazione governativa. Un Comparto che investa in paesi emergenti potrebbe risentire negativamente di eventuali ritardi o di un

rifiuto alla concessione di qualsiasi registrazione o autorizzazione governativa per tale rimpatrio. I paesi emergenti sono inoltre generalmente caratterizzati da economie fortemente dipendenti dagli scambi internazionali e di conseguenza sono stati, e potrebbero continuare a essere, influenzati negativamente da barriere agli scambi, controlli sui cambi, rettifiche controllate dei valori relativi delle valute e altre misure protezionistiche imposte o negoziate dai paesi in cui effettuano gli scambi.

In certi paesi emergenti i sistemi di negoziazione e di liquidazione possono non essere altrettanto affidabili quanto quelli presenti in mercati più sviluppati e questo può comportare ritardi nel realizzare gli investimenti. In più, le prassi di mercato relative al regolamento delle transazioni in titoli e alla custodia delle attività in tali mercati possono comportare rischi materiali per ciascun Comparto che investa in paesi emergenti. A causa dei sistemi postali e bancari locali, inoltre, non vi è garanzia che tutti i diritti connessi ai titoli acquistati da un Comparto che investa in paesi emergenti (anche in relazione ai dividendi) possano essere realizzati. Il Gestore, il Gestore degli Investimenti, il *Trustee*, l'Agente Amministrativo e i loro agenti non rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione riguardanti l'esecuzione, la performance o il regolamento, la compensazione e la registrazione di transazioni eseguite nei mercati emergenti.

I potenziali investitori devono essere consapevoli che la custodia di titoli nei paesi emergenti comporta rischi e considerazioni che normalmente non si applicano al regolamento di transazioni e al servizio di custodia delle attività nei paesi più sviluppati. In situazioni, per esempio, di insolvenza di una banca subdepositaria o di un responsabile per le registrazioni, o in caso di applicazione retroattiva di una legge, il Gestore degli Investimenti potrebbe non essere in grado di stabilire la proprietà degli investimenti e potrebbe di conseguenza subire perdite. Il Gestore degli Investimenti si potrebbe trovare nell'impossibilità di far valere i propri diritti nei confronti di terzi.

I servizi di custodia sono molto spesso poco sviluppati e nonostante il Gestore farà in modo di implementare meccanismi di controllo, tra cui la selezione di agenti per registrare i titoli dei mercati emergenti per conto di ciascun Comparto che investa in paesi emergenti, permane tuttavia un forte rischio per le transazioni e la custodia dei titoli di mercati emergenti.

7.16 Rischio legato agli Investimenti in Russia

Qualora un Comparto investa in Russia, gli investitori devono essere consapevoli che in tale paese le leggi in materia d'investimento in titoli e regolamentazione sono state create ad hoc e non sempre sono aggiornate rispetto agli sviluppi del mercato. Ciò può essere causa di ambiguità d'interpretazione e di un'applicazione incoerente e arbitraria della normativa. Gli investitori devono inoltre tenere presente che in questo paese le procedure di monitoraggio e applicazione delle norme in vigore sono ancora rudimentali.

I titoli azionari in Russia sono dematerializzati e l'unica prova che ne attesta la proprietà è l'annotazione del nome dell'azionista sul registro delle azioni dell'emittente. Il concetto di obbligo fiduciario non è ben definito, quindi gli azionisti possono subire perdite o diluizioni del proprio investimento come conseguenza di atti di gestione senza la possibilità di ottenere un equo risarcimento per vie legali.

Le norme che regolano la *corporate governance* non esistono o sono inadeguate, e offrono pertanto scarsa protezione agli azionisti di minoranza.

7.17 Rischio associato all'investimento in Azioni A cinesi tramite il programma *Stock Connect*

Alcuni Comparti possono investire nelle Azioni A cinesi tramite il programma *Stock Connect*. Le Azioni A cinesi sono in genere disponibili solo per investimenti da parte di residenti della PRC o della Cina continentale o di investitori esteri mediante strutture rigidamente regolamentate. Il programma *Stock Connect* è una struttura che consente a investitori esteri di operare su Azioni A cinesi fornendo un accesso biunivoco al mercato mediante le borse valori di Hong Kong, Shanghai e Shenzhen. In aggiunta ai rischi di cui alle sezioni Rischio legato ai Mercati Emergenti e Rischio Politico, Economico, di Convertibilità e di Regolamentazione, l'investimento da parte dei Comparti mediante il programma *Stock Connect* è altresì associato ai rischi illustrati di seguito.

Limiti agli investimenti

Il programma *Stock Connect* è soggetto a limiti di quota che si applicano indifferentemente a tutti i partecipanti fino ad esaurimento secondo la priorità d'arrivo. Quando il limite viene superato, gli ordini d'acquisto vengono respinti, mentre quelli di vendita non subiscono alcuna ripercussione. Pertanto, i limiti di quota potrebbero ridurre la capacità di un Comparto di investire tempestivamente in Azioni A cinesi tramite il programma *Stock Connect*, e detto Comparto potrebbe non essere in grado di perseguire efficacemente la propria strategia d'investimento.

In aggiunta, un determinato titolo potrebbe essere rimosso dall'elenco degli strumenti ammessi alla negoziazione tramite *Stock Connect*, nel qual caso il Comparto non potrà acquistarlo ma solamente venderlo. Ciò potrebbe pregiudicare la capacità del Comparto di eseguire la propria strategia d'investimento.

Ciascuna delle borse valori partecipanti al programma *Stock Connect* si riserva la facoltà di sospendere le contrattazioni ove necessario per assicurare operazioni di mercato eque e ordinate e una gestione prudente dei rischi. Un'eventuale sospensione sarebbe subordinata all'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza competente. Una tale sospensione potrebbe incidere negativamente sulla capacità di un Comparto di accedere ai mercati azionari della PRC o della Cina continentale.

Il programma *Stock Connect* è operativo soltanto nei giorni in cui i mercati della Cina e di Hong Kong sono entrambi aperti alle contrattazioni e in cui le banche in entrambi i mercati sono aperte nei corrispondenti giorni di regolamento. Potrebbero pertanto verificarsi occasioni in cui per il mercato della PRC o della Cina continentale sia un normale giorno di contrattazione ma un Comparto sia impossibilitato ad eseguire operazioni in Azioni A cinesi tramite *Stock Connect* poiché tale giorno non è un giorno di contrattazione a Hong Kong. Il Comparto sarebbe così esposto a rischi di fluttuazioni dei prezzi delle Azioni A cinesi nei periodi in cui il programma *Stock Connect* non è operativo.

Rischio valutario e di conversione del RMB

Al momento attuale il RMB non è liberamente convertibile, bensì è soggetto a controlli e restrizioni sui tassi di cambio. Gli investitori che non hanno il RMB come valuta di base sono esposti al rischio di cambio e non vi è alcuna garanzia che il valore del RMB nei confronti delle valute di base degli investitori (ad esempio l'USD) non subirà un deprezzamento. L'eventuale deprezzamento del RMB potrebbe incidere negativamente sul valore dell'investimento o degli investitori nel Fondo. Sebbene il RMB (CNH) *offshore* e il RMB *onshore* (CNY) siano la stessa valuta, vengono negoziati a tassi diversi. Eventuali divergenze tra il CNH e il CNY possono avere ripercussioni negative sugli investitori. In circostanze eccezionali, il pagamento dei rimborsi e/o il pagamento dei dividendi in RMB potrebbe subire ritardi a causa dei controlli e delle restrizioni sui cambi applicabili al RMB.

Rischio operativo

Il programma *Stock Connect* è basato sul funzionamento dei sistemi operativi degli operatori di mercato pertinenti. Gli operatori sono autorizzati a partecipare al programma a condizione che soddisfino determinati requisiti operativi e di gestione del rischio. I regimi di negoziazione titoli e i sistemi legali delle borse valori di Hong Kong e della PRC o della Cina continentale differiscono notevolmente fra loro e gli operatori di mercato potrebbero dover risolvere problemi derivanti da tali differenze su base continuativa.

Non vi sono garanzie che il sistema delle borse valori e quelli degli operatori di mercato funzionino correttamente o che continueranno ad essere adattati ai cambiamenti e agli sviluppi in entrambi i mercati. L'eventuale malfunzionamento dei sistemi potrebbe essere causa di turbative all'operatività delle negoziazioni tramite il programma *Stock Connect*. Ciò potrebbe pregiudicare la capacità di un Comparto di accedere al mercato delle Azioni A cinesi e di perseguire la propria strategia d'investimento.

Inoltre, laddove un Comparto effettui un'operazione di vendita in relazione ad Azioni A cinesi utilizzando il Modello del Conto Speciale Separato (una "Negoziazione di Azioni A cinesi") e tale Negoziazione di Azioni A cinesi non provveda al regolamento tramite uno scambio simultaneo di liquidità e titoli, l'intermediario che esegue tale Negoziazione di Azioni A cinesi sarà obbligato a consentire il mancato regolamento di tale negoziazione, dando origine a una penale di *buy-in* e di mercato obbligatoria (la "Penale"). In tali casi, la Penale sarà sostenuta dal relativo Comparto, a meno che tale mancato regolamento della negoziazione attraverso uno scambio simultaneo di liquidità e titoli sia attribuibile alla negligenza del Gestore degli Investimenti, nel qual caso tali costi saranno sostenuti dal Gestore degli Investimenti.

Problemi di esecuzione

Il programma *Stock Connect* consente lo svolgimento di operazioni tramite uno o più intermediari che siano operatori del mercato. In considerazione dei requisiti di custodia dei Comparti, il Gestore degli Investimenti potrebbe stabilire che sia nell'interesse di un Comparto procedere all'esecuzione delle operazioni su *Stock Connect* unicamente attraverso un operatore di mercato affiliato alla rete di subcustodia del *Trustee*. In tale situazione, il Gestore degli Investimenti, pur consapevole dei propri obblighi di *best execution*, non sarà in grado di effettuare operazioni tramite molteplici intermediari e non potrà avvalersi di un nuovo intermediario senza le necessarie modifiche degli accordi di subcustodia del *Trustee*.

Rischio di Compensazione e Regolamento

HKSCC e ChinaClear hanno istituito rapporti di compensazione e ciascuna è diventata partecipante dell'altra per facilitare la compensazione e il regolamento delle negoziazioni transfrontaliere. Per le negoziazioni transfrontaliere avviate in un mercato, l'istituto di compensazione di tale mercato da un lato compenserà e regolerà con i propri partecipanti alla compensazione e dall'altro si impegnerà a soddisfare gli obblighi di compensazione e di regolamento dei propri partecipanti alla compensazione con l'istituto di compensazione della controparte. In quanto controparte centrale nazionale del mercato dei titoli della PRC, ChinaClear gestisce una rete completa di infrastrutture per la compensazione, il regolamento e la detenzione di titoli. ChinaClear ha istituito un quadro e misure di gestione del rischio che sono approvati e supervisionati dalla CSRC. Le possibilità di insolvenza di ChinaClear sono considerate remote. Nell'ipotesi remota di un'insolvenza di ChinaClear, le responsabilità di HKSCC nelle negoziazioni Northbound in virtù dei suoi contratti di mercato con i partecipanti alla compensazione saranno limitate all'assistere i partecipanti alla compensazione nelle loro rivendicazioni nei confronti di ChinaClear, ma non sarà obbligata a procedere in tal senso. HKSCC in buona fede tenterà di recuperare i titoli in circolazione e le somme da ChinaClear attraverso i mezzi giuridici disponibili o attraverso il processo di liquidazione di ChinaClear, laddove disponibile. In caso di insolvenza di ChinaClear, il relativo Fondo potrebbe subire un ritardo nel processo di recupero o potrebbe non recuperare per intero le proprie perdite derivanti da ChinaClear.

Proprietà dei titoli negoziati su Stock Connect

Le Azioni A cinesi acquistate mediante il programma *Stock Connect* sono detenute dal subdepositario all'interno di conti nel sistema di compensazione del depositario centrale di titoli di Hong Kong. Quest'ultimo, a sua volta, detiene le Azioni A cinesi in qualità di intestatario mediante un conto titoli collettivo registrato a suo nome presso il depositario centrale di titoli della Cina. Di conseguenza, sono coinvolti molteplici quadri giuridici nell'identificazione della titolarità legale delle Azioni A cinesi e, dunque, i servizi di detenzione delle azioni (ad es. l'elaborazione delle distribuzioni di dividendi) comportano rischi operativi maggiori. Un Comparto sarà esposto al rischio di credito associato al depositario centrale di titoli sia a Hong Kong che in Cina, ma né il Gestore né il *Trustee* intrattengono un rapporto di natura legale con tali depositari e pertanto non possono rivalersi direttamente su di essi in caso di perdite derivanti dal loro operato o insolvenza. Anche se il programma *Stock Connect* riconosce la proprietà beneficiaria delle Azioni A cinesi in capo al Comparto, sussiste il rischio che la struttura intestataria possa non essere riconosciuta ai sensi del diritto cinese e, in caso di insolvenza da parte del depositario centrale di titoli a Hong Kong, non è certo se le Azioni A cinesi del Comparto saranno rese disponibili per i creditori di tale depositario centrale di titoli a Hong Kong ovvero considerate come detenute per conto del Comparto. La negoziazione tramite il programma *Stock Connect* non è coperta da protezione degli investitori/fondi di compensazione né a Hong Kong né nella PRC o nella Cina continentale.

7.18 Rischio legato agli Strumenti Finanziari Derivati

- (a) Ciascun Comparto può impiegare tecniche e strumenti atti a garantire una gestione efficiente del portafoglio o a tutelarsi contro il rischio di cambio, anche investendo in strumenti finanziari derivati. Alcuni Comparti, laddove ciò sia dichiarato nella politica d'investimento, possono investire in strumenti finanziari derivati ai fini di investimento diretto. Il tipo e l'entità dei rischi legati a tali tecniche e strumenti variano a seconda delle caratteristiche dello strumento specifico e delle attività di un Comparto nel loro complesso. L'utilizzo di tali strumenti può comportare esposizioni maggiori di quanto lasci supporre il costo dell'investimento. Ciò significa che un investimento anche piccolo in derivati può avere un effetto notevole sulla performance di un Comparto. Inoltre, l'utilizzo di questi strumenti può esporre un Comparto ad un maggior livello di rischio (essendo il rischio associato all'applicazione imprevista di leggi o regolamenti ad una transazione oppure un rischio che insorge ove un contratto alla base di una transazione risulta non legalmente eseguibile o non correttamente documentato).
- (b) Anche il ricorso a *futures* e opzioni su *futures* comporta dei rischi, inclusa la possibilità di perdite maggiori della somma che si è investita nel contratto *futures*. Non è possibile garantire che esista una correlazione tra le oscillazioni dei prezzi dello strumento utilizzato e i titoli del Comparto oggetto di copertura mediante tale strumento. Inoltre, esistono notevoli differenze tra il mercato dei valori mobiliari e quello dei *futures*, differenze che possono dare luogo a una correlazione imperfetta tra i mercati e far sì che l'adozione di una particolare tecnica non raggiunga i fini sperati. Il grado d'imperfezione della correlazione dipende da circostanze quali le variazioni della domanda nel mercato delle speculazioni e le differenze tra strumenti finanziari coperti e strumenti sottostanti ai contratti standard disponibili per gli scambi, in termini di entità dei tassi d'interesse, scadenze e solvibilità dei soggetti emittenti. La decisione circa l'opportunità di utilizzare tecniche di copertura e su quando e come farlo richiede abilità e capacità di giudizio, e anche una copertura ben studiata può rivelarsi in qualche misura inefficace a causa del comportamento del mercato o di tendenze impreviste dei tassi d'interesse.
- (c) I mercati dei *futures* possono limitare l'entità della fluttuazione consentita in un giorno di negoziazione relativamente ai prezzi di determinati contratti *futures*. Il limite giornaliero fissa l'ammontare massimo di cui il prezzo di un contratto *futures* può variare al rialzo così come al ribasso rispetto al prezzo di regolamento del giorno precedente al termine della sessione di negoziazione corrente. Una volta raggiunto il limite giornaliero in un contratto *futures* che sia soggetto a massimale, per quel giorno non potranno più essere effettuati scambi a un prezzo superiore al valore consentito. Il limite giornaliero regola soltanto le oscillazioni dei prezzi in un determinato giorno di negoziazione e non argina quindi le potenziali perdite perché può impedire la liquidazione di posizioni sfavorevoli.

Inoltre, la capacità di aprire e chiudere posizioni in opzioni su contratti *futures* è soggetta alla formazione e al mantenimento di un mercato liquido delle opzioni.

Non vi è garanzia che in una piazza di scambi esista un mercato liquido per una determinata opzione o per un determinato momento.

- (d) L'utilizzo di contratti a termine su valute quale metodo per proteggere il valore del patrimonio di un Comparto dalla diminuzione di valore di una divisa stabilisce un tasso di cambio che potrà essere raggiunto in futuro, ma non elimina le fluttuazioni dei prezzi dei titoli sottostanti. L'utilizzo di contratti a termine su valute può inoltre ridurre i potenziali guadagni che diversamente avrebbero potuto essere realizzati se il valore della divisa fosse divenuto maggiore del prezzo di regolamento del contratto. L'efficacia del ricorso ai contratti a termine dipende dall'abilità del Gestore degli Investimenti nell'analizzare e prevedere i valori relativi delle divise. I contratti a termine modificano l'esposizione del Comparto all'andamento dei tassi di cambio e possono dar luogo a perdite per il Comparto stesso, nel caso in cui le valute non si comportino nel modo previsto dal Gestore degli Investimenti. Il Comparto inoltre può dover sostenere costi notevoli qualora converta attività da una valuta in un'altra.

7.19 Rischio legato al Reinvestimento delle Garanzie Collaterali in Contanti

Se il Gestore degli Investimenti reinveste una garanzia finanziaria in contanti per conto di un Comparto, ne consegue un'esposizione al mercato che si presume generi plusvalenze. Qualora il reinvestimento non raggiunga questo obiettivo e generi invece una perdita, il Comparto si farà carico di tale perdita e sarà tenuto a rendere alla controparte l'intero valore della garanzia in contanti investita in origine (e non il corrente valore di mercato della garanzia in contanti post-reinvestimento). Non esiste inoltre garanzia che il reinvestimento di qualsiasi garanzia in contanti ricevuta da una controparte generi un ritorno sull'investimento sufficiente a pagare qualsiasi interesse dovuto alla controparte secondo i termini della transazione. Il riutilizzo della garanzia in contanti richiede un monitoraggio specifico della liquidità per garantire che un Comparto mantenga in ogni momento un importo sufficiente di contante per adempiere ai propri obblighi.

7.20 Rischio legato all'Utilizzo di Comunicazioni Elettroniche/Email

Il Gestore, il Gestore degli Investimenti e le altre società fornitrici di servizi, così come descritto nella Sezione 9, utilizzano forme elettroniche di comunicazione (tra cui, a titolo non esaustivo la posta elettronica o email) come canale di comunicazione sia tra di loro sia con gli investitori. Ciò implica gli stessi rischi legati a qualsiasi forma elettronica di comunicazione, tra cui, a titolo non esaustivo, il rischio legato all'utilizzo dell'email. Virus, "cavalli di Troia", worm, hacker e altre complicazioni per il software, l'hardware e le apparecchiature di comunicazione possono influire negativamente, alterare o ritardare le comunicazioni elettroniche.

7.21 Rischio legato al Rimborso

Tutti i Comparti vengono negoziati quotidianamente e di volta in volta possono essere soggetti a operazioni di rimborso di notevole entità. Esiste il rischio che il rimborso raggiunga un livello al quale il patrimonio rimanente del Comparto non sia sufficiente per consentire una corretta gestione del Comparto stesso. In questo caso, il Gestore degli Investimenti può, agendo nell'interesse dei restanti Titolari di Quote, vendere le posizioni sottostanti e gestire il Comparto sulla base del principio di cassa in previsione di una decisione del Gestore o del *Trustee*, ai sensi della Sezione 9.2.5 del presente Prospetto, in merito alla chiusura del Comparto.

7.22 Rischio legato al Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto

Tutte le somme ai fini di rimborso e di sottoscrizione nonché le distribuzioni dovute a o dai Comparti sono convogliate e gestite (in base alla valuta di riferimento) attraverso uno o più Conti Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto che sono stati creati e vengono operati a livello multicomparto a nome del Gestore per conto di tutti i Comparti.

Gli importi detenuti in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto sono considerati come attivi dei relativi Comparti in riferimento ai quali sono stati ricevuti o da cui sono stati pagati e sono pertanto soggetti al monitoraggio e alla supervisione da parte del *Trustee* ma non alle protezioni previste dalla normativa irlandese *Investor Money Regulations* (regolamento sul capitale degli investitori) né ad alcuna protezione equivalente a norma del diritto irlandese in relazione al "denaro dei clienti"; né il Gestore o l'istituto finanziario presso il quale tali conti sono stati aperti detiene tali importi in amministrazione fiduciaria per l'investitore in questione.

Gli importi di sottoscrizione ricevuti in riferimento a un Comparto prima dell'emissione delle Quote saranno detenuti in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto e verranno trattati come patrimonio del Comparto interessato. Gli investitori, pertanto, saranno creditori non garantiti del relativo Comparto in riferimento ad ogni importo in contanti così sottoscritto e detenuto in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto fino a quando le Quote sottoscritte saranno emesse, e non beneficeranno di alcun apprezzamento del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto in merito al quale è stata fatta la richiesta di sottoscrizione o qualsiasi altro diritto spettante ai Titolari di Quote (compreso il diritto alle distribuzioni, ove esistente) fino al momento dell'emissione delle relative Quote. In caso di insolvenza del Comparto in merito al quale è stata fatta la richiesta di sottoscrizione, ovvero di insolvenza del Fondo, non vi è alcuna garanzia che il Comparto o il Fondo avranno fondi sufficienti per saldare a pieno titolo i creditori non garantiti.

Il pagamento da parte di un Comparto dei proventi del rimborso e delle distribuzioni (eventuali) è soggetto al ricevimento da parte del Gestore o del suo delegato, l'Agente Amministrativo, dei documenti originali di sottoscrizione e di conformità a tutte le procedure anticiriclaggio. Il pagamento dei proventi relativi ai rimborsi o delle distribuzioni ai Titolari di Quote aventi diritto a tali importi può di conseguenza essere bloccato in attesa della conformità ai requisiti di cui sopra in misura ritenuta soddisfacente dal Gestore o dal suo delegato, l'Agente Amministrativo. Gli importi a titolo di rimborso e distribuzione, compresi gli importi a titolo di rimborso o distribuzione bloccati, saranno detenuti, in attesa del

pagamento al relativo investitore o Titolare di Quote, in un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto. Fino a quando tali importi sono detenuti in detto conto, gli investitori/Titolari di Quote aventi diritto ai suddetti pagamenti da un Comparto saranno creditori non garantiti del relativo Comparto in merito a quegli importi e, in relazione e nella misura del loro interesse in tali importi, non beneficeranno di alcun apprezzamento del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto né di alcun diritto spettante ai Titolari di Quote (compreso il diritto ad ulteriori dividendi). I Titolari di Quote che procedono al rimborso cesseranno di essere Titolari di Quote in riferimento alle Quote rimborsate con decorrenza dalla data di rimborso in questione. In caso di insolvenza di un Comparto o del Fondo, non vi è alcuna garanzia che il Comparto o il Fondo avranno fondi sufficienti per saldare a pieno titolo i creditori non garantiti. I Titolari di Quote che procedono al rimborso e i Titolari di Quote aventi diritto alle distribuzioni devono pertanto garantire che qualsivoglia documentazione e/o informazione mancante e richiesta al fine di ricevere tali pagamenti sul loro conto sia prontamente fornita al Gestore o al suo delegato, l'Agente Amministrativo. La mancata osservanza di quanto detto è unicamente a rischio del Titolare di Quote.

In caso di insolvenza di un Comparto, il recupero di qualsiasi importo a cui altri Comparti hanno diritto, ma che può essere stato trasferito al Comparto insolvente per effetto di un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi Multicomparto, sarà soggetto ai criteri del diritto irlandese in materia di insolvenza e società d'investimento nonché ai termini delle procedure che disciplinano il funzionamento dei Conti Sottoscrizioni/Riscatti Multicomparto. Possono verificarsi ritardi nell'esecuzione e/o controversie riguardo alla ricezione di detti importi e il Comparto insolvente potrebbe non disporre di fondi sufficienti per rimborsare le somme dovute agli altri Comparti.

7.23 Rischio legato alla Sicurezza Informatica

Il Gestore e i suoi fornitori di servizi sono esposti a rischi operativi e di sicurezza informatica oltretutto a rischi correlati a eventuali incidenti che coinvolgono la cyber-sicurezza. In generale, gli incidenti informatici possono derivare da attacchi deliberati o eventi non intenzionali. Gli attacchi contro la sicurezza informatica includono, a titolo non esaustivo, l'accesso non autorizzato a sistemi digitali (ad esempio mediante "hacking" o software maligni) allo scopo di appropriarsi indebitamente di attività o informazioni sensibili, corrompere dati o causare interruzioni operative. Gli attacchi informatici possono essere effettuati anche attraverso modalità che non implicano un accesso non autorizzato, ad esempio causando il diniego di servizi all'interno di siti web (ossia tentativi di rendere indisponibili i servizi per gli utenti destinatari). Gli incidenti di sicurezza informatica riguardanti il Gestore, il Gestore degli Investimenti, l'Agente Amministrativo o il *Trustee* ovvero altri fornitori di servizi, come gli intermediari finanziari, possono causare interruzioni e influire sulle attività operative, con potenziali ricadute in termini di perdite finanziarie, ad esempio interferendo con la capacità di calcolare il Valore Patrimoniale Netto per Quota, impedimenti alla negoziazione per il portafoglio del Comparto, incapacità

dei Titolari di Quote di svolgere transazioni con un Comparto, violazione di leggi applicabili in materia di privacy, sicurezza dei dati o altro, ammende e sanzioni amministrative, danni reputazionali, rimborsi o altri risarcimenti o costi di riparazione, spese legali o costi aggiuntivi per la conformità. Analoghe conseguenze avverse potrebbero ingenerarsi per effetto di incidenti di sicurezza informatica riguardanti gli emittenti dei titoli in cui un Comparto è investito, le controparti con cui il Gestore effettua le sue operazioni, le autorità di governo e altre autorità di regolamentazione, operatori di borse valori e altri operatori dei mercati finanziari, banche, intermediari, operatori mobiliari, compagnie assicurative e altre istituzioni finanziarie nonché altri soggetti. Il Gestore stesso ha disposto una politica per la sicurezza informatica che a) descrive le procedure giudicate soddisfacenti dagli Amministratori al fine di tutelare il Gestore da qualsiasi minaccia dovuta a eventi o attacchi legati alla sicurezza informatica, e b) garantisce che il Gestore abbia adottato sistemi di protezione adeguati per mitigare il rischio di un attacco riuscito alla sicurezza informatica e per ridurre al minimo le conseguenze avverse derivanti da simili attacchi. Malgrado il Gestore e i fornitori di servizi del Fondo abbiano messo a punto sistemi di gestione del rischio informatico e piani di continuità aziendale, concepiti per ridurre i rischi associati con la sicurezza informatica, tali sistemi e piani sono soggetti a limiti intrinseci, tra cui la possibilità che determinati rischi non vengano identificati.

7.24 Potenziali Implicazioni della Brexit

Il 29 marzo 2017, il Governo del Regno Unito ha comunicato formalmente all'Unione Europea (UE) la propria intenzione di uscire dall'UE (cosiddetta "Brexit"). Il 31 gennaio 2020, alle ore 23.00 (CET), il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell'UE. Il periodo di transizione, durante il quale hanno continuato ad essere applicate tutte le caratteristiche dell'appartenenza all'UE, è terminato il 31 dicembre 2020. Pertanto, il Regno Unito non è più soggetto alle leggi e ai regolamenti dell'UE. I rapporti economici e politici futuri del Regno Unito con l'UE (e con altri stati non membri dell'UE legati da accordo) restano incerti. La natura e l'entità dell'impatto delle eventuali variazioni di un Comparto o di una strategia di investimento correlate alla Brexit potrebbero essere significative.

La potenziale volatilità valutaria derivante da tale incertezza potrebbe far sì che i rendimenti di un Comparto e dei suoi investimenti risentano delle fluttuazioni del mercato.

Ciò potrebbe altresì rendere più difficile, o più costosa, l'esecuzione per conto di un Comparto delle politiche di copertura valutaria prudente. L'incertezza nel medio e nel lungo termine potrebbe esercitare un effetto negativo sull'economia del Regno Unito e dell'UE in generale e innescare una notevole volatilità sui mercati globali. Ciò potrebbe limitare la capacità del Gestore degli Investimenti di eseguire in maniera efficace la strategia d'investimento di un Comparto e di generare rendimenti interessanti e potrebbe altresì determinare l'aumento dei costi di un Comparto.

L'uscita dall'UE potrebbe inoltre determinare modifiche significative della legge e dei regolamenti nel Regno Unito e creare divergenza tra i regimi normativi del Regno Unito e dell'UE. Attualmente non è possibile valutare l'effetto di tali cambiamenti su un portafoglio o su una strategia d'investimento.

La Brexit potrebbe incidere materialmente e negativamente sul regime normativo a cui alcuni fornitori di servizi e alcune controparti sono attualmente soggetti nel Regno Unito,

soprattutto in merito ai regolamenti e al regime fiscale che disciplinano i servizi finanziari. Si fa rilevare agli investitori che il Gestore può richiedere di introdurre alcune modifiche al modo in cui il Fondo è strutturato e altresì introdurre, sostituire o nominare ulteriori fornitori di servizi o agenti e/o modificare i termini di nomina di persone o entità attualmente impegnate a fornire servizi al Gestore in merito al Fondo, compreso, a titolo non esaustivo, il Gestore degli Investimenti.

Inoltre, la Brexit può determinare una sostanziale volatilità nei mercati dei cambi che potrebbe produrre effetti negativi sul Fondo e/o sui fornitori di servizi nominati in relazione al Fondo. La Brexit potrebbe dare vita ad un periodo protratto di incertezza. Potrebbe altresì destabilizzare alcuni o tutti gli altri 27 membri dell'Unione Europea e/o l'Area Euro, con un possibile effetto negativo anche sul Fondo, sui suoi Comparti, sui fornitori di servizi e sulle controparti che operano in relazione al Fondo.

8. Regime Fiscale

Informazioni Generali

Le informazioni fornite non hanno carattere esaustivo e non costituiscono una consulenza legale o fiscale. Si raccomanda ai Titolari di Quote e ai potenziali investitori di rivolgersi ai loro consulenti di fiducia per conoscere le implicazioni dell'acquisto, della detenzione, della conversione o della vendita di Quote nonché del ricevimento di distribuzioni ai sensi della normativa vigente nelle giurisdizioni in cui possono essere soggetti a imposte.

Di seguito viene fornita una breve sintesi di alcuni aspetti della normativa e della prassi fiscale irlandese e britannica rilevanti per le operazioni contemplate nel presente Prospetto. Essa è basata sulla normativa, sulle prassi e sull'interpretazione ufficiale attualmente vigenti, che possono subire modifiche.

Eventuali dividendi, interessi e plusvalenze ricevuti dai Comparti in relazione ai rispettivi Investimenti (diversi dai titoli di emittenti irlandesi) possono essere soggetti a imposte, incluse ritenute alla fonte, nei paesi in cui hanno sede gli emittenti di tali Strumenti. Si prevede che il Fondo potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte di ritenute alla fonte nell'ambito degli accordi sulla doppia imposizione fiscale tra l'Irlanda e tali paesi. Nel caso in cui questa posizione dovesse cambiare in futuro e l'applicazione di un'aliquota fiscale ridotta dovesse comportare una restituzione a favore del Fondo, il Valore Patrimoniale Netto non verrà ricalcolato e il beneficio sarà assegnato in via proporzionale ai Titolari di Quote esistenti al momento della restituzione.

8.1 Regime fiscale irlandese

Il Gestore è stato informato che, dal momento che il Fondo è residente in Irlanda a fini fiscali, la situazione fiscale del Fondo e dei Titolari di Quote si presenta come segue.

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni.

"Residente in Irlanda"

- Nel caso di una persona fisica, indica una persona fisica residente in Irlanda a fini fiscali.
- Nel caso di un *trust*, indica un *trust* residente in Irlanda a fini fiscali.
- nel caso di una società, indica una società residente in Irlanda a fini fiscali.

Le seguenti definizioni sono state formulate dai *Revenue Commissioner* irlandesi (il "Fisco Irlandese") in relazione alla residenza di persone fisiche e società:

Residenza – Persona fisica

Una persona fisica è considerata residente in Irlanda con riferimento a un determinato esercizio fiscale se:

- trascorre almeno 183 giorni in Irlanda in tale anno tributario, oppure
- totalizza 280 giorni di presenza in Irlanda, sommando il numero di giorni trascorsi in Irlanda in tale anno tributario di dodici mesi e il numero di giorni trascorsi in Irlanda nel precedente anno tributario.

La presenza in Irlanda da parte di una persona fisica per non più di 30 giorni in un anno tributario non verrà presa in considerazione ai fini del calcolo dei giorni di presenza ripartiti tra due anni. La presenza in Irlanda per un giorno indica la presenza fisica dell'interessato in qualunque momento di tale giorno.

Residenza – Società

Si noti che in taluni casi la determinazione della residenza di una società a fini fiscali può essere complessa e si consiglia ai dichiaranti di consultare le specifiche disposizioni legislative contenute nell'Articolo 23A del *Taxes Act*.

Società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2015

Dal 1° gennaio 2015, una società costituita in Irlanda sarà automaticamente considerata residente in Irlanda ai fini fiscali, a meno che non sia considerata residente in una giurisdizione con cui l'Irlanda abbia un accordo sulla doppia imposizione fiscale. Una società costituita in una giurisdizione straniera ma con gestione e direzione centrale in Irlanda continuerà ad essere considerata residente in Irlanda ai fini fiscali, salvo se residente altrove in virtù di un accordo sulla doppia imposizione.

Le società costituite prima del 1° gennaio 2015 hanno tempo fino al 1° gennaio 2021 prima che entrino in vigore le nuove disposizioni sulla residenza delle società.

Residenza – Trust

La determinazione della residenza fiscale di un *trust* può essere complessa. Un *trust* sarà considerato residente in Irlanda a fini fiscali qualora la maggioranza dei suoi *trustee* sia residente in Irlanda a fini fiscali. Se alcuni, ma non tutti i *trustee* sono residenti in Irlanda, la residenza del *trust* dipenderà dal luogo in cui viene condotta la sua amministrazione generale. Inoltre, dovranno essere considerate le disposizioni di qualsivoglia accordo sulla doppia imposizione fiscale. Di conseguenza, ogni *trust* deve essere valutato singolarmente.

"Residente Abituale in Irlanda"

- Nel caso di una persona fisica, indica una persona fisica abitualmente residente in Irlanda a fini fiscali.

La seguente definizione è stata formulata dal Fisco Irlandese in relazione alla residenza di persone fisiche:

L'espressione "abituale residenza" distinta da "residenza" si riferisce al normale schema di vita di una persona e indica che quest'ultima risiede in un dato luogo con un certo grado di continuità.

Una persona fisica che sia stata residente in Irlanda per tre esercizi fiscali consecutivi diventa abitualmente residente con effetto a decorrere dall'inizio del quarto esercizio fiscale.

Una persona fisica che sia stata abituale residente in Irlanda cessa di esserlo al termine del terzo anno tributario consecutivo di non residenza. Pertanto, una persona fisica residente e abitualmente residente in Irlanda nell'esercizio fiscale compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 che lascia l'Irlanda in tale esercizio fiscale rimane abitualmente residente fino alla fine dell'esercizio fiscale compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

"Courts Service"

Il *Courts Service* è responsabile dell'amministrazione dei fondi posti sotto il controllo di o soggetti a ordinanze di tribunale.

"Misure Equivalenti"

Si applicano ad un organismo di investimento a cui il Fisco Irlandese abbia fornito comunicazione di approvazione conformemente alla Sezione 739D(7B) del *Taxes Act* e tale approvazione non sia stata ritirata.

"Investitore Irlandese Esente"

indica:

- un Intermediario ai sensi dell'Articolo 739B;
- un piano pensionistico avente lo status di "*exempt approved scheme*" ai sensi dell'Articolo 774 del *Taxes Act* oppure un "*retirement annuity contract*" o un "*trust scheme*" cui si applica l'Articolo 784 o l'Articolo 785 del *Taxes Act*;
- una compagnia assicurativa attiva nel ramo vita ai sensi dell'Articolo 706 del *Taxes Act*;
- un organismo d'investimento ai sensi dell'Articolo 739B(1) del *Taxes Act*;
- un'*investment limited partnership* ai sensi dell'Articolo 739J del *Taxes Act*;
- uno "*special investment scheme*" ai sensi dell'Articolo 737 del *Taxes Act*;
- un fondo d'investimento cui si applica l'Articolo 731(5)(a) del *Taxes Act*;
- una società di gestione qualificata ai sensi dell'Articolo 734(1) del *Taxes Act*;
- una società specificata ai sensi dell'Articolo 734(1) del *Taxes Act*;
- un ente benefico che rientra tra i soggetti di cui all'Articolo 739D(6)(f)(i) del *Taxes Act*;
- un soggetto che ha diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e da quella sulle plusvalenze ai sensi dell'Articolo 784A(2) del *Taxes Act*, se le Quote detenute sono attività di un fondo pensione approvato o di un fondo pensione minimo approvato;
- un soggetto che ha diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e da quella sulle plusvalenze in virtù dell'Articolo 787I del *Taxes Act*, se le Quote sono attività di un *Personal Retirement Savings Account*;
- una "*credit union*" ai sensi dell'Articolo 2 del *Credit Union Act* del 1997;
- una società che è o sarà soggetta all'imposta sulle società ai sensi dell'Articolo 110(2) del *Taxes Act* in relazione ai pagamenti ricevuti dal Fondo e che rientra tra i soggetti di cui all'Articolo 739D(6)(k) del *Taxes Act*;
- una società Residente in Irlanda che investe in un fondo monetario che rientra tra i soggetti di cui all'Articolo 739D(6)(k) del *Taxes Act*;
- la *National Asset Management Agency*, cui si fa riferimento nell'Articolo 739D(6)(ka) del *Taxes Act*;
- la *National Treasury Management Agency* o un veicolo d'investimento (ai sensi della Sezione 37 del *National Treasury Management Agency (Amendment) Act 2014*) di cui il Ministro delle Finanze è l'unico beneficiario effettivo o se lo Stato opera tramite la *National Treasury Management Agency*;
- il *Motor Insurers' Bureau of Ireland* in relazione a un investimento da esso effettuato con le somme

versate al *Motor Insurers Insolvency Compensation Fund* in virtù dell'*Insurance Act 1964* (modificato dall'*Insurance (Amendment) Act 2018*); o

- qualsiasi altro soggetto Residente in Irlanda o Residente Abituale in Irlanda cui può essere consentito di possedere Quote ai sensi della normativa fiscale o in virtù di una concessione o prassi scritta del fisco irlandese, senza che ciò dia luogo a un onere fiscale per il Fondo o comprometta le esenzioni fiscali collegate al Fondo
- a condizione che vi sia una Dichiarazione Pertinente.

"Soggetto Straniero"

si riferisce ad una persona che non è Residente in Irlanda o Residente Abituale in Irlanda ai fini fiscali che ha fornito al Gestore, il quale agisce per conto del Fondo, la Dichiarazione Pertinente a norma dell'Allegato 2B del *Taxes Act* e in relazione alla quale il Gestore, agendo per conto del Fondo, non sia in possesso di informazioni che lascino ragionevolmente presupporre che della Dichiarazione Pertinente non sia corretta o che non sia stata in qualsiasi momento corretta.

"Intermediario"

indica un soggetto che:

- svolge un'attività che contempla o consiste nell'incasso di pagamenti da parte di un organismo d'investimento per conto di altri soggetti; o
- detiene quote di un organismo d'investimento per conto di altri soggetti.

"Irlanda" indica la Repubblica d'Irlanda/lo Stato.

"Dichiarazione Pertinente"

indica la dichiarazione pertinente per il Titolare di Quote come indicato nell'Allegato 2B del *Taxes Act*. La Dichiarazione Pertinente per gli investitori che non siano Residenti in Irlanda né Residenti Abituale in Irlanda (o Intermediari che agiscono per conto di tali investitori) è descritta nel modulo di richiesta che accompagna il relativo Supplemento al presente Prospetto.

"Periodo Pertinente"

indica un periodo di 8 anni a decorrere dall'acquisizione di una Quota da parte di un Titolare di Quote e ogni periodo di 8 anni immediatamente successivo al periodo pertinente precedente.

"Organismo d'Investimento di Portafoglio Personale (Personal Portfolio Investment Undertaking)"

indica un organismo d'investimento in relazione a un Titolare di Quote, in cui una parte o la totalità dei beni dell'organismo stesso può essere o è stata selezionata, ovvero la selezione di una parte o della totalità dei beni può essere o è stata influenzata:

- dallo stesso investitore;
- da un soggetto agente per conto dell'investitore;
- da un soggetto legato all'investitore;
- da un soggetto legato a un altro soggetto agente per conto dell'investitore; dall'investitore e da un soggetto legato all'investitore; o
- da un soggetto agente per conto sia dell'investitore sia di un altro soggetto legato all'investitore.

Un organismo d'investimento non è un organismo d'investimento di portafoglio personale se i soli beni che possono essere o sono

stati selezionati sono stati acquistati alle condizioni prevalenti nell'ambito di un'offerta pubblica. L'organismo d'investimento deve anche considerare tutti gli investitori senza alcuna discriminazione. Nel caso di investimenti che traggono il 50% o più del loro valore da terreni, qualsiasi investimento effettuato da una persona fisica è limitato all'1% del capitale totale richiesto.

"Soggetto d'Imposta Irlandese" si riferisce a qualsiasi soggetto che non sia:

- un Soggetto Straniero; o
- un Investitore Irlandese Esente.

Il Fondo

Il Fondo sarà considerato residente in Irlanda a fini fiscali se il suo *Trustee* è considerato residente in Irlanda a fini fiscali. È intenzione del Gestore che l'attività del Fondo sia condotta in maniera tale da garantire che esso sia Residente in Irlanda a fini fiscali.

È stato notificato al Gestore che il Fondo si qualifica come organismo di investimento ai sensi dell'Articolo 739B del *Taxes Act*. Di conseguenza, in base alla legge e alla prassi attualmente in vigore in Irlanda, esso non è soggetto all'imposta irlandese sul reddito e sulle plusvalenze.

Tuttavia, un'imposta può essere dovuta al verificarsi di un "evento imponibile" per il Fondo. Gli eventi imponibili comprendono le distribuzioni ai Titolari di Quote o qualsiasi pagamento ricevuto, rimborso, annullamento o trasferimento di Quote oppure ogni appropriazione o annullamento di Quote di un Titolare di Quote da parte del Fondo al fine di saldare l'importo dell'imposta sulle plusvalenze dovuta derivante da un trasferimento. Comprende anche il termine di un Periodo Pertinente.

Il Fondo non è soggetto ad alcuna imposta per eventi imponibili in relazione a un Titolare di Quote non Residente in Irlanda né Residente Abituale in Irlanda al momento dell'evento imponibile, a condizione che vi sia una Dichiarazione Pertinente e che il Fondo non sia in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano più sostanzialmente corrette.

Non è necessario ottenere una Dichiarazione Pertinente dai Titolari di Quote che non sono né Residenti in Irlanda né Residenti Abituali in Irlanda se, al momento dell'evento imponibile, il Fondo ha implementato Misure Equivalenti per assicurare che i suoi Titolari di Quote non siano né Residenti in Irlanda né Residenti Abituali in Irlanda, ha ricevuto l'approvazione dell'Agenzia delle Entrate irlandese senza che questa sia stata ritirata e non vi sono indizi di residenza fiscale in Irlanda in relazione a nessun Titolare di Quote. In assenza di una Dichiarazione Pertinente o dell'approvazione dell'Agenzia delle Entrate irlandese in merito all'attuazione di Misure Equivalenti, si presume che l'investitore sia Residente in Irlanda o Residente Abituale in Irlanda.

Non rientrano fra gli eventi imponibili:

- uno scambio di Quote del Fondo con altre Quote del Fondo da parte di un Titolare di Quote, effettuato mediante un accordo alle normali condizioni di mercato senza che sia stato versato alcun pagamento al Titolare di Quote;

- transazioni (che potrebbero altrimenti essere eventi imponibili) in relazione alle quote detenute in un sistema di compensazione riconosciuto, come indicato su ordine dell'Agenzia delle Entrate irlandese;
- un trasferimento di diritti su una Quota da parte di un Titolare di Quote, qualora detto trasferimento avvenga tra coniugi, ex coniugi, partner civili ed ex partner civili subordinatamente a determinate condizioni; o
- uno scambio di Quote derivante da una particolare ristrutturazione o fusione (ai sensi dell'Articolo 739H del *Taxes Act*) del Fondo con un altro organismo d'investimento; o
- qualsiasi transazione relativa a, o riferita a, quote pertinenti in un organismo di investimento laddove la transazione sorga esclusivamente in virtù di una variazione del gestore dei fondi amministrati da un tribunale per tale organismo.

Anche la detenzione di Quote alla fine di un Periodo Pertinente costituirà un evento imponibile. Nella misura in cui tale evento imponibile produca un credito d'imposta, detta imposta potrà essere considerata un credito rispetto a qualunque imposta dovuta sulla successiva conversione in contanti, sul rimborso, sull'annullamento o sul trasferimento delle relative Quote. Qualora il pagamento in eccesso di imposte dovute si verifichi con il rimborso di Quote, in seguito a imposte versate in occasione di un evento in precedenza ritenuto imponibile, il Fondo potrà scegliere di non effettuare il rimborso a favore del relativo Titolare di Quote, purché il valore delle Quote non superi il 15% del valore complessivo delle Quote del Fondo. Il Titolare di Quote dovrà chiedere il rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate irlandese. I Titolari di Quote devono contattare l'Agente Amministrativo per assicurarsi che il Fondo abbia operato tale scelta, al fine di stabilire se siano tenuti a versare imposte all'Agenzia delle Entrate irlandese.

Qualora il valore delle Quote detenute dai Soggetti d'Imposta Irlandesi sia inferiore al 10% del valore delle Quote totali del Fondo, quest'ultimo non sarà tenuto a detrarre le imposte al verificarsi di un evento imponibile, purché si accetti di comunicare determinate informazioni all'Agenzia delle Entrate irlandese e al Titolare di Quote. In tali circostanze, il Titolare di Quote risponderà delle imposte esigibili al verificarsi dell'evento imponibile secondo la formula dell'autoaccertamento.

Se l'evento imponibile è la conclusione di un Periodo Pertinente, il Fondo ha la facoltà di valutare le Quote in date diverse da quella stabilita di otto anni per la cessione.

Laddove diventi sostituto d'imposta in caso di evento imponibile, il Fondo può detrarre dal pagamento connesso a un evento imponibile un importo pari all'imposta adeguata e/o, se del caso, adeguare o annullare il numero di Quote detenute dal Titolare di Quote o dal beneficiario effettivo delle Quote necessario per onorare l'imposta. Il Titolare di Quote interessato deve sollevare e tenere il Fondo indenne da qualsiasi perdita derivante dal ruolo di sostituto d'imposta assunto dal Fondo in caso di evento imponibile, anche nell'eventualità di mancata detrazione, appropriazione o annullamento.

Si veda di seguito alla voce "Titolari di Quote" per le conseguenze fiscali, a carico del Fondo e dei Titolari di Quote, degli eventi imponibili relativi: -

- Titolari di Quote che non sono né Residenti in Irlanda né Residenti Abituali in Irlanda; e
- Titolari di Quote che sono Residenti in Irlanda o Residenti Abituali in Irlanda.

Le distribuzioni corrisposte dal Fondo non sono soggette a trattenute fiscali sui dividendi, ma possono essere soggette a un'imposta di uscita nell'ambito del regime fiscale previsto per gli organismi d'investimento.

I dividendi percepiti dal Fondo dagli investimenti in azioni irlandesi possono essere soggetti alla ritenuta alla fonte irlandese sui dividendi all'aliquota applicata ai dividendi (attualmente pari al 25%). Tuttavia, il Fondo può effettuare una dichiarazione al pagatore, indicando di essere un organismo di investimento collettivo del risparmio avente diritto ai dividendi. Ciò consente al Fondo di ricevere tali dividendi senza che sia applicata la ritenuta alla fonte irlandese.

Titolari di Quote

- (i) Titolari di Quote che non sono né Residenti in Irlanda né Residenti Abituali in Irlanda

Il Fondo non è tenuto a detrarre alcuna imposta in caso di evento imponibile in relazione a un Titolare di Quote se (a) il Titolare di Quote non è Residente in Irlanda né Residente Abituale in Irlanda, (b) il Titolare di quote ha rilasciato una Dichiarazione Pertinente e (c) il Fondo non è in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano più sostanzialmente corrette.

Il Fondo non sarà inoltre tenuto a detrarre imposte laddove implementi Misure Equivalenti per assicurare che i suoi Titolari di Quote non siano né Residenti in Irlanda né Residenti Abituali in Irlanda e abbia ricevuto l'approvazione dell'Agenzia delle Entrate irlandese senza che questa sia stata ritirata e non vi sono indizi di residenza fiscale in Irlanda in relazione a nessun Titolare di Quote. In assenza di una Dichiarazione Pertinente o dell'approvazione dell'Agenzia delle Entrate irlandese di cui sopra, in caso di evento imponibile che riguardi il Fondo si applica un'imposta indipendentemente dal fatto che il Titolare di Quote non sia Residente in Irlanda né Residente Abituale in Irlanda. L'imposta dovuta viene detratta come descritto nel successivo paragrafo (ii).

Se un Titolare di Quote opera come Intermediario per conto di soggetti che non sono Residenti in Irlanda né Residenti Abituali in Irlanda, il Fondo non è tenuto a detrarre alcuna imposta in caso di evento imponibile, a condizione che l'Intermediario abbia rilasciato una Dichiarazione Pertinente indicando di operare per conto di tali soggetti e il Fondo non sia in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano più sostanzialmente corrette ovvero il Fondo abbia ricevuto l'approvazione dell'Agenzia delle Entrate irlandese secondo cui opportune misure equivalenti sono state implementate, questa approvazione non sia stata

ritirata e non esistano indizi di residenza fiscale irlandese in relazione a nessun Titolare di Quote.

I Titolari di Quote che non siano Residenti in Irlanda né Residenti Abituali in Irlanda e che abbiano rilasciato le Dichiarazioni Pertinenti, in relazione alle quali il Fondo non sia in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che le informazioni contenute in tali Dichiarazioni non siano più sostanzialmente corrette, o se il Fondo utilizza Misure Equivalenti, non sono soggetti a imposte irlandesi sul reddito derivante dalle loro Quote e sulle plusvalenze derivanti dalla vendita delle medesime. Tuttavia, ogni Titolare di Quote non Residente in Irlanda e che detiene Quote direttamente o indirettamente tramite o per conto di una sua filiale o agenzia commerciale in Irlanda è soggetto al pagamento dell'imposta irlandese sul reddito derivante dalle Quote o sulle plusvalenze derivanti dalla vendita delle medesime.

Se l'imposta viene trattenuta dal Fondo in ragione della mancata presentazione di una Dichiarazione Pertinente al Fondo da parte del Titolare di Quote, la normativa irlandese non prevede un rimborso dell'imposta, fatta eccezione per le circostanze seguenti:

- i. L'imposta appropriata è stata correttamente restituita dal Fondo ed entro un anno dalla restituzione il Fondo può dimostrare in misura soddisfacente per l'Agenzia delle Entrate irlandese che il fatto di avere restituito al Fondo l'imposta versata è giusto e ragionevole.
- ii. Se viene avanzato un reclamo per un rimborso dell'imposta irlandese a norma della Sezione 189, 189A, 192 e 205A del *Taxes Act* (che sostituisce le disposizioni relative alle persone incapaci, ai *trust* correlati, alle persone incapaci a seguito di assunzione di sostanze contenenti talidomide e ai pagamenti relativi alle *Magdalen Laundries*) il reddito percepito sarà considerato come reddito netto imponibile a fini fiscali a norma de Caso III in Allegato D da cui l'imposta è stata dedotta.
- iii. Titolari di Quote che sono Residenti in Irlanda o Residenti Abituali in Irlanda

A meno che un Titolare di Quote sia un Investitore Irlandese Esente (così come definito sopra) e rilasci una Dichiarazione Pertinente in questo senso ovvero se il Fondo ha ottenuto l'approvazione in merito all'attuazione di Misure Equivalenti o le Quote sono acquistate dal *Courts Service*, il Fondo sarà tenuto a dedurre un'imposta con aliquota al 41% dalle distribuzioni o altri eventi imponibili riguardanti Titolari di Quote che siano Residenti in Irlanda o Residenti Abituali in Irlanda. Il Fondo sarà tenuto a dedurre un'imposta con aliquota al 25% se il Titolare di Quote è una società che ha presentato la dichiarazione necessaria.

L'imposta dovrà essere dedotta anche in relazione alle Quote detenute al termine del Periodo Pertinente (in relazione all'eventuale plusvalenza rispetto al costo delle suddette Quote), qualora il Titolare di Quote sia Residente in Irlanda o Residente Abituale in Irlanda e non sia un Investitore Irlandese Esente che abbia presentato una Dichiarazione Pertinente.

Un certo numero di Residenti in Irlanda e Residenti Abituali in Irlanda è esente dalle norme del suddetto regime fiscale in presenza di adeguate Dichiarazioni Pertinenti. Si tratta degli

Investitori Irlandesi Esenti. Inoltre, qualora le Quote siano detenute dal *Courts Service*, il Fondo non dedurrà alcuna imposta sui pagamenti a favore del *Courts Service* stesso. Il *Courts Service* sarà tenuto ad applicare l'imposta sui pagamenti effettuati a suo favore dal Fondo al momento di attribuirli ai beneficiari effettivi.

In generale, i Titolari di Quote non costituiti in società che siano Residenti in Irlanda o Residenti Abituali in Irlanda non saranno soggetti a ulteriori imposte irlandesi sul reddito derivante dalle Quote o sugli utili della cessione delle Quote stesse qualora il Fondo abbia dedotto un'imposta sui pagamenti ricevuti. I Titolari di Quote costituiti in società, che siano Residenti in Irlanda e beneficino di utili o distribuzioni su conversioni in contanti, rimborsi, annullamenti o trasferimenti di azioni da cui sia stata dedotta un'imposta, verranno considerati soggetti che hanno percepito un pagamento annuale, tassabile ai sensi del Caso IV in Allegato D del *Taxes Act*, da cui sia stata dedotta un'imposta all'aliquota pertinente.

Un Titolare di Quote costituito in società che sia Residente in Irlanda e le cui Quote siano detenute contestualmente a una negoziazione sarà soggetto a imposta in relazione all'eventuale reddito o utile generato in tale negoziazione con una compensazione rispetto all'imposta sulle imprese dovuta a fronte delle imposte eventualmente dedotte dal Fondo.

Qualora un Titolare di Quote realizzi un utile in valuta con la cessione delle proprie Quote, questi potrà essere soggetto a imposta sulle plusvalenze nell'anno di accertamento in cui tali Quote vengano cedute.

Qualsiasi Titolare di Quote che sia Residente in Irlanda o Residente Abituale in Irlanda e benefici di una distribuzione o realizzi un utile su una conversione in contanti, un rimborso, un annullamento o un trasferimento da cui non sia stata dedotta alcuna imposta potrà essere soggetto all'imposta sul reddito o sulle imprese applicabile per l'ammontare di tale distribuzione o utile.

Il Fondo ha l'obbligo, periodicamente, di riferire informazioni all'Agenzia delle Entrate irlandese in merito a taluni Titolari di Quote e al valore dei loro investimenti nel Fondo. L'obbligo deriva in riferimento ai Titolari di Quote che sono Residenti in Irlanda o Residenti Abituali in Irlanda (esclusi gli Investitori Irlandesi Esenti).

Sono in vigore disposizioni antielusione relative al regime fiscale delle persone fisiche Residenti in Irlanda o Residenti Abituali in Irlanda che detengono Quote in un organismo d'investimento di portafoglio personale (PPIU, *personal portfolio investment undertaking*). In sostanza, un organismo d'investimento è considerato un PPIU in relazione a uno specifico investitore se tale investitore può influenzare la selezione di parte o della totalità del patrimonio dell'organismo d'investimento direttamente o tramite soggetti che operano per conto dell'investitore o a esso collegati.

Le eventuali plusvalenze derivanti da un evento imponibile in relazione a un organismo d'investimento che è considerato un PPIU per un determinato soggetto sono tassate con un'aliquota del 60%. Qualora non sia correttamente indicato nella dichiarazione dei redditi della

singola persona fisica, tale pagamento sarà soggetto all'imposta sui redditi con aliquota all'80%.

Si applicano specifiche esenzioni se gli immobili in cui si è investito sono stati chiaramente identificati nei documenti promozionali e di marketing dell'organismo d'investimento, e l'investimento stesso è ampiamente commercializzato presso il pubblico. Ai fini di legge, non è perciò previsto che il Fondo rientri nella definizione di PPIU.

(ii) *Courts Service* irlandese

Qualora le Quote siano detenute dal *Courts Service*, il Fondo non dedurrà alcuna imposta sui pagamenti a favore del *Courts Service* stesso. Qualora i fondi posti sotto il controllo o soggetti a ordinanze del *Courts Service* siano impiegati per acquistare Azioni del Fondo, il *Courts Service* si assume, in merito a tali Quote acquistate, le responsabilità del Fondo per quanto riguarda, tra l'altro, la deduzione dell'imposta in relazione ad eventi imponibili, la compilazione della dichiarazione dei redditi e la riscossione dell'imposta.

Inoltre, il *Courts Service* deve effettuare, per ciascun anno di accertamento, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di accertamento, una restituzione all'Agenzia delle Entrate irlandese che:

- (a) specifichi l'importo totale degli utili conseguiti dall'organismo d'investimento nella misura riferibile alle Quote acquistate; e
- (b) specifichi in merito a ciascun soggetto che è o è stato autorizzato a beneficiare di tali Quote:
 - se disponibile, il nome e l'indirizzo del soggetto,
 - l'importo degli utili totali di cui il soggetto è autorizzato a beneficiare, e
 - ogni altra informazione che l'Agenzia delle Entrate irlandese può richiedere.

Ritenuta alla fonte IREF

Il Finance Act 2016 ha introdotto una nuova tipologia di fondo, denominata Irish Real Estate Fund (IREF). Un fondo viene considerato un IREF se una quota pari o superiore al 25% del valore di mercato del suo patrimonio è ascrivibile a terreni o fabbricati in Irlanda, ivi comprese partecipazioni in un REIT. Nel caso in cui un fondo venga classificato come un IREF, questo deve applicare una ritenuta alla fonte del 20% sulle distribuzioni di reddito a determinati Titolari di Quote a partire dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, non si applicano imposte in riferimento alle plusvalenze sui rimborsi, salvo laddove tali plusvalenze derivino da redditi non distribuiti o cessioni di immobili in Irlanda.

Dal momento che il Fondo non intende investire oltre il 25% del suo valore di mercato in terreni o fabbricati irlandesi, non dovrebbe essere classificato come IREF.

Imposta sulle Acquisizioni di Capitale

La cessione di Quote può essere soggetta all'imposta irlandese sulla donazione o successione (Imposta sulle Acquisizioni di Capitale). Tuttavia, purché il Fondo rientri nella definizione di organismo d'investimento (ai sensi dell'Articolo 739B del *Taxes Act*), la cessione di Quote da parte di un Titolare di Quote non è soggetta all'imposta sulle Acquisizioni di Capitale a condizione che (a) alla data della donazione o successione, il donatario o erede non sia domiciliato né abitualmente

residente in Irlanda; (b) alla data della cessione, il Titolare di Quote che cede le Quote non sia domiciliato né abitualmente residente in Irlanda; e (c) le Quote siano incluse nella donazione o nella successione alla data di tale donazione o successione e alla "data di valorizzazione" (come definito ai fini dell'Imposta sulle Acquisizioni di Capitale).

Con riferimento alla residenza fiscale irlandese ai fini dell'Imposta sulle Acquisizioni di Capitale, si applicano regole speciali ai soggetti non domiciliati in Irlanda. Un donatario o cedente non domiciliato in Irlanda non è ritenuto residente o abitualmente residente in Irlanda alla data pertinente salvo laddove:

- i. tale persona sia stata residente in Irlanda per i cinque anni di valutazione consecutivi immediatamente precedenti l'anno di valutazione in cui cade tale data; e
- ii. tale persona sia residente o abitualmente residente in Irlanda in tale data.

Imposta di Bollo

Non è dovuta alcuna imposta di bollo in Irlanda sull'emissione, il trasferimento, il riacquisto o il rimborso di Quote del Fondo. Se una sottoscrizione o un rimborso di Quote vengono soddisfatti mediante trasferimento in natura di titoli irlandesi o altri immobili irlandesi può essere applicata un'imposta di bollo irlandese sui titoli o sugli immobili in questione.

Il Fondo non è soggetto ad alcuna imposta di bollo irlandese sulla trasmissione o sul trasferimento di azioni o titoli negoziabili, a condizione che le azioni o i titoli negoziabili in questione non siano stati emessi da una società registrata in Irlanda e che la trasmissione o il trasferimento non si riferiscano a immobili situati in Irlanda ovvero a diritti o interessi su tali proprietà o ad azioni o titoli negoziabili di una società (diversa da un organismo d'investimento ai sensi dell'Articolo 739B del *Taxes Act*) registrata in Irlanda.

L'imposta di bollo non è applicabile su ristrutturazioni o fusioni di società d'investimento ai sensi della Sezione 739H del *Taxes Act*, a condizione che le ristrutturazioni o le fusioni siano intraprese per scopi commerciali in buona fede e non per evadere le imposte.

Dichiarazione del valore degli investimenti

Il Gestore ha l'obbligo di fornire una relazione annuale all'Agenzia delle Entrate irlandese in merito a taluni Titolari di Quote e al valore dei loro investimenti nel Fondo. L'obbligo deriva solo in riferimento ai Titolari di Quote che sono Residenti in Irlanda o Residenti Abituali in Irlanda.

8.2 Regime Fiscale del Regno Unito

Quello che segue è un riepilogo dei vari aspetti del regime fiscale del Regno Unito che può applicarsi a soggetti residenti nel Regno Unito che acquisiscono Quote nelle Classi del Fondo, e, se tali soggetti sono persone fisiche, solo a quelli domiciliati nel Regno Unito. Esso intende essere solo un riepilogo generale, basato sulle leggi e sulle prassi in vigore alla data del presente Prospetto. Tali leggi e prassi possono essere soggette a modifiche e il riepilogo riportato di seguito non è esaustivo. Inoltre, si applicherà solo ai Titolari di Quote del Regno Unito che detengono Quote a titolo di investimento e non a coloro che detengono Quote nell'ambito di transazioni finanziarie, e non riguarda i Titolari di Quote del Regno Unito che sono esenti dall'imposizione fiscale o soggetti a regimi fiscali speciali salvo ove indicato.

Questo riepilogo non deve essere considerato come una consulenza legale o fiscale e qualsiasi potenziale Titolare di Quote dovrà rivolgersi ai propri consulenti riguardo al trattamento fiscale nel Regno Unito relativo ai rendimenti derivanti dalla detenzione di Quote del Fondo.

I Titolari di Quote dovranno tenere presente che anche gli aspetti della legislazione fiscale del Regno Unito non contemplati nel prosieguo potrebbero avere rilevanza per i loro investimenti nel Fondo.

In caso di dubbi sulla propria posizione, o per sapere se si è soggetti a imposizione fiscale in una giurisdizione diversa dal Regno Unito, rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Il Fondo

Il Fondo è strutturato come fondo d'investimento multicomparto di tipo aperto con separazione patrimoniale tra i Comparti ed è ritenuto fiscalmente opaco ai fini di tassazione nel Regno Unito.

Il Fondo è un OICVM costituito in Irlanda affinché non sia domiciliato nel Regno Unito ai fini dell'imposizione fiscale. Di conseguenza, e a condizione che il Fondo non effettui transazioni nel Regno Unito attraverso una sede fissa o un agente ivi situato e che tutte le sue transazioni di negoziazione nel Regno Unito siano eseguite attraverso un intermediario o un gestore degli investimenti che funge da agente indipendente nel normale svolgimento dell'attività, il Fondo non sarà soggetto all'imposta sulle società, alle imposte sul reddito e alla tassa sulle plusvalenze del Regno Unito, salvo la trattenuta fiscale su talune fonti di reddito nel Regno Unito.

È intenzione del Gestore e del Gestore degli Investimenti che gli affari del Fondo e di ogni Comparto siano condotti in modo tale che non sussista la formazione di alcuna filiale o agenzia nell'ambito del loro controllo; non è possibile tuttavia garantire che le condizioni atte ad evitare che ciò avvenga siano sempre soddisfatte.

Non si prevede che le attività del Fondo siano considerate come attività di negoziazione ai fini di tassazione nel Regno Unito. Tuttavia, qualora esso svolga attività di compravendita nel Regno Unito, tali attività potranno in linea di principio essere soggette a imposizione fiscale britannica. A norma della Sezione 835M dell'*Income Tax Act 2007*, i profitti di tali attività non saranno pertanto

valutati ai fini della tassazione britannica, a condizione che il Fondo e il Consulente per gli Investimenti rispettino talune condizioni. Gli Amministratori e il Gestore intendono condurre le rispettive attività del Fondo e del Gestore medesimo in modo tale da soddisfare tutte le condizioni, nella misura in cui queste rientrino nell'ambito del loro rispettivo controllo.

Gli interessi e altri redditi percepiti dal Fondo provenienti da determinate fonti britanniche possono essere soggetti a ritenute alla fonte nel Regno Unito.

I redditi e gli utili percepiti dal Fondo possono essere soggetti a ritenute alla fonte o simili tasse imposte dal paese nel quale tali ricavi siano prodotti.

Titolari di Quote

Fatta salva la loro posizione fiscale personale, le distribuzioni (compresi le distribuzioni di rimborsi e i dividendi finanziati con gli utili da capitale realizzati del Fondo) ricevute da Titolari di Quote residenti nel Regno Unito saranno soggette annualmente all'imposta sul reddito o sulle società del Regno Unito (nel caso di un *reporting fund*, siano esse reinvestite o meno). Inoltre, i Titolari di Quote britannici che detengono Quote in un *reporting fund* alla fine di ogni "periodo di riferimento" (come definito ai fini fiscali nel Regno Unito) saranno potenzialmente soggetti all'imposta sul reddito o sulle società nel Regno Unito applicata alla loro quota del "reddito dichiarato" della Classe nella misura in cui esso ecceda le distribuzioni percepite. Ulteriori dettagli sul regime di dichiarazione e sulle sue implicazioni per gli investitori sono descritti di seguito. Sia le distribuzioni che il reddito dichiarato saranno considerati distribuzioni percepite da un *trust* estero, fatta salva qualsiasi riqualificazione a titolo di interesse, come di seguito descritto.

Per l'esercizio fiscale 2020/2021, i soggetti domiciliati e residenti nel Regno Unito sono generalmente tassati all'aliquota base del 20% se il reddito al netto di deduzioni e detrazioni non supera £37.500, all'aliquota superiore del 40% se il reddito al netto di deduzioni e detrazioni è compreso tra £37.501 e £ 150.000, ovvero se il reddito supera £150.000 questo reddito è tassato al 45%.

La detenzione di Quote del Fondo potrebbe costituire un interesse in un "fondo offshore", come definito ai sensi della Parte 8 del *Taxation (International and Other Provisions) Act* del 2010, e ciascuna Classe del Fondo è trattata come un "fondo offshore" separato per tali scopi. In base a tale normativa, gli utili derivanti da vendita, cessione o rimborso di Quote in un fondo *offshore* (o conversione da un fondo ad un altro all'interno di un fondo multicomparto) detenute da soggetti che sono residenti nel Regno Unito, ai fini fiscali saranno tassati al momento della vendita, cessione, rimborso o conversione, come redditi e non come plusvalenze. Tuttavia, ciò non si applica laddove un fondo sia certificato dall'*HM Revenue & Customs* come "reporting fund" ai sensi del regime britannico in materia di *reporting fund* per tutto il periodo durante il quale le azioni sono state detenute.

Regime britannico in materia di reporting fund

Il *Taxation (International and Other Provisions) Act 2010* e l'*Offshore Funds (Tax) Regulations 2009* (e successive modifiche) ("il Regolamento sui Fondi *Offshore*"), contengono disposizioni che

possono influire sugli investitori in fondi *offshore* residenti ai fini fiscali nel Regno Unito che non sono approvati come "reporting fund" dal Regno Unito (e precedentemente, ove applicabile, "distributing fund") nell'intero periodo di possesso dell'investitore.

Il Regolamento sui Fondi *Offshore* prevede che, se un investitore residente nel Regno Unito ai fini fiscali detiene un interesse in un fondo *offshore* e tale fondo *offshore* è un "non-reporting fund", qualsiasi utile che l'investitore abbia maturato con la vendita o altra cessione di tale interesse sarà assoggettabile a tassazione nel Regno Unito come reddito e non come plusvalenza (ovvero all'imposta sulle società in materia di utile imponibile nel caso di investitori soggetti all'imposta sulle società del Regno Unito).

In alternativa, laddove un investitore residente nel Regno Unito detenga un interesse in un fondo *offshore* (a meno che il fondo *offshore* non superi il "test per gli investimenti non idonei") che è stato un *reporting fund* (e un fondo di distribuzione prima dell'adozione del regime britannico in materia di *reporting fund*, ove il fondo fosse già esistente) per tutti i periodi finanziari nei quali il suddetto investitore detiene un interesse, qualsiasi utile maturato con la vendita o altra cessione dell'interesse sarà soggetto a tassazione come plusvalenza (ovvero all'imposta sulle società in materia di utile imponibile nel caso di investitori soggetti all'imposta sulle società del Regno Unito, a meno che il fondo *offshore* non superi il "test per gli investimenti non idonei", nel qual caso si applicherà il regime fiscale del debito societario illustrato alla successiva sezione "Trattamento degli interessi") e non come reddito; sussiste un'esenzione per eventuali utili accumulati o reinvestiti che sono già stati assoggettati all'imposta sui redditi o sulle società del Regno Unito (anche se tali utili sono esenti dall'imposta sulle società nel Regno Unito).

Laddove un fondo *offshore* sia stato un *non-reporting fund* per parte del periodo durante il quale il Titolare di Quote britannico deteneva l'interesse e un *reporting fund* per il resto di tale periodo, potenzialmente il Titolare di Quote può scegliere di ripartire proporzionalmente qualsiasi utile derivante dalla cessione; ne conseguirà che la parte di utile realizzato durante il periodo in cui il fondo *offshore* era un *reporting fund* sarà tassata come plusvalenza. Tali scelte hanno limiti di tempo specifici entro i quali possono essere effettuate. Per ulteriori informazioni, gli investitori dovranno fare riferimento ai propri consulenti fiscali.

In termini generali, a norma del Regolamento sui Fondi *Offshore*, un *reporting fund* è un fondo *offshore* che soddisfa determinati requisiti di rendicontazione iniziale e annuale nei confronti dell'*HM Revenue & Customs* e dei suoi Titolari di Quote. Per ottenere lo status di *reporting fund* per una particolare Classe, gli Amministratori devono rivolgersi all'*HM Revenue & Customs* affinché tale Classe venga riconosciuta come un *reporting fund* entro i limiti di tempo specificati e dimostrare all'*HM Revenue & Customs* che tale particolare Classe è conforme alle regole applicabili in vigore per lo status di *reporting fund*.

Conformemente al Regolamento sui Fondi *Offshore*, lo status di *reporting fund* generalmente richiede al Fondo di riferire sia agli investitori che all'*HM Revenue & Customs* il reddito del *reporting fund* per ciascun periodo di riferimento. Se il reddito dichiarato supera quanto è stato

distribuito ai Titolari di Quote, l'eccesso è considerato come distribuzione aggiuntiva per gli investitori del Regno Unito che saranno tassati di conseguenza (a questo proposito, vedere oltre).

Le Classi separate saranno considerate separatamente nel determinare se costituiscono "fondi *offshore*" ai fini del Regolamento sui Fondi *Offshore*. I fondi *offshore* che possono emettere più di una classe di azioni devono considerare ogni classe di azione come un fondo *offshore* separato ai fini della legislazione e pertanto devono ottenere lo status di *reporting fund* solo per quelle classi separate che lo richiedono.

Gli Amministratori possono gestire gli affari del Fondo in modo che tali obblighi iniziali e annuali siano soddisfatti e continuino ad esserlo in maniera continuativa per alcune Classi all'interno del Fondo che possono ottenere lo status di reporting fund nel Regno Unito. Gli Amministratori si riservano il diritto di chiedere una certificazione come *reporting fund* in merito a qualunque Classe del Fondo. Non vi può essere garanzia sull'idoneità di qualsivoglia Classe. Di conseguenza, ogni utile per i Titolari di Quote britannici derivante da vendita, rimborso o altra cessione di Classi diverse da quelle che ottengono lo status di *reporting fund* (compresa la cessione presunta per decesso) sarà tassato come reddito *offshore* piuttosto che come plusvalenza. Tali obblighi annuali includeranno il calcolo e la rendicontazione dei redditi del fondo offshore per ciascun periodo di riferimento (come definito ai fini fiscali nel Regno Unito) su una base per Quota a tutti i Titolari di Quote interessati (come definiti a tali scopi). Gli investitori sono invitati a fare riferimento all'elenco dei *reporting fund* pubblicato dall'*HM Revenue & Customs* per verificare quali Classi del Fondo sono approvate come *reporting fund* e le rispettive date.

I Titolari di Quote britannici che detengono interessi in *reporting fund* al termine del periodo di riferimento, a cui si riferisce il reddito dichiarato, saranno soggetti all'imposta sul reddito o sulle società per l'effettivo importo di qualsiasi distribuzione ricevuta oltre che per l'importo del reddito dichiarato dal Fondo conformemente alle regole sui *reporting fund* per quanto eccede eventuali distribuzioni. Il reddito dichiarato sarà considerato ascrivibile ai Titolari di Quote britannici sei mesi dopo la fine del periodo di riferimento.

Una volta ottenuto lo status di *reporting fund* nel Regno Unito dall'*HM Revenue & Customs* per le Classi di Quote in questione, il suddetto status rimarrà in vigore fintanto che i requisiti annuali saranno rispettati. Sebbene gli Amministratori abbiano l'intenzione di mantenere lo status di *reporting fund* per le Classi applicabili, non vi è garanzia che gli Amministratori ottengano tale status o che continuino a cercare di ottenerlo in relazione a qualsiasi Classe ovvero che tali Classi continueranno ad essere idonee. Gli investitori dovranno fare riferimento ai propri consulenti fiscali per conoscere le implicazioni derivanti dall'ottenimento di tale status da parte del Fondo.

I Titolari di Quote che siano esenti dall'imposta britannica su plusvalenze e redditi da investimenti (quali ad esempio i piani pensionistici) godranno di tale esenzione in relazione a ogni reddito e plusvalenza realizzati con la cessione delle loro Quote.

Gli Amministratori possono decidere in futuro di fare richiesta del regime di *reporting fund* per altre Classi.

Ai fini del regime fiscale nel Regno Unito, una conversione da azioni in un Fondo ad azioni in un altro Fondo sarà generalmente considerata come una cessione. Anche una conversione da una classe di Quote a un'altra Classe in un Fondo può costituire una cessione.

Gli investitori residenti nel Regno Unito a fini fiscali che detengono azioni in un *non-reporting fund*, in quale successivamente diventa un *reporting fund*, possono scegliere di effettuare una cessione presunta alla data in cui il fondo diventa un *reporting fund*. Tale scelta congela ogni utile maturato a tale data ed è soggetta a imposta sul reddito. Gli utili che maturano dopo la data della presunta cessione saranno considerati come plusvalenze. La scelta deve essere effettuata dal Titolare di Quote nel modulo della dichiarazione dei redditi per l'anno in cui si verifica la presunta cessione. Se non si opera una scelta, l'intero utile sarà tassato come reddito da cessione. Non occorre operare alcuna scelta se viene realizzata una perdita sulla presunta cessione.

Secondo la legge attuale, una cessione di Quote (che comprende il rimborso) da parte di un singolo Titolare di Quote, residente nel Regno Unito a fini fiscali, dovrebbe essere tassata secondo l'aliquota sulle plusvalenze del 10% o 20% in base all'aliquota marginale applicabile. I fattori principali che determinano la misura in cui tali plusvalenze sono soggette all'imposta sulle plusvalenze sono il livello della franchigia per gli utili non soggetti a tassazione nell'anno in cui la cessione ha avuto luogo, l'entità di ogni altra plusvalenza realizzata dal Titolare di Quote in quell'anno e l'entità delle perdite di capitale subite dal Titolare di Quote in quell'esercizio fiscale o in altri precedenti.

I titolari di Quote che sono entità aziendali residenti nel Regno Unito a fini fiscali saranno tassati su ogni utile in base all'aliquota applicabile per l'imposta sulle società nella misura del 19% dal 1° aprile 2017, ma possono beneficiare dell'esenzione indicizzata per qualsiasi periodo di detenzione precedente al 1° gennaio 2018 che, in linea generale, aumenta il costo della base imponibile delle plusvalenze di un attivo conformemente all'aumento dell'indice dei prezzi al dettaglio.

I Titolari di Quote, che non sono residenti nel Regno Unito a fini fiscali, non dovrebbero essere di norma soggetti all'imposizione del Regno Unito su ogni utile realizzato dalla vendita, rimborso o altra cessione delle proprie Azioni, salvo se la loro partecipazione di Azioni è collegata ad una filiale o agenzia attraverso la quale l'Azionista in questione svolge un'attività commerciale, professionale o artigianale nel Regno Unito.

Trattamento degli interessi

Si invitano i Titolari di Quote costituiti da società residenti nel Regno Unito a prestare particolare attenzione al Capitolo 3 della Parte 6 del *Corporation Tax Act 2009*, secondo cui gli interessi delle società britanniche in fondi *offshore* potrebbero dare luogo a una relazione di prestito, con la conseguenza che tutti i profitti e le perdite su tali interessi di competenza sono assoggettabili all'imposta sulle società del Regno Unito secondo il principio di contabilizzazione al valore equo. Tali disposizioni si applicano laddove il valore di mercato dei relativi titoli fruttiferi sottostanti e degli altri investimenti idonei del fondo *offshore* (grosso modo gli investimenti che producono un ritorno direttamente o indirettamente sotto forma di interessi) è in qualsiasi momento superiore al 60% del

valore di tutti gli investimenti del fondo *offshore* durante il periodo contabile del Titolare di Quote costituito in società residente nel Regno Unito. Gli investimenti idonei comprendono denaro investito ad interesse (diverso dal contante in attesa di investimento), obbligazioni o altri tipi di investimenti.

Nel regime fiscale del debito societario nel Regno Unito, ogni Titolare di Quote costituito in società che sia soggetto all'imposta britannica sulle società verrà tassato sull'aumento di valore della sua posizione durante il suo periodo contabile secondo il principio del valore equo (piuttosto che sulla cessione) ovvero otterrà un sgravio fiscale sulla diminuzione equivalente di valore, se gli investimenti nel Fondo sono costituiti per oltre il 60% (in valore) da "investimenti idonei" in qualsiasi momento durante il periodo contabile in questione. Se il Fondo non detiene oltre il 60% (in valore) degli "investimenti idonei" in qualsiasi momento durante il periodo contabile in questione, i Titolari di Quote soggetti all'imposta britannica sulle società dovrebbero in linea generale ottenere l'esenzione dall'imposta del Regno Unito per quanto riguarda i dividendi del Fondo, a condizione che il reddito da dividendi non sia considerato come reddito da negoziazione.

Attribuzione degli utili a soggetti residenti nel Regno Unito

Si richiama l'attenzione dei Titolari di Quote residenti nel Regno Unito a fini fiscali sulle disposizioni della Sezione 3 (precedentemente Sezione 13) del *Taxation of Chargeable Gains Act* del 1992 (e successive modificazioni) (la "Sezione 3"). In base a queste disposizioni, laddove maturi un utile imponibile per una società che non è residente nel Regno Unito, ma che sarebbe qualificabile come "*close company*" se fosse residente nel Regno Unito, un soggetto può essere trattato ai fini fiscali come se una parte proporzionale di tale utile imponibile, calcolata in riferimento al suo interesse nella società, fosse maturata in suo favore. Tuttavia, ai sensi della Sezione 3, tale soggetto non avrà alcuna responsabilità fiscale laddove tale proporzione non sia superiore a un quarto dell'utile. Le esenzioni si applicano anche laddove nessuna delle acquisizioni, detenzioni o cessioni di attività sia finalizzata all'evasione fiscale o laddove i guadagni in questione derivino dalla cessione di attivi utilizzati solo per fini di autentica ed economicamente significativa attività di business svolta al di fuori del Regno Unito. Non è chiaro se i Comparti possano essere considerati società a tale scopo. Se applicate, tali norme potrebbero far sì che tale soggetto venga trattato come se una parte di un qualunque utile che maturi per un Comparto (come in caso di cessione dei suoi investimenti, la quale dia origine a un utile imponibile ai suddetti fini) fosse maturata direttamente a favore di tale soggetto, essendo detta parte uguale alla proporzione di attività del Comparto a cui tale soggetto avrebbe diritto in caso di liquidazione, nel momento in cui l'utile imponibile maturasse per il Comparto. Le regole sono state estese dalle disposizioni della Sezione 3D del *Taxation of Chargeable Gains Act 1992*, in vigore a partire dal 6 aprile 2008, ai soggetti che sono domiciliati al di fuori del Regno Unito, sottoposti ad imposizione fiscale secondo la *remittance basis* in particolari circostanze.

Poiché la cessione di talune Classi è soggetta ad imposizione fiscale come reddito *offshore*, si può applicare il Regolamento sui Fondi *Offshore* piuttosto che la Sezione 3. La Regola 24 sostituisce il "reddito *offshore*" per ogni riferimento agli "utili imponibili" nella Sezione 3. Esiste una qualche incertezza sul fatto che la Regola 24 effettivamente funzioni nel modo in cui è stata prevista, poiché potrebbe essere interpretata come riferibile soltanto al reddito *offshore* generato da fondi *offshore* piuttosto che a qualsiasi

plusvalenza maturata nei fondi *offshore*. Malgrado questa incertezza, conviene presumere che la Regola 24 si applichi a tutte le plusvalenze realizzate dai fondi *offshore* allo stesso modo della Sezione 3, poiché ciò pare essere stato nell'intenzione dell'*HM Revenue & Customs* al momento della stesura della legge.

Prevenzione dell'evasione fiscale

Si richiama l'attenzione dei singoli Titolari di Quote residenti nel Regno Unito sulle disposizioni del Capitolo 2 della Parte 13 dell'*Income Tax Act* del 2007. Queste disposizioni sono soprattutto destinate a prevenire l'evasione fiscale nel Regno Unito da parte di persone fisiche attraverso transazioni consistenti nel trasferimento di attività o reddito a soggetti (società comprese) residenti o domiciliati al di fuori del Regno Unito e possono renderle assoggettabili all'imposta sul reddito in riferimento al reddito non distribuito della Società su base annua. Questa normativa, tuttavia, non si applica se un Titolare di Quote dimostra con soddisfazione dell'*HM Revenue & Customs* che:

- (i) non sarebbe ragionevole trarre la conclusione, da tutte le circostanze del caso, che evitare l'assoggettamento fiscale sia lo scopo, o uno degli scopi, per i quali le transazioni in oggetto o una qualsiasi di queste siano state effettuate;
- (ii) tutte le transazioni rilevanti sono autentiche transazioni commerciali e non sarebbe ragionevole trarre la conclusione, da tutte le circostanze del caso, che una o più delle transazioni sia stata progettata in modo più che accidentale al fine di evadere l'assoggettabilità all'imposizione fiscale; o
- (iii) tutte le transazioni rilevanti sono autentiche ed effettuate alle normali condizioni di mercato e, se l'Azionista fosse passibile di tassazione a norma del Capitolo 2 della Parte 13 in merito a tali transazioni, tale assoggettabilità costituirebbe una limitazione ingiustificata e sproporzionata alla libertà sancita dal Titolo II o IV della Parte Terza del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o la Parte II o III dell'Accordo SEE.

Imposta di successione

Un Titolare di Quote che sia una persona fisica domiciliata nel Regno Unito o considerato tale ai fini della tassazione britannica potrà essere soggetto alla locale imposta di successione, in relazione alle Quote in suo possesso, in caso di decesso o qualora opti per determinate categorie di rendita vitalizia.

Imposta di Bollo

Il Fondo può essere soggetto al pagamento di tasse di trasferimento nel Regno Unito su acquisizioni e cessioni di investimenti. Nel Regno Unito il Fondo dovrà pagare l'imposta di bollo denominata *Stamp Duty Reserve Tax* o l'imposta di bollo con aliquota dello 0,5% sull'acquisizione di azioni di società costituite nel Regno Unito o che in tale paese tengano un registro degli azionisti.

I trasferimenti di Quote non saranno soggetti all'imposta di bollo nel Regno Unito a condizione che qualsiasi strumento scritto il quale trasferisca le azioni nel Fondo sia eseguito e mantenuto sempre al di fuori del Regno Unito. Poiché il Fondo non è residente nel Regno Unito e il registro dei detentori di

quote verrà tenuto fuori da tale paese, non sussiste alcun obbligo di pagamento della *Stamp Duty Reserve Tax* in seguito al trasferimento, alla sottoscrizione e/o al rimborso di quote.

8.3 FATCA e altri sistemi di reporting transfrontalieri

L'*Hiring Incentives to Restore Employment Act* è stato convertito in legge degli Stati Uniti il 18 marzo 2010 e comprende disposizioni di conformità fiscale per i conti esteri note come "FATCA". L'intento delle disposizioni è quello di richiedere alle istituzioni finanziarie di segnalare all'IRS (*Internal Revenue Services*) degli Stati Uniti i dati relativi agli investitori statunitensi che detengono attività al di fuori del paese, come salvaguardia contro l'evasione fiscale negli Stati Uniti. Per scoraggiare il rifiuto di aderire al regime da parte di istituzioni finanziarie non statunitensi, il FATCA stabilisce che i titoli statunitensi detenuti da un'istituzione finanziaria che non aderisce al regime e non è conforme ad esso saranno soggetti a una trattenuta fiscale negli Stati Uniti pari al 30% sul reddito. Questo regime è entrato in vigore il 1° luglio 2014. Ai sensi delle disposizioni FATCA, il Fondo sembra qualificarsi come istituzione finanziaria tale che, al fine di rispettare tali disposizioni, potrebbe richiedere a tutti i Titolari di Quote di fornire prove documentali obbligatorie della propria residenza fiscale.

Gli USA hanno messo a punto un approccio intergovernativo all'attuazione del FATCA. A tale riguardo, i governi dell'Irlanda e degli Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo intergovernativo ("AIG Irlandese") in data 21 dicembre 2012.

L'AIG Irlandese è volto a ridurre l'onere di rispettare il FATCA per le istituzioni finanziarie irlandesi, semplificando il processo di conformità e minimizzando il rischio di ritenuta alla fonte. Ai sensi dell'AIG Irlandese, le informazioni sugli investitori statunitensi interessati vengono fornite su base annua da ciascuna istituzione finanziaria irlandese (salvo laddove tale istituzione finanziaria sia esentata dai requisiti FATCA) direttamente all'Agenzia delle Entrate irlandese, che a sua volta trasmette i dati all'IRS.

Di conseguenza, al fine di conformarsi agli obblighi FATCA, il Fondo può richiedere agli investitori di fornire le informazioni e la documentazione prescritte dalla legge vigente in materia e ogni ulteriore documento secondo quanto ragionevolmente richiesto dal Fondo. Si raccomanda ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti fiscali in merito ai requisiti previsti dal FATCA in considerazione della propria situazione specifica.

Nonostante il Fondo compia ogni ragionevole sforzo a livello commerciale per conformarsi a ogni requisito necessario per evitare l'imposizione di ritenute fiscali a norma del FATCA sui pagamenti in favore del Fondo, non è possibile garantire che sarà in grado di adempiere a tali obblighi. Se il Fondo dovesse diventare soggetto a una trattenuta fiscale in conseguenza del FATCA, il rendimento per tutti gli investitori potrebbe risentirne notevolmente.

Si raccomanda ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti fiscali in merito alle possibili implicazioni del FATCA per i loro investimenti nel Fondo.

Il *Common Reporting Standard* ("CRS") è uno standard unico globale sullo scambio automatico di informazioni. È stato

approvato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") a febbraio 2014 e si richiama al lavoro precedente dell'OCSE e dell'UE, agli standard globali contro il riciclaggio di denaro e, in particolare, all'accordo modello intergovernativo FATCA. Nell'ambito del CRS, alle giurisdizioni partecipanti è richiesto di scambiarsi talune informazioni detenute dalle istituzioni finanziarie in merito ai loro investitori non residenti. Il CRS è entrato in vigore in Irlanda il 1° gennaio 2016. Al Fondo è richiesto di fornire talune informazioni all'Agenzia delle Entrate irlandese sui Titolari di Quote non residenti in Irlanda ai fini fiscali (informazioni che saranno a loro volta trasmesse alle autorità fiscali competenti). Si ricorda che il CRS sostituisce la direttiva europea sulla tassazione del risparmio.

Ciascun investitore accetta di fornire al Fondo le informazioni e la documentazione prescritte dalla legge vigente in materia e ogni ulteriore documento ragionevolmente richiesto dal Fondo per ottemperare ai propri obblighi come previsti dal FATCA e dal CRS.

9. Informazioni sul Fondo e sui fornitori di servizi

9.1 Gestione e Amministrazione

9.1.1 Gestore

Il Gestore, AXA Investment Managers Paris, è una società a responsabilità limitata costituita in data 26 gennaio 1990. Il Gestore è stato autorizzato dall'*Autorité des Marchés Financiers* (AMF) in Francia (approvazione AMF n. GP 92-008) in data 7 aprile 1992 sia come società di gestione di OICVM sia come gestore di fondi d'investimento alternativi (GEFIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE come recepita in Francia. La funzione di segreteria societaria del Gestore è svolta dal suo personale interno. Il Gestore funge da società di gestione dell'ICAV avendo facoltà di fornire servizi di gestione transfrontalieri all'interno dell'UE ai sensi della Direttiva UCITS.

Il Gestore appartiene al gruppo AXA Investment Managers, uno dei più grandi gestori patrimoniali aventi sede in Europa, con un patrimonio gestito pari a EUR 879 miliardi al 30 settembre 2021. AXA Investment Managers è una controllata specializzata in gestione patrimoniale appartenente al Gruppo AXA e conta un organico di 2.400 persone in 23* paesi in tutto il mondo. Le attività d'investimento di AXA Investment Managers Paris riguardano strumenti tradizionali oltreché strutturati e alternativi.

Il Gestore è responsabile per la gestione dell'investimento e del reinvestimento degli Investimenti di ciascun Comparto, allo scopo di realizzare gli obiettivi e le politiche d'investimento di volta in volta individuati dai Comparti, l'adempimento dei doveri del gestore di un fondo d'investimento in conformità ai Regolamenti e ai requisiti di volta in volta prescritti dalla Banca Centrale, nonché l'amministrazione generale del Fondo e di ciascun Comparto.

9.1.2 Amministratori del Gestore

Di seguito sono elencati gli Amministratori del Gestore, con i rispettivi paesi di residenza e cenni riguardanti la loro formazione ed esperienza professionale:

AXA Investment Managers SA, rappresentata dal Sig. Jean-Christophe Menioux (Francia). Prima di approdare nel Gruppo AXA, ha trascorso nove anni in *Crédit Commercial de France* (HSBC France), dove è stato Head of Interest Rate Derivatives prima di diventare Director of Market Risks. È entrato a far parte del Gruppo AXA nel 2001 dove ha ricoperto varie posizioni, tra cui quella di tesoriere dal 2001 al 2008 e quella di Chief Risk Officer del Gruppo dal 2008 al 2013. In seguito è stato responsabile della divisione Life & Savings del Gruppo fino al 2016. Nel luglio 2016 è stato nominato General Secretary e Chief Financial Officer di AXA IM.

Ha conseguito una laurea presso l'École Centrale de Paris.

Marco Morelli (Francia) è Executive Chairman di AXA Investment Managers dal 14 settembre 2020 e membro del Comitato di Gestione di AXA. Dopo numerose esperienze professionali in Europa presso KPMG, Samuel Montagu Ltd e UBS Ltd, nel 1994 Marco Morelli ha fatto il suo ingresso in J.P. Morgan e successivamente è diventato CEO e General Manager di J.P. Morgan Italy e membro del comitato esecutivo di J.P. Morgan Europe. È entrato in Monte dei Paschi di Siena nel 2003, dove ha assunto il ruolo di Deputy CEO nel 2006. Ha lasciato la società nel gennaio 2010 per passare al gruppo Intesa San Paolo, dove ha ricoperto la posizione di General Manager e Deputy CEO fino al 2012. Successivamente è approdato in Bank of America Merrill Lynch in qualità di Vice Chairman per l'Europa, Medio Oriente e Africa e di CEO per l'Italia. Da settembre 2016 sino a maggio 2020 è stato CEO e General Manager presso Monte dei Paschi di Siena. È Docente presso la facoltà di Economia e Finanza dell'Università LUISS di Roma, di cui fa parte anche del Consiglio di Amministrazione. È socio fondatore e Vice Chairman della Fondazione Don Gino Rigoldi, un'organizzazione italiana senza scopo di lucro. È laureato all'Università LUISS di Roma.

Godefroy de Colombe (Francia) ha iniziato la sua carriera presso il Dipartimento del Tesoro a Mosca nel 1998, per poi diventare Policy Officer alle dipendenze del Presidente del Movimento delle Imprese di Francia (MEDEF). Nel 2004 è stato nominato Head of Public Affairs e in seguito Integration Officer presso SCOR.

Nel 2008 ha fatto il suo ingresso in AXA in veste di Chief of Staff del COO del Gruppo, per poi essere nominato Head of Retail di AXA Global P&C. Nel 2011 assume l'incarico di CEO di AXA Direct Solutions, e successivamente di President presso AXA Direct Polonia e TATV in Belgio nonché di CEO presso Direct Assurance.

Da gennaio 2020 ricopre la posizione di Global Chief Operating Officer presso AXA IM. Nel luglio 2020 ha ampliato le proprie responsabilità per occuparsi di tutte le Funzioni Trasversali Globali di AXA IM, compresi i team "General Secretary, Legal, Finance & Strategy" e "Transformation, HR & Communications".

Ha conseguito lauree presso l'HEC di Parigi (1998), l'Istituto Statale di Mosca per le Relazioni Internazionali (1998) e la Harvard Kennedy School (2002).

Jean-Louis Laforge (Francia) ricopre l'incarico di Deputy CEO per AXA IM Paris dal 2013 e quello di Research Technical Director per AXA IM Core dal 2019. Si occupa inoltre a vari livelli della governance di AXA IM, è amministratore delle entità lussemburghesi e irlandesi, substitute Chairman di AXA IM Global New Business Committee e Chairman di AXA IM Corporate Governance Committee. È entrato in AXA IM nel 2000 e da allora ha svolto diverse mansioni in qualità di gestore di portafoglio e responsabile dei team, per le divisioni Fixed Income, Asset Allocation and Insurance Investments.

Dal 1988 fino al suo ingresso in AXA IM, ha ricoperto numerosi ruoli di diverso grado in società di intermediazione, assicurazione e gestione patrimoniale, specializzandosi in mercati finanziari, ingegneria finanziaria, gestione di attività e passività e gestione di portafoglio. Ha ottenuto una qualifica in studi attuariali nel 1996. È titolare di un master in scienze matematiche applicate presso l'Università Paris Dauphine (1988). Rappresenta AXA IM Paris presso l'Association Française de la Gestion Financière ed è membro dell'Istituto Francese degli Attuari.

René Rauscher-Marroc (Francia) ha fatto il suo ingresso in AXA IM nel 2003 in veste di Head of Investment Systems per il dipartimento Tecnologico, per poi essere nominato Change Management Leader per Insurance Investment, Investment Solutions, Private Equity & Risk e in seguito Global Head per la divisione Front Office Technology. Le sue posizioni più recenti includono Chief Operating Officer per AXA IM Paris, Global Head of Procurement e Chief Security Officer.

Il Gestore ha l'autorità per delegare in tutto o in parte le proprie funzioni di distributore a sub-distributori in conformità con le disposizioni della Banca Centrale. Le commissioni e le spese di eventuali sub-distributori nominati dal Gestore che vengono assolte a valere sul patrimonio del Fondo devono essere in linea con le normali tariffe commerciali.

9.1.3 Gestore degli Investimenti e Promotore

Il Gestore ha delegato la responsabilità dell'investimento e reinvestimento delle attività di ciascun Comparto ad AXA Investment Managers UK ai sensi del contratto di gestione degli investimenti descritto nella Sezione 9.4.1 ("Contratti Rilevanti").

Il Gestore degli Investimenti è anche il promotore del Fondo.

Il Gestore degli Investimenti è stato costituito in Inghilterra e Galles come società a responsabilità limitata nel 1979. La società capogruppo è AXA S.A., attraverso AXA Investment Managers S.A. Sia la controllante che la capogruppo sono società costituite in Francia. L'attività principale del Gestore degli Investimenti consiste nell'agire in qualità di gestore di fondi prevalentemente per grandi clienti istituzionali a livello mondiale, mediante conti separati e organismi di investimento collettivo del risparmio. Al 30 settembre 2021, il patrimonio in gestione e in consulenza affidato al Gestore degli Investimenti ammontava a €879 miliardi. Nel Regno Unito il Gestore degli Investimenti è regolamentato dalla FCA.

Nel prendere le sue decisioni d'investimento, il Gestore degli Investimenti terrà conto delle eventuali politiche o restrizioni alla selezione dei titoli, accettate dal Gestore degli Investimenti e/o dalle sue capogruppo dirette o indirette, prendendo in considerazione tanto i singoli titoli quanto le categorie o classi alle quali essi appartengono.

L'universo dei titoli selezionabili potrà essere altresì modificato, in seguito all'introduzione di norme limitative locali dovute al fatto che il Gestore offre quote del Fondo in giurisdizioni diverse.

9.1.4 Distributore Principale

Ai sensi del contratto di distribuzione principale descritto nella Sezione 9.4.1 ("Contratti Rilevanti"), il Gestore ha nominato il Gestore degli Investimenti quale Distributore Principale del Fondo.

9.1.5 Agente Amministrativo, Responsabile per le RegISTRAZIONI e per i Trasferimenti

Ai sensi del contratto di amministrazione descritto nella Sezione 9.4.1 ("Contratti Rilevanti"), il Gestore ha delegato a State Street Fund Services (Ireland) Limited le proprie responsabilità di agente amministrativo, responsabile per

le registrazioni e per i trasferimenti del Fondo. L'Agente Amministrativo è responsabile per l'amministrazione del Fondo, tra cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e la redazione delle scritture contabili dei singoli Comparti, sotto la supervisione generale del Gestore.

State Street Fund Services (Ireland) Limited è una società a responsabilità limitata di diritto irlandese costituita in data 23 marzo 1992 e di proprietà, in ultima istanza, di State Street Corporation. State Street Corporation ha sede a Boston, Massachusetts, Stati Uniti, è leader mondiale nei servizi agli investimenti e servizi di gestione erogati a investitori globali sofisticati ed è quotata alla Borsa Valori di New York con il simbolo "STT". Al 30 giugno 2020, il patrimonio amministrato dall'Agente Amministrativo ammontava a circa US\$ 1,154 trilioni. In Irlanda, l'Agente Amministrativo è autorizzato e regolamentato dalla Banca Centrale.

9.1.6 Trustee

State Street Custodial Services (Ireland) Limited è stata nominata *trustee* del Fondo ai sensi dell'Atto Istitutivo.

Il *Trustee* è una società a responsabilità limitata di diritto irlandese costituita nel 1991 e di proprietà, in ultima istanza, di State Street Corporation. Al 30 giugno 2020, il *Trustee* contava attivi in custodia per circa US\$ 1,2836 trilioni. In Irlanda, il *Trustee* è autorizzato e regolamentato dalla Banca Centrale.

La principale attività del *Trustee* è svolgere funzioni di *trustee* e custodia per i fondi d'investimento quali il Fondo.

Conformemente all'Atto Istitutivo, il *Trustee* è stato incaricato della custodia degli attivi del Fondo. Il *Trustee* può delegare i suoi doveri di custodia solo in conformità ai Regolamenti e, tra l'altro, deve esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel selezionare e nominare qualsivoglia terza parte a cui si propone di delegare i propri doveri di custodia, sia interamente che parzialmente, e deve continuare ad esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella revisione periodica e nel controllo continuo di ogni parte terza delegata nonché delle disposizioni di tale parte terza in merito alle questioni ad essa delegate. Qualsiasi terza parte a cui il *Trustee* delega le sue funzioni di custodia in conformità ai Regolamenti può, a sua volta, subdelegare tali funzioni conformemente alla legge applicabile. La responsabilità del *Trustee* a norma dei Regolamenti non sarà interessata da alcuna delega delle sue funzioni di custodia.

Il *Trustee* ha delegato la custodia delle attività del Fondo a State Street Bank and Trust Company ("SSBTC"), la sua banca subdepositaria globale, attraverso la quale ha accesso alla rete globale di banche subdepositarie di SSBTC (la "Rete di Custodia Globale"). La Rete di Custodia Globale di SSBTC copre oltre 100 mercati in tutto il mondo. Le entità che compongono la Rete di Custodia Globale, a cui SSBTC può subdelegare la custodia delle attività del Fondo (alla data del presente Prospetto) sono elencate nell'Allegato II.

Oltre alla custodia delle attività del Fondo, il *Trustee* ha i seguenti principali doveri, che non possono essere delegati:

- deve garantire che le operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento di Quote siano effettuate conformemente ai Regolamenti e all'Atto

Istitutivo;

- deve assicurare che il valore delle Quote venga calcolato in conformità ai Regolamenti e all'Atto Istitutivo;
- deve eseguire le istruzioni del Gestore, salvo quando esse siano in conflitto con i Regolamenti o con l'Atto Istitutivo;
- deve garantire che, nelle operazioni aventi ad oggetto le attività del Fondo o le attività di qualsiasi Comparto, il corrispettivo dovuto sia versato al Comparto o ai Comparti interessati entro le normali scadenze;
- deve assicurare che il reddito del Comparto o dei Comparti venga calcolato in conformità ai Regolamenti e all'Atto Istitutivo;
- deve indagare sulla condotta del Gestore (in merito alla gestione del Fondo) in ogni periodo contabile e riferire in merito ai Titolari di Quote; e
- deve accertarsi che i flussi di cassa dei Comparti siano correttamente monitorati, in conformità ai Regolamenti.

Ai sensi dei Regolamenti, il *Trustee* non deve eseguire attività riguardanti il Fondo o il Gestore (agendo per conto del Fondo o di qualsiasi Comparto) che possano creare conflitti d'interesse tra se stessa e (i) il Fondo, (ii) i Titolari di Quote e/o (iii) il Gestore, a meno che non abbia separato l'esecuzione dei compiti di custode dagli altri compiti potenzialmente in conflitto conformemente ai Regolamenti e i conflitti potenziali siano stati identificati, gestiti, controllati e comunicati ai Titolari di Quote. Si rimanda alla successiva Sezione 9.2.4 per i dettagli sui potenziali conflitti che possono insorgere e coinvolgere il *Trustee*.

Informazioni aggiornate riguardanti il *Trustee*, le sue mansioni, le funzioni di custodia delegate dal *Trustee*, l'elenco dei delegati e dei subdelegati ed eventuali conflitti d'interesse che possono insorgere da tale delega saranno rese disponibili ai Titolari di Quote su richiesta al Gestore.

9.1.7 Consulenti legali

Per la consulenza in materia di legislazione irlandese, il Fondo si avvale dei servizi di Dillon Eustace LLP, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda.

9.1.8 Società di Revisione

Il Fondo ha nominato come Società di Revisione PricewaterhouseCoopers sita all'indirizzo One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda.

9.1.9 Servizi nel Regno Unito

Al Fondo si richiede di mantenere alcuni servizio presso un recapito nel Regno Unito. Il Fondo ha nominato il Gestore degli Investimenti come agente per i servizi nel Regno Unito ("Agente per i Servizi nel Regno Unito").

Gli investitori del Regno Unito possono contattare l'Agente per i Servizi nel Regno Unito presso AXA Investment Managers UK Limited, 22 Bishopsgate, Londra EC2N 4BQ, tel. +44 (0)207 003 1000/2345 – fax +44 (0)207 003 1950 per ottenere informazioni in merito al prezzo delle Quote,

per disporre il rimborso delle Quote, per ottenere un pagamento e presentare un reclamo. I reclami relativi al Fondo possono essere indirizzati al Compliance Department, Tel. 44 (0)207 003 1000 – Fax: +44 (0) 207 003 1206.

Copie dei seguenti documenti saranno disponibili (in inglese) per l'ispezione e possono essere ottenute gratuitamente in qualsiasi momento durante il normale orario lavorativo in qualsiasi giorno (esclusi sabato, domenica e i giorni di festa nazionale) presso il summenzionato indirizzo dell'Agente per i Servizi nel Regno Unito:

- (a) l'Atto Istitutivo;
- (b) il Prospetto;
- (c) i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori; e
- (d) le relazioni annuale e semestrale di più recente pubblicazione relative al Fondo.

9.1.10 Rendicontazione

Il periodo contabile del Fondo termina il 31 marzo di ogni anno.

Il Gestore redige il bilancio annuale certificato che viene messo a disposizione dei Titolari di Quote online entro quattro mesi dal termine del periodo finanziario a cui si riferisce, vale a dire entro il 31 luglio di ogni anno, all'indirizzo www.axa-im.com nella sezione dedicata ai documenti dei fondi. Copie delle relazioni semestrali non certificate (redatte fino al 30 settembre) saranno a disposizione dei Titolari di Quote entro due mesi dal termine del semestre a cui si riferiscono, vale a dire entro il 30 novembre di ogni anno e, su richiesta, verranno altresì inviate ai Titolari di Quote via email.

L'Atto Istitutivo nonché le relazioni annuali e semestrali di ciascun Comparto sono disponibili facendone richiesta al Gestore all'indirizzo specificato alla voce "Referenti".

9.2 Informazioni di Legge

9.2.1 Assemblee

Il *Trustee* o il Gestore possono convocare un'assemblea dei Titolari di Quote del Fondo, di un qualsiasi Comparto o Classe di un Comparto in qualunque momento, purché con almeno ventuno (21) giorni di preavviso dato ai Titolari di Quote.

All'assemblea dovrà essere presente il numero legale di Titolari di Quote e non potrà essere trattato nessun argomento all'ordine del giorno, se prima dell'inizio dei lavori non sarà stato raggiunto il numero legale. Ogni decisione adottata da un'assemblea dei Titolari di Quote legittimamente convocata sarà per Risoluzione, e ciascun Titolare di Quote, presente di persona o tramite procura, disporrà di un voto per ciascuna Quota detenuta.

L'omissione accidentale dell'invio dell'avviso di convocazione o il mancato ricevimento di tale avviso da parte di Titolari di Quote non invaliderà gli atti dell'assemblea.

9.2.2 Attribuzione di Attività e Passività

I Comparti del Fondo vengono creati dal Gestore sulla base della segregazione patrimoniale (e secondo il principio che il Fondo nel suo insieme non risponde verso terzi), con le modalità descritte nell'Atto Istitutivo.

L'Atto Istitutivo impone la separazione delle attività e passività di ciascun Comparto sia dalle attività del *Trustee* sia da quelle degli altri Comparti, in modo che tali attività appartengano o siano attribuibili a un singolo Comparto. Pertanto, le attività di un Comparto non saranno utilizzate per adempiere, direttamente o indirettamente, alle passività o agli obblighi di un altro Comparto. A tale scopo, le registrazioni e le scritture contabili di un Comparto saranno tenute a parte nella rispettiva Valuta di Base, i proventi dell'emissione di Quote saranno attribuiti al relativo Comparto creato per tale Classe di Quote e le attività derivate (inclusi gli incrementi e i decrementi di valore in seguito alla rivalutazione di attività) saranno attribuite allo stesso Comparto a cui appartenevano anche le attività da cui derivano.

Qualora il *Trustee* ritenga che un'attività o una passività non sia attribuibile a un particolare Comparto, esso avrà facoltà (salvo approvazione del Gestore e della Società di Revisione) di stabilire la base sulla quale allocare (e, se del caso, riallocare) tale attività o passività. Il *Trustee* può attribuire un'attività o una passività a un Comparto al quale essa è riferibile secondo il suo giudizio. Qualora, a giudizio del *Trustee*, un'attività o passività non sia ascrivibile ad alcun particolare Comparto, questi potrà ripartirla proporzionalmente tra tutti i Comparti al Valore Patrimoniale Netto del momento in cui viene effettuata l'allocazione. In questo caso, non è richiesta l'approvazione del Gestore e della Società di Revisione.

9.2.3 Commissioni

Salvo per quanto specificato nella Sezione 6 ("Commissioni e spese"), il Fondo non ha concesso né è soggetto a commissioni, sconti, compensi d'intermediazione o altre condizioni speciali in relazione all'emissione o al rimborso di proprie Quote.

9.2.4 Conflitti d'Interesse

A causa delle operazioni molto estese che vengono effettuate o che in futuro potranno essere effettuate dal Gestore, dal Gestore degli Investimenti (nella sua funzione di Gestore degli Investimenti e di Distributore Principale), dall'Agente Amministrativo e dal *Trustee* nonché dalle loro rispettive società controllanti, consociate, affiliate e dei loro dipendenti, funzionari, amministratori e Titolari di Quote (ciascuno definito "Parte Interessata"), è possibile che si verifichino conflitti d'interesse.

Una Parte Interessata può stipulare un contratto o concludere una qualunque transazione finanziaria, bancaria o d'altro genere, tra cui, a titolo non esaustivo, l'investimento nei titoli di un Titolare di Quote o di una qualsiasi società o ente, qualunque investimento dei quali faccia parte delle attività comprese in un qualsiasi Comparto, oppure può essere interessata a tale contratto o transazione e investire nelle Quote di un qualsiasi Comparto e con esse trattare, oppure ancora in beni di qualunque tipo incluse le attività dei Comparti.

Ogni disponibilità liquida dei Comparti può essere depositata (fatte salve le disposizioni del *Central Bank Acts 1942-2013* irlandese (e successive modifiche), dei Regolamenti e dei Regolamenti UCITS della Banca Centrale) presso una Parte Interessata oppure investita in certificati di deposito o strumenti bancari emessi da una Parte

Interessata. Sarà inoltre consentito effettuare transazioni bancarie e simili con o per il tramite di una Parte Interessata o di una qualunque consociata o affiliata ovvero di un qualunque socio, agente o delegato (per conto di un Comparto).

Una Parte Interessata può fornire servizi analoghi ad altri a condizione che i servizi che essa fornisce ai Comparti non ne risentano. Inoltre, una Parte Interessata può trattare con un Comparto in qualità di mandante o agente, a condizione che le sue operazioni siano nell'interesse dei relativi Titolari di Quote alla data della transazione e vengano effettuate alle normali condizioni di mercato, ad esempio:

- (i) il valore dell'operazione sia certificato da un soggetto approvato in quanto indipendente e competente dal *Trustee* (o dagli Amministratori nel caso di operazioni che coinvolgono il *Trustee*); ovvero
- (ii) l'esecuzione avvenga su mercati organizzati, alla migliori condizioni, secondo le regole di tali mercati; ovvero
- (iii) dove (a) e (b) non siano praticabili, l'esecuzione avvenga secondo condizioni che il *Trustee* (ovvero gli Amministratori, nel caso di operazioni che coinvolgono il *Trustee*) ritenga conformi al principio secondo cui tali operazioni devono essere regolate alle normali condizioni di mercato e nel migliore interesse dei Titolari di Quote alla data della transazione.

Nel caso di ogni transazione effettuata con una Parte Interessata per conto o a nome di un Comparto, il *Trustee* (o gli Amministratori nel caso di operazioni che coinvolgono il *Trustee* o una filiale del *Trustee*), documenta il modo in cui la transazione è stata eseguita nel rispetto dei principi di cui ai precedenti punti da (i) a (iii), e se una transazione con una Parte Interessata è condotta conformemente al precedente punto (iii), il *Trustee* (o gli Amministratori nel caso di operazioni che coinvolgono il *Trustee* di una filiale del *Trustee*) documenta la motivazione in base alla quale ritiene che la transazione sia conforme al requisito che tali operazioni devono essere regolate alle normali condizioni di mercato e nel migliore interesse dei Titolari di Quote alla data della transazione.

Qualsiasi transazione tra un Comparto e una Parte Interessata in quanto mandante può essere effettuata soltanto previo consenso scritto del *Trustee*.

Nel caso in cui effettivamente si verifichi un conflitto d'interesse, il Gestore farà in modo, per quanto gli sarà ragionevolmente possibile, che questo si risolva in maniera equa e che le opportunità d'investimento siano ripartite in modo equo e giusto.

In linea con quanto sopra descritto, tutti gli Amministratori agiscono in modo da evitare possibili conflitti d'interesse e, per quanto di loro conoscenza, esercitano i propri poteri e diritti di voto in maniera equilibrata.

Il *Trustee* appartiene a un gruppo internazionale di società e imprese che, durante il normale svolgimento delle proprie attività, possono agire simultaneamente per un ampio numero di clienti e altresì per proprio conto, con la possibilità che ciò determini conflitti effettivi o potenziali. Conflitti d'interesse insorgono quando il *Trustee* o sue affiliate intraprendono attività ai sensi del contratto di *Trustee* ovvero di contratti separati o altri accordi. Tra

le suddette attività si annoverano le seguenti:

- (i) fornire servizi d'intermediazione, amministrazione, registrazione e trasferimento, ricerca, prestito titoli, gestione degli investimenti, consulenza finanziaria e/o altri servizi di consulenza al Fondo;
- (ii) intraprendere operazioni bancarie, di vendita e negoziazione, tra cui cambi, derivati, concessione di prestiti, intermediazione, *market making* o altre operazioni finanziarie con il Fondo sia per conto proprio e nel proprio interesse sia per altri clienti.

In relazione alle predette attività, il *Trustee* o le sue affiliate:

(i) agiranno allo scopo di trarre profitto da tali attività e avranno facoltà di ricevere e trattenere qualsiasi guadagno o corrispettivo sotto qualunque forma e non sono tenute a rivelare al Fondo la natura o l'ammontare di tali guadagni o corrispettivi, ivi compresi eventuali remunerazioni, addebiti, commissioni, quote di ricavi, *spread*, *mark-up*, *mark-down*, interessi, rimborsi, sconti o altri vantaggi ricevuti in relazione a tali attività;

(ii) possono acquistare, vendere, emettere, negoziare o detenere titoli o altri prodotti o strumenti finanziari per conto proprio e nel proprio interesse, nell'interesse delle affiliate o per altri loro clienti;

(iii) possono effettuare transazioni in direzione analoga od opposta rispetto alle operazioni intraprese, anche sulla base di informazioni in loro possesso che non sono a disposizione del Fondo;

(iv) possono fornire servizi identici o simili ad altri clienti, ivi compresi concorrenti del Fondo;

(v) possono vedersi attribuiti diritti di creditori da parte del Fondo ed esse possono esercitarli.

Il Fondo può avvalersi di un'affiliata del *Trustee* per eseguire operazioni su valute, operazioni a pronti o su *swap* per conto del Fondo. In tali casi, l'affiliata agirà per proprio conto e non in qualità di intermediario, agente o fiduciario del Fondo. L'affiliata cercherà di trarre profitto da tali operazioni e ha facoltà di trattenere e non rendere noti al Fondo eventuali profitti. L'affiliata dovrà effettuare tali operazioni secondo i termini e le condizioni concordati con il Fondo.

Nel caso in cui disponibilità liquide appartenenti al Fondo vengano depositate presso un'affiliata, essendo questa una banca, insorge un potenziale conflitto in relazione all'interesse (se riconosciuto) che l'affiliata può corrispondere o addebitare su tale conto e alle commissioni o altri benefici che tale affiliata può percepire dalla detenzione delle predette disponibilità liquide in qualità di istituto bancario e non di *trustee*.

Il Gestore può altresì essere un cliente o una controparte del *Trustee* o delle sue affiliate.

Informazioni aggiornate riguardanti il *Trustee*, le sue mansioni, eventuali conflitti che possano insorgere, le funzioni di custodia delegate dal *Trustee*, l'elenco dei

delegati e dei sub-delegati ed eventuali conflitti d'interesse che possono insorgere da tale delega saranno rese disponibili ai Titolari di Quote su richiesta.

9.2.5 Cessazione

Il Fondo o qualsiasi suo Comparto potranno essere cessati nelle circostanze descritte di seguito, a condizione che la parte che pone termine al Fondo o al Comparto ne dia comunicazione per iscritto ai Titolari di Quote interessati e con tale avviso fissi anche la data della cessazione, che non potrà avvenire prima che sia trascorso un mese da detta comunicazione:

- (a) cessazione a opera del *Trustee* con avviso scritto al Gestore, qualora quest'ultimo venga messo in liquidazione (non se la liquidazione è su base volontaria a fini di ristrutturazione o fusione secondo termini precedentemente approvati per iscritto dal *Trustee*) oppure cessi l'attività, o ancora se in relazione a esso viene nominato un ispettore o se per una qualsiasi parte del suo patrimonio viene nominato un curatore fallimentare;
- (b) cessazione a opera del *Trustee* con avviso scritto al Gestore, qualora a ragionevole giudizio del *Trustee* il Gestore sia impossibilitato ad adempiere, oppure non adempia effettivamente in maniera soddisfacente ai propri doveri, ovvero compia qualsiasi altro atto che, a ragionevole giudizio del *Trustee*, abbia l'intento di screditare il Fondo o di danneggiare gli interessi dei Titolari di Quote;
- (c) cessazione a opera del *Trustee* o del Gestore (con avviso scritto all'altra parte) qualora venga approvata una legge che, a ragionevole giudizio del *Trustee* o del Gestore (a seconda del caso), renda illegale, impraticabile o sconsigliabile mantenere in esistenza il Fondo ovvero, a seconda del caso, un suo Comparto;
- (d) cessazione a opera del *Trustee* o del Gestore (con avviso scritto all'altra parte) entro quattro mesi dalla data in cui il *Trustee* o il Gestore (a seconda del caso) abbiano espresso per iscritto all'altra parte il proprio desiderio di dimettersi dall'incarico, e ove non sia stato individuato un idoneo soggetto gradito tanto alla Banca Centrale che al *Trustee* o al Gestore (a seconda del caso), il quale assuma funzioni di nuovo *trustee* o nuovo gestore; oppure
- (e) cessazione a opera del Gestore ove tutte le Quote del Fondo o, a seconda del caso, di un Comparto siano rimborsate;
- (f) cessazione a opera del Gestore, a sua discrezione, ove consideri che la cessazione del Fondo o, a seconda del caso, di un Comparto sia opportuna.

Prima di una decisione ufficiale del Gestore o del *Trustee* in merito alla cessazione di un Comparto ai sensi della presente Sezione 9.2.5, il Gestore degli Investimenti, ove secondo il suo parere le attività di un Comparto sono talmente diminuite da rendere il Comparto non praticabile, ha la facoltà di attivarsi per vendere tutte le posizioni in previsione di una chiusura ordinata del Comparto e per gestire il Comparto sulla base del principio di cassa al fine di preservare il capitale dei Titolari di Quote. Tutte queste azioni saranno intraprese conformemente a quanto disposto nell'Atto Istitutivo.

9.2.6 Politica di Remunerazione del Gestore

Il Gestore ha approvato e adottato la Politica di Remunerazione Globale di AXA Investment Managers ("AXA IM") che promuove ed è coerente con una solida ed efficace gestione del rischio, non incoraggia un'assunzione di rischio che sia in contrasto con i profili di rischio dei Comparti o con l'Atto Istitutivo e non ostacola il Gestore nell'adempimento del suo obbligo di agire nel miglior interesse di ciascuno dei Comparti.

Governance – La Politica di Remunerazione Globale di AXA IM, che è stata approvata dal Comitato per la Remunerazione di AXA IM, stabilisce i principi che governano le retribuzioni all'interno di tutte le entità di AXA IM (compreso il Gestore) e tiene in considerazione la strategia aziendale, gli obiettivi e la tolleranza al rischio di AXA IM nonché gli interessi a lungo termine degli azionisti, dei dipendenti e dei clienti di AXA IM (compreso il Fondo). Il Comitato per la Remunerazione di AXA IM ha il compito di stabilire e verificare le linee guida sulle remunerazioni di AXA IM, tra cui la Politica di Remunerazione Globale di AXA IM, e altresì di verificare la retribuzione annuale dei massimi dirigenti del gruppo di società AXA IM e degli alti funzionari con mansioni di controllo.

Struttura della Remunerazione e Collegamento tra Paga e Performance – AXA IM riconosce una retribuzione fissa e una variabile. La retribuzione fissa del dipendente è strutturata in modo da remunerare la sua responsabilità organizzativa, l'esperienza professionale e la capacità individuale di svolgere le mansioni previste nel ruolo. La retribuzione variabile si basa sulla performance e può essere conferita annualmente sia su base non differita che, per determinati dipendenti, su base differita. La retribuzione variabile non differita può essere riconosciuta in contanti oppure, ove appropriato e subordinatamente alle leggi e ai regolamenti locali, in strumenti correlati alla performance dei fondi di AXA IM. La retribuzione differita è riconosciuta mediante vari strumenti strutturati per remunerare la creazione di valore a medio e lungo termine per i clienti e per AXA IM e la creazione di valore a lungo termine per il Gruppo AXA. AXA IM garantisce un equilibrio appropriato tra remunerazione fissa e variabile e retribuzione differita e non differita.

Maggiori dettagli - I dettagli relativi alla Politica di Remunerazione Globale aggiornata di AXA IM sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/en/remuneration. Sono incluse una descrizione del modo in cui remunerazione e benefit vengono assegnati ai dipendenti e ulteriori informazioni sul Comitato per la Remunerazione di AXA IM. Una copia cartacea della Politica di Remunerazione Globale aggiornata di AXA IM è disponibile anche presso il Gestore a titolo gratuito su richiesta.

9.3 Calcolo del Valore Patrimoniale Netto

9.3.1 Informazioni Generali

Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto è espresso nella sua Valuta di Base. Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e di ciascuna sua Classe è eseguito dall'Agente Amministrativo in conformità ai requisiti dell'Atto Istitutivo; informazioni più dettagliate sono fornite di seguito.

9.3.2 Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto

Tranne nel caso in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto sia stata sospesa o posticipata nelle circostanze descritte nella Sezione 9.3.4, il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto, del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe e del Valore Patrimoniale Netto per Quota verrà eseguito in ciascun Momento di Valorizzazione e tali valutazioni saranno rese disponibili ai Titolari di Quote dietro loro richiesta. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota sarà inoltre consultabile presso le sedi dell'Agente Amministrativo durante il normale orario lavorativo e verrà pubblicato sul sito web del Fondo all'indirizzo www.axa-im.com.

9.3.3 Determinazione del Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto di una qualsiasi Classe di Quote di un Comparto sarà determinato sottraendo la percentuale di passività del Comparto attribuibile alla Classe, più le altre passività/spese del caso per tale Classe, dalla percentuale di attività del Comparto attribuibile alla Classe, in conformità all'Atto Istitutivo. Il Valore Patrimoniale Netto di una Classe di Quote di un Comparto sarà espresso nella valuta in cui è denominata tale Classe (convertito, se necessario, al ragionevole tasso di cambio che il Gestore ritenga opportuno utilizzare). Il Valore Patrimoniale Netto della singola Quota di una Classe viene calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto della Classe per il numero di Quote di tale Classe in circolazione o considerate emesse.

I principi da seguire per la valutazione delle attività di ciascun Comparto sono i seguenti:

- (i) il valore di un Investimento quotato, negoziato o normalmente trattato su un Mercato Regolamentato corrisponderà (tranne nei casi specifici di cui ai paragrafi (iii), (viii) e (ix)) al prezzo medio di chiusura ufficiale su tale Mercato Regolamentato nel Momento di Valorizzazione, fatte salve le seguenti condizioni:
 - A. qualora un Investimento sia quotato, negoziato o normalmente trattato su uno o più Mercati Regolamentati, il Gestore può, a propria discrezione (previa approvazione del *Trustee*), selezionare uno qualunque di tali Mercati ai fini della valutazione (purché il Gestore abbia stabilito che tale mercato costituisce il mercato principale per l'Investimento in questione o fornisce i criteri più equi di valutazione di tali titoli); il Mercato così selezionato fungerà da riferimento per i futuri calcoli del Valore Patrimoniale Netto relativo a tale Investimento, a meno che il Gestore non decida altrimenti; e
 - B. nel caso di un Investimento quotato, negoziato o normalmente trattato su un Mercato Regolamentato, ma in relazione al quale, per qualsivoglia ragione, i prezzi possano non essere disponibili alla data pertinente o che, a giudizio del Gestore, possano non essere rappresentativi, il valore corrisponderà al presunto valore stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto, una società o un'associazione competente che operi nel settore di tale Investimento (approvato a tal fine dal *Trustee*) e/o da qualunque altro soggetto ritenuto

competente dal Gestore (e approvato a tal fine dal *Trustee*);

- (ii) il valore di un Investimento che non sia quotato, negoziato né normalmente trattato su un Mercato Regolamentato corrisponderà al presunto valore di realizzo, stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto, una società o un'associazione competente che operi nel settore di tale Investimento (approvato a tal fine dal *Trustee*) e/o da qualunque altro soggetto ritenuto competente dal Gestore (e approvato a tal fine dal *Trustee*);
- (iii) il valore di qualunque Investimento che sia una quota o una partecipazione in un organismo di investimento collettivo aperto/fondo d'investimento, corrisponderà all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile di tale quota/partecipazione;
- (iv) il valore delle disponibilità liquide, dei riscotti attivi, dei dividendi in denaro e degli interessi dichiarati o maturati come sopra specificato, ma non ancora riscossi, s'intende sempre considerato nella sua interezza, salvo qualora il Gestore ritenga che il pagamento o il ricevimento di tale valore nella sua totalità appaia improbabile, nel qual caso, il valore sarà determinato deducendo un importo ritenuto in tal caso appropriato dal Gestore (con l'approvazione del *Trustee*) per riflettere il valore effettivo degli stessi;
- (v) i depositi saranno valutati in base al loro ammontare nozionale, maggiorato degli interessi maturati a partire dalla data in cui sono stati acquisiti o istituiti;
- (vi) i buoni del Tesoro saranno valutati in base al prezzo medio di negoziazione nel mercato in cui sono scambiati o ammessi alle contrattazioni in corrispondenza di ogni Momento di Valorizzazione; qualora tale prezzo non sia disponibile, saranno valutati in base al loro presunto valore di realizzo, stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto competente (approvato a tal fine dal *Trustee*);
- (vii) le obbligazioni, gli effetti, i titoli azionari misti, i certificati di deposito, le accettazioni bancarie, le cambiali commerciali ed altri attivi analoghi saranno valutati in base all'ultimo prezzo medio di negoziazione disponibile nel mercato in cui sono scambiati o ammessi alle contrattazioni (corrispondente al mercato esclusivo o al mercato che, a giudizio del Gestore, costituisce il mercato principale in cui gli attivi in questione sono quotati o contrattati), maggiorato degli interessi maturati su di essi a partire dalla loro data di acquisizione;
- (viii) i contratti a termine su valute saranno valutati in funzione del prezzo al quale, nello stesso Momento di Valorizzazione, potrebbe essere stipulato un nuovo contratto a termine della medesima entità e con la stessa scadenza;
- (ix) il valore dei contratti *futures* e delle opzioni negoziate su un Mercato Regolamentato corrisponderà al prezzo di regolamento determinato dal mercato in questione, fermo restando che, qualora tale prezzo di regolamento

non sia disponibile per qualsivoglia ragione o, a giudizio del Gestore (o dei suoi delegati), non sia rappresentativo, tale valore corrisponderà al presunto valore di realizzo stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto competente (approvato a tal fine dal *Trustee*);

- (x) il valore di eventuali contratti derivati fuori borsa (*over the counter*, "OTC"), contratti a termine su valute e contratti su tassi d'interesse corrisponderà:
 - A. alla quotazione fornita dalla controparte, purché tale quotazione pervenga almeno quotidianamente e sia approvata o verificata almeno settimanalmente da un soggetto indipendente della controparte (approvato a tal fine dal *Trustee*); oppure
 - B. a una valutazione alternativa calcolata dal Gestore o da un fornitore di prezzi indipendente (che potrà essere un soggetto legato alla controparte ma indipendente da essa, nominato dal Gestore o dagli Amministratori e approvato a tale scopo dal *Trustee* (oppure a una valutazione effettuata in qualunque altro modo, purché il valore sia approvato dal *Trustee*), il quale non si basi sugli stessi modelli per la determinazione del prezzo utilizzati dalla controparte), fornita giornalmente e in conformità a principi di valutazione che seguano la migliore prassi internazionale stabilita da organismi quali l'IOSCO (*International Organisation of Securities Commission*) e l'AIMA (*Alternative Investment Management Association*); tale valutazione dovrà essere riconciliata mensilmente con quella della controparte. Qualora si riscontrino differenze significative, esse dovranno essere prontamente indagate e spiegate;
- (xi) fatto salvo quanto riportato nei sotto-paragrafi precedenti, il Gestore, previa approvazione del *Trustee*, può rettificare il valore di qualunque Investimento qualora, in relazione alla valuta, al tasso di interesse in vigore, alla scadenza, alla negoziabilità e/o ad altri criteri analoghi giudicati pertinenti, esso ritenga che ciò sia necessario per rendere conto del suo equo valore;
- (xii) qualora un determinato valore non sia accertabile come sopra illustrato o il Gestore ritenga un altro metodo di valutazione più adatto a dare conto dell'equo valore dell'Investimento in questione, sarà adottato il metodo di valutazione determinato dal Gestore con il concorso del *Trustee*, purché tale metodo sia approvato da quest'ultimo;
- (xiii) fatto salvo quanto precede, qualora un'attività di un Comparto sia stata realizzata o negoziata ai fini di realizzo al momento della valutazione, il patrimonio del Comparto comprenderà, anziché tale attività, l'importo netto dovuto al Comparto in relazione a essa, fermo restando che, nel caso in cui tale importo non sia ancora esattamente noto, il suo valore corrisponderà all'importo netto dovuto al Comparto, così come stimato dal Gestore.

Qualunque certificato relativo al Valore Patrimoniale Netto delle Quote, fornito in buona fede (e in assenza di negligenza o di errore palese) da o per conto del Gestore, sarà vincolante per tutte le parti.

Il Gestore si riserva il diritto di esigere (a sua sola discrezione e fatta salva la sua esclusiva determinazione della ragionevolezza dal punto di vista commerciale) da un qualunque Titolare di Quote, il quale abbia ricevuto un numero errato di Quote o un pagamento errato superiore al numero o al valore corretti in seguito a un errore nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un qualsiasi Comparto, la restituzione di tali Quote o somme al Comparto in questione, mentre il Titolare di Quote autorizza il Gestore ad annullare o vendere tali Quote e accetta inoltre di restituire dietro richiesta dette somme all'Agente Amministrativo al fine di correggere l'errore. L'esercizio così come il mancato esercizio di tale diritto da parte del Gestore non influisce sulla responsabilità della controparte da cui dipende il calcolo errato del Valore Patrimoniale Netto. Analogamente, i Titolari di Quote che dovessero ricevere un numero insufficiente di Quote o proventi insufficienti dalle Quote per via di un errore nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto, avranno diritto almeno a un risarcimento fissato in linea con i Regolamenti e qualsivoglia orientamento del settore su questioni di rilevanza, come il Gestore ritenga opportuno. Inoltre, il Gestore si riserva il diritto di esigere (a sua sola discrezione e fatta salva la sua esclusiva determinazione della ragionevolezza dal punto di vista commerciale) la corresponsione di un risarcimento fino all'importo integrale ai Titolari di Quote in questione, indipendentemente dalla soglia di rilevanza eventualmente fissata. L'esercizio così come il mancato esercizio di tale diritto non influisce sulla responsabilità della controparte da cui dipende il calcolo errato del Valore Patrimoniale Netto.

9.3.4 Sospensioni/Posticipi temporanei della determinazione del Valore Patrimoniale Netto

Il Gestore potrà sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di un qualsiasi Comparto nonché la sottoscrizione e il rimborso delle Quote di un qualsiasi Comparto:

- (a) in ogni periodo in cui siano chiusi i principali mercati o borse valori nei quali è quotata, negoziata o contrattata una parte significativa degli Investimenti del Comparto in questione, per motivi diversi dalle normali festività o dai fine settimana, oppure nei periodi in cui le negoziazioni in tali mercati o borse valori sono limitate o sospese ovvero in cui le attività su qualsiasi borsa o mercato dei *futures* sono limitate e sospese;
- (b) nei periodi in cui, in ragione di eventi politici, economici, militari o monetari o in altre circostanze che esulano dal controllo, dalla responsabilità e dal potere del Gestore, la cessione o la valutazione degli Investimenti del Comparto in questione non è ragionevolmente praticabile, a giudizio del Gestore, senza pregiudicare gravemente gli interessi dei titolari di Quote in generale o dei titolari di Quote del Comparto o se, a giudizio del Gestore, il Prezzo di Rimborso non può essere calcolato in modo equo ovvero tale cessione pregiudica in maniera significativa i titolari di Quote in generale o i titolari di Quote del Comparto;

- (c) in qualsiasi periodo in cui si verifichi un'interruzione del funzionamento dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il valore di qualsivoglia Investimento del Comparto o quando per qualsiasi altra ragione il valore di uno qualunque degli Investimenti o delle altre attività del Comparto non possa essere accertato ragionevolmente o con equità; oppure
- (d) in qualsiasi periodo in cui il Comparto non sia in grado di rimpatriare i fondi necessari al fine di effettuare i pagamenti dei rimborsi o qualora, a giudizio del Gestore, tali pagamenti non possano avvenire ai prezzi o ai tassi di cambio normali, o durante il quale qualsiasi trasferimento di fondi connesso alla realizzazione o all'acquisizione di Investimenti o qualunque pagamento dovuto per il rimborso non possano, a giudizio del Gestore, avvenire ai prezzi o ai tassi di cambio normali;
- (e) qualora il Gestore lo ritenga necessario.

Ove possibile, il Gestore adotta tutte le misure necessarie per concludere ogni periodo di sospensione nel più breve tempo possibile.

Nel caso di una sospensione come sopra descritto, il Gestore ne informerà immediatamente la Banca Centrale e qualsiasi altra autorità competente negli stati in cui le Quote sono commercializzate e ne darà immediata comunicazione al pubblico sul sito web del Fondo www.axa-im.com. Il Gestore informerà altresì immediatamente la Banca Centrale della cessazione dell'eventuale sospensione temporanea e, qualora una sospensione temporanea non venga cessata entro 21 giorni lavorativi dalla sua applicazione, alla scadenza di tale periodo di 21 giorni lavorativi e alla scadenza di ciascun periodo successivo di 21 giorni lavorativi durante la quale la sospensione continua ad applicarsi, fornirà alla Banca Centrale un aggiornamento sullo stato della sospensione.

9.4 Informazioni Generali

9.4.1 Contratti rilevanti

I seguenti contratti, non stipulati durante il normale svolgimento dell'attività, sono stati conclusi dal Gestore per conto del Fondo e sono o possono essere rilevanti:

- (a) l'Atto Istitutivo contiene disposizioni relative alle responsabilità legali e obblighi del Gestore e del *Trustee* in relazione al Fondo.

L'Atto Istitutivo stabilisce che il *Trustee* è responsabile verso il Fondo o il Gestore (agendo per conto del Fondo o del relativo Comparto/i) e verso i Titolari di Quote (i) per la perdita di uno strumento finanziario detenuto in deposito (o in deposito presso una parte terza a cui il *Trustee* ha affidato le funzioni di custodia) salvo quando il *Trustee* possa dimostrare che la perdita è stata provocata da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sono state inevitabili nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi per scongiurarle e (ii) in merito a tutte le altre perdite derivanti da inadempienza intenzionale o dovuta a negligenza del *Trustee* nell'ottemperare correttamente ai propri obblighi secondo i Regolamenti.

Ai sensi dell'Atto Istitutivo, il *Trustee* deve essere mantenuto indenne, a valere sul patrimonio del Fondo e di ciascun relativo Comparto, contro ogni perdita o rivendicazione (come di seguito descritte) avanzate nei suoi confronti o da questi sostenute o incorse nello svolgimento della sua attività di *trustee* per il Fondo; tuttavia, il *Trustee* non avrà diritto ad alcun indennizzo a fronte di perdite, rivendicazioni ecc. per le quali il *Trustee* sia risultato responsabile verso il Gestore, qualsiasi Comparto o Titolare di Quote conformemente ai termini dell'Atto Istitutivo o della legge applicabile.

Il Fondo (o qualsiasi suo Comparto) può essere chiuso nelle circostanze disposte nell'Atto Istitutivo e descritte alla Sezione 9.2.5 sopra riportata.

Tutti i Titolari di Quote hanno diritto al beneficio delle disposizioni dell'Atto Istitutivo, sono vincolati da esse e si considera che ne abbiano ricevuto comunicazione. Le disposizioni dell'Atto Istitutivo sono vincolanti per il *Trustee*, il Gestore e i Titolari di Quote nonché per tutti i soggetti che, rispettivamente, avanzino rivendicazioni per loro tramite, come se tutti i predetti Titolari di Quote e soggetti fossero parti in causa nell'Atto Istitutivo stesso.

Nessuna modifica, variazione o aggiunta all'Atto Istitutivo può obbligare un Titolare di Quote a effettuare qualunque ulteriore pagamento o ad accettare passività in relazione alle proprie Quote senza la preventiva approvazione dei Titolari di Quote per tale modifica, variazione o aggiunta;

- (b) il Contratto di Amministrazione del 30 aprile 2006 concluso tra il Gestore e l'Agente Amministrativo (il "Contratto di Amministrazione"), il quale prevede che la nomina dell'Agente Amministrativo rimanga in vigore a meno che e fintanto che non vi sia posto termine da una delle due parti, che di questo dovrà dare all'altra preavviso scritto di non meno di 90 giorni, sebbene in determinate circostanze (ad esempio, insolvenza di una qualsiasi delle parti, violazione non sanata dopo relativa notifica ecc.) il Contratto di Amministrazione possa essere rescisso immediatamente con comunicazione scritta di una parte all'altra e sebbene possano essere poste limitazioni (descritte nel Contratto stesso) alla facoltà di rescissione del Gestore. Il Contratto di Amministrazione prevede indennità a favore dell'Agente Amministrativo, fatta eccezione per i casi di negligenza, violazione rilevante del contratto, frode, malafede, imprudenza o dolo da questi commessi nell'adempimento dei suoi doveri e obbligazioni, e contiene inoltre disposizioni riguardo alle responsabilità legali dell'Agente Amministrativo;
- (c) il Contratto di Gestione degli Investimenti del 30 giugno 2015 concluso tra il Gestore e il Gestore degli Investimenti (il "Contratto di Gestione degli Investimenti"), il quale prevede che la nomina del Gestore degli Investimenti rimanga in vigore a meno che e fintanto che non vi sia posto termine da una delle due parti, che di questo dovrà dare all'altra preavviso scritto di non meno di 90 giorni, sebbene in determinate circostanze (ad esempio, insolvenza di una qualsiasi delle parti, violazione non sanata dopo relativa notifica ecc.) il Contratto di Gestione

degli Investimenti possa essere rescisso immediatamente con comunicazione scritta di una parte all'altra. Il Contratto di Gestione degli Investimenti prevede indennità a favore del Gestore degli Investimenti, dei suoi dipendenti o agenti (i quali, a scanso di equivoci, non comprendono gli intermediari o gli operatori in titoli di cui si avvale il Gestore degli Investimenti), fatta eccezione per i casi di frode, malafede, dolo, imprudenza o colpa grave da questi commessi nell'adempimento dei suoi doveri e obbligazioni, e contiene inoltre disposizioni riguardo alle responsabilità legali del Gestore degli Investimenti;

- (d) il Contratto di Distribuzione Principale del 30 giugno 2015 stipulato tra il Gestore e il Gestore degli Investimenti (il "Contratto di Distribuzione Principale") il quale prevede che, fatti salvi i casi di frode, negligenza, dolo o malafede nell'adempimento dei propri obblighi o doveri ai sensi del Contratto di Distribuzione Principale, il Distributore Principale non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Gestore né di alcuno dei Titolari di Quote. Il Contratto di Distribuzione Principale prevede inoltre che il contratto possa essere ceduto e che il Distributore Principale possa nominare agenti di servizio, sempre che la cessione o le nomine siano effettuate in conformità ai requisiti della Banca Centrale; e

9.4.2 Esame dei Documenti

Copie dei seguenti documenti saranno sempre esaminabili durante il normale orario lavorativo in qualunque giorno (esclusi sabato, domenica e i giorni di festa nazionale) presso la sede del Gestore a Dublino e presso lo studio di Dillon Eustace LLP, consulente legale irlandese del Fondo:

- (a) l'Atto Istitutivo;
- (b) il Prospetto; e
- (c) la più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale del Fondo.

9.4.3 Protezione dei Dati

I potenziali investitori devono essere consapevoli che, compilando il Modulo di Sottoscrizione, stanno fornendo al Gestore informazioni che possono costituire dati personali nell'accezione data a questo termine dalla normativa sulla protezione dei dati vigente in Irlanda. Tali dati saranno utilizzati ai fini di identificazione del cliente, sottoscrizione, amministrazione, analisi statistica, ricerche di mercato nel rispetto di tutti i requisiti di legge o normativi applicabili, ivi compreso il Regolamento generale in materia di protezione dei dati (UE 2016/679). Tali dati possono essere comunicati e/o trasferiti a terzi, tra cui enti di regolamentazione, autorità fiscali, delegati, consulenti e fornitori di servizi del Gestore o del *Trust* nonché agli agenti debitamente autorizzati dei predetti terzi o del Gestore e alle rispettive società correlate, associate o affiliate, ovunque si trovino (anche in paesi esterni al SEE che potrebbero non avere le stesse leggi sulla protezione dei dati vigenti in Irlanda), per le finalità specificate. I dati personali saranno raccolti, detenuti, utilizzati, divulgati ed elaborati per una o più delle finalità indicate in tale Modulo di Sottoscrizione. I Titolari di Quote hanno il diritto di ottenere una copia dei loro dati personali in possesso del Gestore e di correggere eventuali inesattezze presenti in tali dati nonché il diritto di ottenere la cancellazione dei dati e a porre limiti od obiezioni al loro trattamento. In talune circostanze limitate è inoltre possibile richiedere la portabilità dei dati. Laddove i

Titolari di Quote prestino il consenso al trattamento di dati personali, tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

ALLEGATO I

Borse Valori e Mercati Regolamentati

Con l'eccezione degli investimenti ammessi in titoli non quotati o in quote di organismi d'investimento collettivo del risparmio di tipo aperto, l'investimento in titoli è limitato alle borse valori e ai mercati elencati nel presente Prospetto (come di volta in volta aggiornato), secondo quanto riportato di seguito:

(a) Tutte le borse valori degli Stati Membri dell'Unione Europea e di Norvegia, Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti; e

(b) le seguenti borse valori:

Paese	Borsa Valori
Argentina	Buenos Aires Stock Exchange
Brasile	Bolsa de Valores Mercadorias & Futuros de Sao Paulo
Cile	Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electronica de Chile Bolsa de Corredores de Valparaiso
Cina	Shanghai Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange
Colombia	Bolsa de Valores de Colombia
Egitto	Egyptian Stock Exchange
Hong Kong	Hong Kong Stock Exchange
Islanda	Iceland Stock Exchange
India	Bombay Stock Exchange National Stock Exchange Delhi Stock Exchange
Indonesia	Indonesia Stock Exchange
Israele	Tel Aviv Stock Exchange
Giordania	Amman Financial Market
Malaysia	Bursa Malaysia Berhad
Messico	Bolsa Mexicana de Valores
Marocco	Casablanca Stock Exchange
Pakistan	Lahore Stock Exchange Islamabad Stock Exchange
Perù	Lima Stock Exchange
Filippine	Philippines Stock Exchange
Qatar	Qatar Exchange

Russia Paese	Moscow Exchange MOEX-RTS Borsa Valori
Arabia Saudita	Saudi Stock Exchange (Tadawul)
Singapore	Singapore Exchange
Sud Africa	Johannesburg Stock Exchange
Corea del Sud	Korea Stock Exchange KOSDAQ (Korean Securities Dealers Automated Quotations)
Taiwan	Taiwan Stock Exchange
Thailandia	Stock Exchange of Thailand
Turchia	Istanbul Stock Exchange
Emirati Arabi Uniti	Abu Dhabi Securities Exchange Dubai Financial Market
Venezuela	Caracas Stock Exchange

I seguenti mercati regolamentati:

- (a) il mercato organizzato dall'International Capital Markets Association;
- (b) il NASDAQ negli Stati Uniti;
- (c) il mercato dei Titoli di Stato statunitensi, gestito da operatori primari e secondari e regolamentato dalla Federal Reserve Bank di New York;
- (d) il mercato *over-the-counter* degli Stati Uniti gestito da operatori primari e secondari disciplinati dalla *Securities and Exchanges Commission* e dalla *National Association of Securities Dealers* (nonché da istituzioni bancarie disciplinate dal *Controller of the Currency*, dal *Federal Reserve System* o dalla *Federal Deposit Insurance Corporation* statunitensi);
- (e) il mercato del Regno Unito precedentemente noto come "*Grey Book Market*", gestito tramite soggetti disciplinati dal Capitolo 3 del *Market Conduct Sourcebook* (codice di condotta interprofessionale) dell'FCA;
- (f) l'AIM, ossia l'*Alternative Investment Market* nel Regno Unito, regolamentato e gestito dalla *London Stock Exchange*;
- (g) il mercato *over-the-counter* giapponese, regolamentato dalla *Securities Dealers Association of Japan*;
- (h) il mercato francese dei *Titres de créances Négociables* (mercato *over-the-counter* di titoli di debito negoziabili); e
- (i) il mercato *over-the-counter* dei Titoli di Stato canadesi, regolamentato dall'*Investment Dealers Association of Canada*.

Ai fini dell'investimento in SFD, un Comparto investirà esclusivamente negli SFD scambiati nei summenzionati Mercati Regolamentati del SEE o in qualunque altro mercato extra SEE di cui sopra.

I mercati e le borse valori sopra citati sono elencati conformemente ai criteri regolamentari definiti nei Regolamenti UCITS della Banca Centrale; si noti che quest'ultima non pubblica alcun elenco di mercati o borse valori approvati.

ALLEGATO II

Rete di Custodia Globale e Indirizzi del Depositario

Il *Trustee* ha delegato la custodia delle attività del Fondo a State Street Bank and Trust Company ("SSBTC"), la sua banca subdepositaria globale, attraverso la quale ha accesso alla rete globale di banche subdepositarie di SSBTC (la "Rete di Custodia Globale"). La Rete di Custodia Globale di SSBTC copre oltre 100 mercati in tutto il mondo. Le entità a cui SSBTC può subdelegare la custodia delle attività del Fondo (alla data del presente Prospetto) sono elencate qui di seguito.

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Albania	Raiffeisen Bank sh.a. Blv. "Bajram Curri" ETC – Kati 14 Tirana, Albania LEI: 529900XTU9H3KES1B287
Argentina	Citibank, N.A. Bartolome Mitre 530 1036 Buenos Aires, Argentina LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76
Australia	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Securities Services Level 3, 10 Smith St., Parramatta, NSW 2150, Australia LEI: 2HI3YI5320L3RW6NJ957
Austria	Deutsche Bank AG Investor Services (operante tramite la filiale di Francoforte con il supporto della filiale di Vienna) Alfred-Herrhausen-Allee 16-24D-65760 Eschborn, Germania LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86
	UniCredit Bank Austria AG Global Securities Services Austria Rothschildplatz 1 A-1020 Vienna, Austria LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17
Bahrein	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 1 st Floor, Bldg. #2505 Road # 2832, Al Seef 428 Regno del Bahrain LEI: 549300F99IL9YJDWH369
Bangladesh	Standard Chartered Bank Silver Tower, Level 7 52 South Gulshan Commercial Area Gulshan 1, Dhaka 1212, Bangladesh LEI: RILFO74KP1CM8P6PCT96

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Belgio	Deutsche Bank AG, Paesi Bassi (operante tramite la filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Bruxelles)
	De Entree 195 1101 HE Amsterdam, Paesi Bassi LEI: 7LWTFZYICNSX8D621K86
Benin	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio 23, Bld de la République 17 BP 1141 Abidjan 17 Costa d'Avorio LEI: 54930016MQBB2NO5NB47
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited 6 Front Street Hamilton, HM06 , Bermuda LEI: 0W1U67PTV5WY3WYWKD79
Federazione di Bosnia ed Erzegovina	UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federazione di Bosnia ed Erzegovina LEI: 549300RGT0JMDJZKVG34
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited 4th Floor, Standard Chartered House Queens Road The Mall Gaborone, Botswana LEI: 5493007VY27WWF8FF542
Brasile	Citibank, N.A. AV Paulista 1111 San Paolo, SP 01311-920 Brasile LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76
Bulgaria	Citibank Europe plc, Bulgaria Branch Serdika Offices, 10th floor 48 Sitnyakovo Blvd. 1505 Sofia, Bulgaria LEI: N1FBEDJ5J41VKZLO2475
	UniCredit Bulbank AD 7 Sveta Nedelya Square 1000 Sofia, Bulgaria LEI: 549300Z7V2WOFIMUEK50
Burkina Faso	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio 23, Bld de la République 17 BP 1141 Abidjan 17 Costa d'Avorio LEI: 54930016MQBB2NO5NB47

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Canada	State Street Trust Company Canada 30 Adelaide Street East, Suite 800 Toronto, ON Canada M5C 3G6 LEI: 549300L71XG2CTQ2V827
Cile	Banco de Chile Estado 260, Level 2 Santiago, Cile LEI: 8B4EZFY8IHJC44TT2K84
Repubblica popolare cinese	HSBC Bank (China) Company Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 33 rd Floor, HSBC Building, Shanghai IFC 8 Century Avenue Pudong, Shanghai, Repubblica popolare cinese (200120) LEI: 2CZOJRADNJXBLT55G526
	China Construction Bank Corporation No.1 Naoshikou Street Chang An Xing Rong Plaza Pechino 100032-33 , Repubblica popolare cinese LEI: 5493001KQW6DM7KEDR62
China Connect	Citibank N.A. 39/F., Champion Tower 3 Garden Road Central, Hong Kong LEI: 8KA1PQPA9THGG1BNCT31
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Level 30, HSBC Main Building 1 Queen's Road Central, Hong Kong LEI: 2HI3YI5320L3RW6NJ957
	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 15 th Floor Standard Chartered Tower 388 Kwun Tong Road Kwun Tong, Hong Kong LEI: X5AV1MBDXGRP X5UGMX13
Colombia	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria Carrera 9A, No. 99-02 Bogotá DC, Colombia LEI: SSER7O0CV66FF0PRYK94

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Costa Rica	Banco BCT S.A. 160 Calle Central Edificio BCT San José, Costa Rica LEI: 25490061PVFNGN0YMO97
Croazia	Privredna Banka Zagreb d.d. Custody Department Radnička cesta 50 10000 Zagabria, Croazia LEI: 549300ZHFZ4CSK7VS460
	Zagrebacka Banka d.d. Savska 60 10000 Zagabria, Croazia LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17
Cipro	BNP Paribas Securities Services, S.C.A. Grecia (operante tramite la filiale di Atene) 2 Lampsakou Str. 115 28 Atene, Grecia LEI: 549300WCGB70D06XZS54
Repubblica ceca	Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333/150 150 57 Praga 5, Repubblica Ceca LEI: Q5BP2UEQ48R75BOTCB92
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BB Centrum – FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 92 Praga 4 - Michle, Repubblica Ceca LEI: KR6LSKV3BTSJRD41F75
Danimarca	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Svezia (operante tramite la filiale di Copenaghen) Bernstorffsgade 50 1577 Copenaghen, Danimarca LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86
Egitto	Citibank, N.A. Boomerang Building – Plot 48 – AlSalam Axis Street First District – 5th Settlement 11835 Cairo, Egitto LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76
Estonia	AS SEB Pank Tornimäe 2 15010 Tallinn, Estonia LEI: 549300ND1MQ8SNNYMJ22

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Eswatini	Standard Bank Eswatini Limited Standard House, Swazi Plaza Mbabane, Eswatini H101 LEI: 2549000IV408A4RRND84
Finlandia	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Svezia (operante tramite la filiale di Helsinki) Securities Services Box 630 SF-00101 Helsinki, Finlandia LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86
Francia	Deutsche Bank AG, Paesi Bassi (operante tramite la filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Parigi) De Entree 195 1101 HE Amsterdam, Paesi Bassi LEI: 7LWTFZYICNSX8D621K86
Repubblica di Georgia	JSC Bank of Georgia 29a Gagarini Str. Tbilisi 0160 , Georgia LEI: 549300RPLD8RXL49Z691
Germania	State Street Bank International GmbH Briener Strasse 59 80333 Monaco, Germania LEI: ZMHGNT7ZPKZ3UFZ8EO46
	Deutsche Bank AG Alfred-Herrhausen-Allee 16-24 D-65760 Eschborn, Germania LEI: 7LWTFZYICNSX8D621K86
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Limited P. O. Box 768 1st Floor High Street Building Accra, Ghana LEI: 549300WFGKTC3MGDCX95
Grecia	BNP Paribas Securities Services, S.C.A. 2 Lampsakou Str. 115 28 Atene, Grecia LEI: 549300WCGB70D06XZS54
Guinea-Bissau	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio 23, Bld de la République 17 BP 1141 Abidjan 17 Costa d'Avorio LEI: 54930016MQBB2NO5NB47

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Hong Kong	<p>The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Level 30, HSBC Main Building 1 Queen's Road Central, Hong Kong LEI: 2HI3YI5320L3RW6NJ957</p>
Ungheria	<p>Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 7 Szabadság tér, Bank Center Budapest, H-1051 Ungheria LEI: N1FBEDJ5J41VKZLO2475</p>
	<p>UniCredit Bank Hungary Zrt. 6th Floor Szabadság tér 5-6 H-1054 Budapest, Ungheria LEI: Y28RT6GGYJ696PMW8T44</p>
Islanda	<p>Landsbankinn hf. Austurstræti 11 155 Reykjavik, Islanda LEI: 549300TLZPT6JELDWM92</p>
India	<p>Deutsche Bank AG Block B1, 4th Floor, Nirlon Knowledge Park Off Western Express Highway Goregaon (E) Mumbai 400 063, India LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86</p>
	<p>Citibank, N.A. FIFC, 11th FloorC-54/55, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 098, India LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76</p>
Indonesia	<p>Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building, 4th floor Jl. Imam Bonjol, No. 80 Jakarta 10310, Indonesia LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86</p>
Irlanda	<p>State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch Quartermile 3 10 Nightingale Way Edimburgo EH3 9EG, Scozia LEI: 213800YAZLPV26WFM449</p>

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Israele	Bank Hapoalim B.M. 50 Rothschild Boulevard Tel Aviv, Israele 61000 LEI: B6ARUI4946ST4S7WOU88
Italia	Deutsche Bank S.p.A. Investor Services Via Turati 27 – 3rd Floor 20121 Milano, Italia LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86
Costa d'Avorio	Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A. 23, Bld de la République 17 BP 1141 Abidjan 17 Costa d'Avorio LEI: 54930016MQBB2NO5NB47
Giappone	Mizuho Bank, Limited Shinagawa Intercity Tower A 2-15-14, Konan, Minato-ku Tokyo, Giappone LEI: RB0PEZSDGCO3JS6CEU02
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Building 11-1 Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku Tokyo 1030027 , Giappone LEI: RB0PEZSDGCO3JS6CEU02
Giordania	Standard Chartered Bank Shmeissani Branch Al-Thaqafa Street, Building # 2 P.O. Box 926190 Amman 11110 , Giordania LEI: RILFO74KP1CM8P6PCT96
Kazakhstan	JSC Citibank Kazakhstan Park Palace, Building A, 41 Kazibek Bi street, Almaty A25T0A1 , Kazakistan LEI: 95XXGORQK31JZP82OG22
Kenya	Standard Chartered Bank Kenya Limited Custody Services Standard Chartered @ Chiromo, Level 5 48 Westlands Road P.O. Box 40984 – 00100 GPO Nairobi, Kenya LEI: 549300RBHWW5EJIRG629
	Deutsche Bank AG 18th Fl., Young-Poong Building 41 Cheonggyecheon-ro Jongro-ku, Seoul 03188 , Corea LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Repubblica di Corea	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 5F HSBC Building #37 Chilpae-ro Jung-gu, Seoul 04511 , Corea LEI: 2HI3YI5320L3RW6NJ957
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Kuwait City, Sharq Area Abdulaziz Al Sager Street Al Hamra Tower, 37F P. O. Box 1683, Safat 13017 , Kuwait LEI: 549300F99IL9YJDWH369
Lettonia	AS SEB banka Unicentrs, Valdlauči LV-1076 Kekavas pag., Rigas raj., Lettonia LEI: 549300YW95G1VBBGGV07
Lituania	SEB Bankas Konstitucijos Ave. 24 LT-08105 Vilnius, Lituania LEI: 549300SBPFE9JX7N8J82
Malawi	Standard Bank PLC Kaomba Centre Cnr. Victoria Avenue & Sir Glyn Jones Road Blantyre, Malawi LEI: 2549004FJV2K9P9UCU04
Malaysia	Deutsche Bank (Malaysia) Berhad Domestic Custody Services Level 20, Menara IMC 8 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur, Malaysia LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86
	Standard Chartered Bank Malaysia Berhad Menara Standard Chartered 30 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur, Malaysia LEI: 549300JTJBG2QBI8KD48
Mali	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio 23, Bld de la République 17 BP 1141 Abidjan 17 Costa d'Avorio LEI: 54930016MQBB2NO5NB47

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Maurizio	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 6F HSBC Centre 18 CyberCity Ebene, Mauritius LEI: 2HI3YI5320L3RW6NJ957
Messico	Banco Nacional de México, S.A. 3er piso, Torre Norte Act. Roberto Medellín No. 800 Col. Santa Fe Messico, DF 01219 LEI: 2SFFM4FUIE05S37WFU55
Marocco	Citibank Maghreb S.A. Zénith Millénium Immeuble1 Sidi Maârouf – B.P. 40 Casablanca 20190 , Marocco LEI: 5493003FVWLMBFTISI1
Namibia	Standard Bank Namibia Erf 137 Standard Bank Center Chasie Street Hill Top Kleine Kuppe, Namibia LEI: 254900K6TJFDYKSQWV49
Paesi Bassi	Deutsche Bank AG De Entree 195 1101 HE Amsterdam, Paesi Bassi LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86
Nuova Zelanda	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC House Level 7, 1 Queen St. Auckland 1010 , Nuova Zelanda LEI: 2HI3YI5320L3RW6NJ957
Niger	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio 23, Bld de la République 17 BP 1141 Abidjan 17 Costa d'Avorio LEI: 54930016MQBB2NO5NB47
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc. Plot 1712 Idejo St Victoria Island, Lagos 101007 , Nigeria LEI: 549300NIVXF92ZIOVW61

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Norvegia	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svezia (operante tramite la filiale di Oslo) P.O. Box 1843 Vika Filipstad Brygge 1 N-0123 Oslo, Norvegia LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G. (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 2 nd Floor Al Khuwair PO Box 1727 PC 111 Seeb, Oman LEI: 213800YRPSOSH9OA2V29
Pakistan	Deutsche Bank AG Unicentre – Unitowers I.I. Chundrigar Road P.O. Box 4925 Karachi - 74000 , Pakistan LEI: 7LTFWZYICNSX8D621K86
Panama	Citibank, N.A. Boulevard Punta Pacifica Torre de las Americas Apartado Panama City, Panama 0834-00555 LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76
Perù	Citibank del Perú, S.A. Canaval y Moreyra 480 3 rd Floor, San Isidro, Lima 27 , Perù LEI: MYTK5NHHP1G8TVFGT193
Filippine	Deutsche Bank AG 19 th Floor, Net Quad Center 31 st Street corner 4 th Avenue E-Square Zone, Crescent Park West Bonifacio Global City 1634 Taguig City, Filippine LEI: 7LTFWZYICNSX8D621K86
Polonia	Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16 00-293 Varsavia, Polonia LEI: XLEZHWWO14HFQDGL4793

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Portogallo	Deutsche Bank AG, Paesi Bassi (operante tramite la filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Lisbona) De Entree 195 1101 HE Amsterdam, Paesi Bassi LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86
Qatar	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 2 FI Ali Bin Ali Tower Building no.: 150 Airport Road Doha, Qatar LEI: 549300F99IL9YJDWH369
Romania	Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch 8, Iancu de Hunedoara Boulevard 712042 , Bucarest Settore 1, Romania LEI: N1FBEDJ5J41VKZLO2475
Russia	AO Citibank 8-10 Gasheka Street, Building 1 125047 Mosca, Russia LEI: CHSQDSV11UI96Y2SW097
Arabia Saudita	HSBC Saudi Arabia (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) HSBC Head Office 7267 Olaya - Al Murooj Riyad 12283-2255 Regno dell'Arabia Saudita LEI: assente
Senegal	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio 23, Bld de la République 17 BP 1141 Abidjan 17 Costa d'Avorio LEI: 54930016MQBB2NO5NB47
Serbia	UniCredit Bank Serbia JSC Jurija Gagarina 12 11070 Belgrado, Serbia LEI: 52990001O0THU00TYK59
Singapore	Citibank N.A. 3 Changi Business Park Crescent #07-00, Singapore 486026 LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Repubblica slovacca	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Šancová 1/A 813 33 Bratislava, Repubblica Slovacca LEI: KR6LSKV3BTSJRD41F75
Slovenia	UniCredit Banka Slovenija d.d. Šmartinska 140 SI-1000 Lubiana, Slovenia LEI: 549300O2UN9JLME31F08
Sud Africa	FirstRand Bank Limited Mezzanine Floor 3 First Place Bank City Corner Simmonds & Jeppe Sts. Johannesburg 2001 Repubblica del Sud Africa LEI: ZAYQDKTCATIXF9OQY690
	Standard Bank of South Africa Limited Standard Bank Centre 6 Simmonds Street Johannesburg 2000 Repubblica del Sud Africa LEI: QFC8ZCW3Q5PRXU1XTM60
Spagna	Deutsche Bank S.A.E. Calle de Rosario Pino 14-16, Planta 1 28020 Madrid, Spagna LEI: 529900SICIK5OVMVY186
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 24, Sir Baron Jayatilake Mawatha Colombo 01, Sri Lanka LEI: 2HI3YI5320L3RW6NJ957
Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina	UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federazione di Bosnia ed Erzegovina LEI: 549300RGT0JMDJZKVG34
Svezia	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Sergels Torg 2 SE-106 40 Stoccolma, Svezia LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86
	Credit Suisse (Switzerland) Limited Uetlibergstrasse 231 8070 Zurigo, Svizzera LEI: 549300CWR0W0BCS9Q144

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Svizzera	UBS Switzerland AG Max-Högger-Strasse 80-82 CH-8048 Zurigo-Alstetten, Svizzera LEI: 549300WOIFUSNYH0FL22
Taiwan (RC)	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited 168 Tun Hwa North Road Taipei 105 , Taiwan, Repubblica popolare cinese LEI: 549300QJEO1B92LSHZ06
Tanzania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited 1 Floor, International House Corner Shaaban Robert St and Garden Ave PO Box 9011 Dar es Salaam, Tanzania LEI: 549300RLNUU3GJS6MK84
Thailandia	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited Sathorn Nakorn Tower 14 th Floor, Zone B 90 North Sathorn Road Silom, Bangkok 10500 , Thailandia LEI: 549300O1LQYCQ7G1IM57
Togo	
	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio 23, Bld de la République 17 BP 1141 Abidjan 17 Costa d'Avorio LEI: 54930016MQBB2NO5NB47
Tunisia	Union Internationale de Banques 65 Avenue Bourguiba 1000 Tunisi, Tunisia LEI: 549300WKCW12LEPUMV07
Turchia	Citibank, A.Ş. Tekfen Tower Eski Buyukdere Caddesi 209 Kat 3 Levent 34394 Istanbul, Turchia LEI: CWZ8NZDH5SKY12Q4US31
	Deutsche Bank A.Ş. Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower No. 209 Kat: 17 4 Levent 34394 Istanbul, Turchia LEI: 789000N5SE3LWWDK7O111

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited 5 Speke Road P.O. Box 7111 Kampala, Uganda LEI: 549300W7CNYGJ68XGD27
Ucraina	JSC Citibank 16-g Dilova St. Kiev 03150 , Ucraina LEI: 549300E0ROTI7ACBZH02
Emirati Arabi Uniti Dubai Financial Market	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) HSBC Securities Services HSBC Tower Downtown Dubai, Level 16 P O Box 66 Dubai, Emirati Arabi Uniti LEI: 549300F99IL9YJDWH369
Emirati Arabi Uniti Dubai International Financial Center	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) HSBC Securities Services HSBC Tower Downtown Dubai, Level 16 P O Box 66 Dubai, Emirati Arabi Uniti LEI: 549300F99IL9YJDWH369
Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) HSBC Securities Services HSBC Tower Downtown Dubai, Level 16 P O Box 66 Dubai, Emirati Arabi Uniti LEI: 549300F99IL9YJDWH369
Regno Unito	State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch Quartermile 3 10 Nightingale Way Edimburgo EH3 9EG , Scozia LEI: 213800YAZLPV26WFM449
Stati Uniti	Agente: Tutte le transazioni fisiche: DTCC Newport Office Center 570 Washington Blvd Jersey City, NJ 07310 Attn: 5th floor/NY Window/Robert Mendez LEI: 571474TGEMMWANRLN572

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A. Zabala 1463 11000 Montevideo, Uruguay LEI: 549300HU8OQS1VTVXN55
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Centre Point 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh, Vietnam LEI: 213800H95OG9OVRT4Y78
Zambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc. Standard Chartered House Cairo Road P.O. Box 32238 10101 , Lusaka, Zambia LEI: 549300247QDZHD130A83
Zimbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited (come delegata di Standard Bank of South Africa Limited) 3rd Floor Stanbic Centre 59 Samora Machel Avenue Harare, Zimbabwe LEI: 5493001KJTIIGC8Y1R12
Clearstream	Clearstream Banking, S.A.
	42 avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo LEI: 549300OL514RA0SXJJ44
Euroclear	Euroclear Bank S.A./N.V. 1 Boulevard du Roi Albert II B-1210 Bruxelles, Belgio LEI: 549300OZ46BRLZ8Y6F65

ALLEGATO III

Restrizioni agli Investimenti e all'Assunzione di Prestiti

I. Investimenti Ammessi

Il patrimonio dei Comparti deve essere investito nel rispetto dei Regolamenti, pertanto i loro Investimenti sono limitati a:

- 1 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori di uno Stato Membro o di uno Stato non Membro o negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato Membro o di uno Stato non Membro.
- 2 valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori o su un altro mercato (come indicato sopra) entro un anno;
- 3 strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato Regolamentato;
- 4 quote di OICVM;
- 5 Quote di fondi d'investimento alternativi ("FIA");
- 6 depositi presso istituti di credito;
- 7 SFD.

II. Restrizioni agli Investimenti

I suddetti investimenti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

1. Restrizioni Generali agli Investimenti

- 1.1 Ciascun Comparto non può investire più del 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli specificati nella Sezione intitolata "Investimenti Ammessi" ("Sezione I"), in accordo con i requisiti della Banca Centrale.
- 1.2 Ciascun Comparto non può investire più del 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori o su un altro mercato (come indicato nella Sezione I) entro un anno. Questa restrizione non si applica agli investimenti di un Comparto in titoli statunitensi noti come "titoli soggetti alla Rule 144A", a condizione che:
 - i titoli siano emessi con l'impegno di registrarli presso la *Securities and Exchanges Commission* statunitense entro un anno dall'emissione; e
 - i titoli non siano illiquidi, ossia possano essere realizzati dal Comparto entro sette giorni al prezzo o a un prezzo simile a quello di valutazione determinato dal Comparto.
- 1.3 Ciascun Comparto non può investire più del 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo, purché il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti negli emittenti nei quali investe oltre il 5% sia inferiore al 40%.
- 1.4 Il limite del 10% (come descritto al precedente paragrafo 1.3) è aumentato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato Membro o dai suoi enti locali, da uno Stato Non Membro o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri.
- 1.5 I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario indicati nel paragrafo 1.4 non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al paragrafo 1.3.

- 1.6 L'investimento in depositi e liquidità registrata in conti e detenuta come liquidità accessoria effettuato presso lo stesso istituto di credito non supererà il 20% del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo.

I depositi, o la liquidità registrata in conti e detenuta come liquidità accessoria, saranno effettuati esclusivamente presso un istituto di credito che rientri in almeno una delle seguenti categorie:

- un istituto di credito autorizzato nel SEE (ossia Stati Membri dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- istituti di credito autorizzati in uno stato firmatario (diverso da uno Stato Membro del SEE) dell'Accordo di Basilea sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi del luglio 1988; o
- un istituto di credito in un paese considerato equivalente ai sensi dell'Articolo 107(4) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (ossia alla data del Prospetto: un istituto di credito in Arabia Saudita, Argentina, in Australia, in Brasile, in Canada, in Cina, in Corea del Sud, nelle Isole Faroe, in Groenlandia, a Guernsey, a Hong Kong, in India, nell'Isola di Man, in Giappone, a Jersey, in Messico, a Monaco, in Nuova Zelanda, in Serbia, a Singapore, in Sudafrica, in Svizzera, in Turchia o negli USA).

- 1.7 L'esposizione di un Comparto al rischio connesso a una controparte di un derivato OTC non può superare il 5% del Valore Patrimoniale Netto.

Questo limite è elevato al 10% nel caso di un istituto di credito che rientri in almeno in una delle categorie di istituti di credito di cui al precedente paragrafo 1.6.

- 1.8 Fermi restando i paragrafi 1.3, 1.6 e 1.7 che precedono, una combinazione di due o più dei seguenti strumenti emessi dallo stesso organismo oppure effettuati o sottoscritti presso lo stesso organismo non può superare il 20% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
- depositi; e/o
- esposizioni al rischio di controparte derivanti da transazioni in derivati OTC.

- 1.9 I limiti di cui ai precedenti paragrafi 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8 non possono essere sommati, pertanto l'esposizione a un singolo organismo non deve superare il 35% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto.

- 1.10 I gruppi societari sono considerati come singoli emittenti ai fini dei paragrafi 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8. Tuttavia, può essere applicato un limite del 20% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto agli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.

- 1.11 Ciascun Comparto può investire fino al 100% del Valore Patrimoniale Netto in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi Stato Membro, dai suoi enti locali, da Stati Non Membri o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri.

I singoli emittenti devono provenire dal seguente elenco:

Governi OCSE (a condizione che le relative emissioni siano di tipo *investment grade*), Governo della Repubblica Popolare Cinese, Governo del Brasile (a condizione che le emissioni siano di tipo *investment grade*), Governo dell'India (a condizione che le emissioni siano di tipo *investment grade*), Governo di Singapore, Banca europea per gli investimenti, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Società finanziaria internazionale, Fondo monetario internazionale, Euratom, Asian Development Bank, Banca centrale europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, African Development Bank, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), Inter American Development Bank, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority e Straight-A Funding LLC.

Ciascun Comparto deve detenere titoli di almeno sei emissioni diverse e i titoli di un'unica emissione non possono superare il 30% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto.

2 Investimenti in Organismi d'Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR")

- 2.1 Salvo laddove la politica d'investimento di un Comparto dichiarati che detto Comparto sia un "fondo di fondi", i suoi Investimenti in quote di OICR non supereranno, in totale, il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto stesso.
- 2.2 Laddove nella politica d'investimento di un Comparto si dichiarati che detto Comparto è un "fondo di fondi", gli Investimenti dallo stesso effettuati in quote di qualsiasi OICR non supereranno il 20% del suo Valore Patrimoniale Netto e quelli in quote di FIA (ovvero OICR non OICVM) non supereranno, nel complesso, il 30% del suo Valore Patrimoniale Netto.
- 2.3 Qualora il Comparto investa in un OICR, dovrà assicurarsi che a quest'ultimo sia vietato investire oltre il 10% del suo patrimonio netto in altri OICR.
- 2.4 Se un Comparto investe in quote di altri OICR gestiti, direttamente o attraverso delega, dal Gestore o da un'altra società legata al Gestore per effetto di una gestione o di un controllo comune o da una considerevole partecipazione, diretta o indiretta, il Gestore o tale altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso agli investimenti del Comparto nelle quote di tali altri OICR.
- 2.5 Qualora il Gestore/Gestore degli investimenti o qualunque consulente per gli investimenti di un Comparto percepisca una commissione (comprese commissioni ridotte) in virtù di un investimento di detto Comparto nelle quote di un altro OICR, tale commissione dovrà essere accreditata al relativo Comparto.

3 Disposizioni Generali

- 3.1 Né il Gestore né il Gestore degli Investimenti, nelle attività relative ai Comparti gestiti, possono acquistare azioni con diritto di voto che consentirebbero loro di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'organismo emittente.
- 3.2 Un Comparto non può acquisire:
- (i) più del 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
 - (ii) più del 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente;
 - (iii) più del 25% delle quote di un singolo OICR;
 - (iv) più del 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

NOTA: i limiti previsti ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) possono essere disattesi se, al momento dell'acquisto, non è possibile calcolare l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario oppure l'importo netto dei titoli in circolazione.

- 3.3 I paragrafi 3.1 e 3.2 non sono applicabili:
- (i) ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o dai suoi enti locali;
 - (ii) ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non Membro;
 - (iii) ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali cui appartengono uno o più Stati Membri;
 - (iv) alle azioni detenute da un Comparto nel capitale di una società costituita in uno Stato Non Membro che investe il proprio patrimonio principalmente nei titoli di emittenti con sede legale in tale Stato, la cui legislazione prevede che tale partecipazione rappresenti l'unica modalità con cui un Comparto può investire nei titoli degli emittenti di quello Stato. Tale deroga si applica soltanto se le politiche d'investimento della società dello Stato Non Membro rispettano i limiti di cui ai paragrafi da 1.3 a 1.10, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e 3.6, e purché, in caso di superamento di tali limiti, si osservino le disposizioni dei seguenti paragrafi 3.5 e 3.6;
 - (v) alle azioni detenute da una o più società d'investimento nel capitale di società controllate che svolgono unicamente attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese in cui ha sede la consociata, in relazione al rimborso di quote su richiesta dei Titolari di Quote ed esclusivamente per loro conto.
- 3.4 Un Comparto non è tenuto a rispettare le restrizioni agli investimenti qui stabilite nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione relativi ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario che costituiscono parte del suo patrimonio.
- 3.5 La Banca Centrale può concedere ai Comparti di recente autorizzazione una deroga dalle disposizioni di cui ai paragrafi da 1.3 a 1.11 e 2.2 per i sei mesi successivi alla data della loro autorizzazione, purché osservino il principio di diversificazione del rischio.

- 3.6 Laddove i limiti indicati nella presente sezione vengano superati per ragioni al di fuori del controllo di un Comparto o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, il Comparto deve porsi come obiettivo prioritario delle operazioni di rimborso la rettifica di tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi dei propri Titolari di Quote.
- 3.7 Il Gestore o il *Trustee*, agendo per conto di un Comparto, non possono realizzare vendite allo scoperto di: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario (la vendita allo scoperto di tali strumenti è vietata), quote di OICR o strumenti finanziari derivati.
- 3.8 Un Comparto può detenere attività liquide in via accessoria.
- 3.9 Nessun Comparto assumerà il controllo legale o gestionale di alcuna delle entità in cui vengano effettuati i suoi investimenti sottostanti.

4 Investimenti in Strumenti Finanzi Derivati

- 4.1 L'esposizione complessiva di un Comparto a SFD non può superare il suo Valore Patrimoniale Netto totale.
- 4.2 L'esposizione della posizione alle attività sottostanti degli SFD, inclusi quelli incorporati in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario, se combinata, ove applicabile, con le posizioni derivanti da investimenti diretti, non può superare i limiti d'investimento indicati negli Orientamenti/nei Regolamenti UCITS della Banca Centrale. (Questa disposizione non si applica nel caso degli SFD basati su indici, a condizione che l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti nei Regolamenti UCITS della Banca Centrale).
- 4.3 Un Comparto può investire in SFD negoziati OTC, a condizione che le controparti delle operazioni OTC siano istituti sottoposti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie autorizzate dalla Banca Centrale.
- 4.4 L'investimento in SFD è soggetto alle condizioni e ai limiti imposti dalla Banca Centrale e vi si farà ricorso solo congiuntamente a un processo di gestione del rischio ("PGR") preventivamente approvato dalla Banca Centrale. Un PGR consente al Fondo di misurare, monitorare e gestire i rischi connessi agli SFD. Saranno utilizzati solo gli SFD indicati nel PGR. Su richiesta il Fondo fornirà ai Titolari di Quote informazioni supplementari in merito ai metodi di gestione del rischio impiegati, inclusi i limiti quantitativi applicati ed eventuali cambiamenti recenti delle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti che ritenga ragionevolmente confacenti dal punto di vista economico per l'investimento diretto o ai fini dell'EGP di ciascun Comparto, in conformità agli obiettivi d'investimento di tale Comparto. Attualmente non è previsto il ricorso da parte dei Comparti a SFD a fini di leva finanziaria. Tuttavia, laddove un Comparto faccia ricorso a SFD, tale impiego potrebbe tradursi in un livello di leva contenuto. Essendo la leva e l'esposizione incrementale generate dal Comparto attraverso l'utilizzo di SFD, inclusi gli strumenti che incorporano una componente derivata, tale eventuale esposizione globale del Comparto sarà calcolata almeno su base giornaliera tramite l'approccio fondato sugli impegni. L'utilizzo di SFD dovrà essere conforme ai requisiti della Banca Centrale.
- 4.5 Alla data del presente Prospetto, nessuno dei Comparti è investito in *'total return swap'* secondo la definizione del termine ai sensi dell'SFTR.

5 Controparti Qualificate – Operazioni in Derivati OTC

- 5.1 La controparte di un'operazione in derivati OTC deve essere una delle seguenti:
- i. un istituto di credito autorizzato nello Spazio Economico Europeo (SEE) (ossia Stati Membri dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
 - ii. un istituto di credito autorizzato in uno stato firmatario (diverso da uno Stato Membro del SEE) dell'Accordo di Basilea sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi del luglio 1988;
 - iii. un istituto di credito in un paese considerato equivalente ai sensi dell'Articolo 107(4) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (ossia alla data del Prospetto: un istituto di credito in Arabia Saudita, Argentina, in Australia, in Brasile, in Canada, in Cina, in Corea del Sud, nelle Isole Faroe, in Groenlandia, a Guernsey, a Hong Kong, in India, nell'Isola di Man, in Giappone, a Jersey, in Messico, a Monaco, in Nuova Zelanda, in Serbia, a Singapore, in Sudafrica, in Svizzera, in Turchia o negli USA).
 - iv. una società d'investimento autorizzata in conformità alla Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari;

v. l
a controllata di un gruppo autorizzata come holding bancaria dalla Federal Reserve degli Stati Uniti d'America, laddove tale controllata è soggetta a supervisione su base consolidata con la holding bancaria da parte della Federal Reserve.

5.2 Laddove una controparte ai sensi del paragrafo 5.1.iv o 5.1.v di cui sopra:

- (a) abbia ricevuto un rating creditizio da un'agenzia registrata soggetta alla supervisione dell'ESMA, tale rating dovrà essere preso in considerazione nel processo di valutazione del credito; e
- (b) venga declassata ad A-2 o a un rating inferiore (o a un rating comparabile) da parte dell'agenzia di rating di cui al sottoparagrafo (a) immediatamente sopra, si dovrà procedere a una sua nuova valutazione creditizia in maniera tempestiva.

5.3 Se un derivato OTC è soggetto a novazione, la controparte a seguito della novazione deve essere:

- (a) un'entità che rientri in una qualsiasi delle categorie di cui al precedente punto 5.1; o
- (b) una controparte centrale che sia:
 - (i) autorizzata o riconosciuta dall'EMIR; o
 - (ii) nell'attesa del riconoscimento da parte dell'ESMA a norma dell'Articolo 25 dell'EMIR, un'entità classificata:
 - A. dalla SEC come agenzia di compensazione, oppure
 - B. dalla *Commodity Futures Trading Commission* degli Stati Uniti d'America come organizzazione di compensazione dei derivati.

Restrizioni agli Investimenti per i Comparti che investono in Russia

Qualora un Comparto investa direttamente in Russia, l'investimento sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati sulla *Moscow Exchange MOEX-RTS*.

Restrizioni all'Assunzione di Prestiti

I Regolamenti stabiliscono che il Fondo, relativamente a ciascun Comparto:

- (a) non può contrarre prestiti che nel complesso superino il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto e che non siano di natura transitoria. Il *Trustee* può costituire un vincolo sul patrimonio del Comparto al fine di garantire i prestiti. I saldi attivi (ad esempio, la liquidità) non possono essere compensati con i prestiti ai fini della determinazione della percentuale dei prestiti in essere;
- (b) può acquistare valuta estera mediante l'assunzione di prestiti *back-to-back*. La valuta estera così ottenuta non è classificata come prestiti ai fini delle restrizioni all'assunzione di prestiti di cui al paragrafo (a), a condizione che il deposito di compensazione sia uguale o superiore al valore del prestito in valuta estera in essere. Tuttavia, qualora i prestiti in valuta estera superino il valore del deposito *back-to-back*, qualsiasi importo che ecceda tale soglia viene considerato un prestito ai fini del precedente paragrafo (a).

Tecniche e Strumenti di Gestione Efficiente del Portafoglio ("GEP")

Informazioni Generali

Ogni Comparto può, conformemente ai Regolamenti e alle condizioni della Banca Centrale, impiegare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. L'utilizzo di queste tecniche e di questi strumenti deve essere in linea con il miglior interesse del relativo Comparto. Queste tecniche e questi strumenti possono essere utilizzati a fini di efficiente gestione del portafoglio (allo scopo di ottenere una riduzione del rischio, una diminuzione dei costi o un incremento del capitale o del reddito del Comparto, a condizione che tali operazioni non siano di natura speculativa), tra cui la fornitura di protezione dal rischio di cambio mediante operazioni di copertura valutaria.

Il ricorso a tali tecniche e strumenti sarà esplicitato nella relazione annuale o semestrale del Fondo.

Gli strumenti utilizzati a fini di efficiente gestione del portafoglio possono comprendere investimenti in SFD negoziati in borsa o *over-the-counter* ("OTC") tra cui *futures* e contratti a termine su valute (allo scopo di gestire il rischio di cambio), *futures* su indici (allo scopo di ridurre al minimo i costi di transazione nell'ambito della perequazione dei flussi giornalieri), opzioni (al fine di realizzare efficienze di costo, ad esempio laddove l'acquisizione dell'opzione sia economicamente più vantaggiosa dell'acquisto delle attività sottostanti) e *swap* (al fine, ad esempio, di gestire il rischio valutario). Un Comparto può anche investire in SFD a fini di investimento diretto come parte della propria strategia d'investimento, laddove tale intenzione sia dichiarata nella politica d'investimento del Comparto. L'investimento in SFD, a fini di investimento diretto o di efficiente gestione del portafoglio, deve essere conforme alle disposizioni dei Regolamenti UCITS della Banca Centrale e dei relativi orientamenti, oltre che, se del caso, alla politica in materia di garanzie finanziarie di seguito riportata nella sezione "Politica in Materia di Garanzie Collaterali". Le tecniche utilizzate per la gestione efficiente del portafoglio comprendono il ricorso a operazioni di pronti contro termine attive e passive nonché a operazioni di prestito titoli, come ulteriormente descritto di seguito.

Le tecniche e gli strumenti relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario utilizzati a fini di efficiente gestione del portafoglio, compresi gli SFD non impiegati a fini di investimento diretto, dovranno essere intesi come riferimenti a tecniche e strumenti che soddisfano i seguenti criteri:

- (a) sono adeguati sul piano economico, in quanto attuati in un'ottica di contenimento dei costi;
- (b) sono stipulati per uno o più dei seguenti obiettivi specifici:
 - (i) riduzione del rischio;
 - (ii) riduzione del costo;
 - (iii) generazione di capitale o reddito addizionali per il Comparto con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio dello stesso e con le regole in materia di diversificazione del rischio di cui ai Regolamenti 70 e 71 dei Regolamenti;
- (c) i loro rischi sono adeguatamente rilevati dal processo di gestione del rischio del Fondo (esclusivamente nel caso degli SFD); e
- (d) non possono determinare un cambiamento dell'obiettivo d'investimento dichiarato del Comparto o aggiungere altri rischi rispetto alla politica generale sui rischi descritta nei documenti di vendita.

Potrebbero essere sviluppati nuovi strumenti e nuove tecniche adatti all'utilizzo da parte di un Comparto che il Gestore potrà (conformemente alle condizioni stabilite dalla Banca Centrale) impiegare.

8.2 *Ricorso a operazioni di pronti contro termine attive e passive e a operazioni di prestito titoli ("tecniche di gestione efficiente del portafoglio")*

Il Gestore può stipulare contratti di pronti contro termine attivi e passivi nonché di prestito titoli conformemente alle condizioni e ai limiti indicati nei Regolamenti UCITS della Banca Centrale. Qualora il Gestore, per conto di un Comparto, dovesse utilizzare tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio, esse saranno soggette alle seguenti disposizioni:

- 8.2.1 I contratti di pronti contro termine attivi e passivi e di prestito titoli possono essere eseguiti esclusivamente in conformità con le normali prassi di mercato.
- 8.2.2 Laddove una controparte in contratti di pronti contro termine attivi/passivi o di prestito titoli, che sono stati stipulati dal Gestore per conto di un Comparto:
 - (a) abbia ricevuto un rating creditizio da un'agenzia registrata soggetta alla supervisione dell'ESMA, tale rating dovrà essere preso in considerazione nel processo di valutazione del credito; e
 - (b) venga declassata ad A-2 o a un rating inferiore (o a un rating comparabile) da parte dell'agenzia di rating di cui al sottoparagrafo (a) immediatamente sopra, si dovrà procedere a una sua nuova valutazione creditizia in maniera tempestiva.
- 8.2.3 Il Gestore, per conto di un Comparto, dovrà cercare di garantire di essere in qualsiasi momento in grado di richiamare qualsivoglia titolo dato in prestito o di rescindere eventuali contratti di prestito titoli che abbia stipulato.
- 8.2.4 Qualora il Gestore, per conto di un Comparto, dovesse stipulare un contratto di pronti contro termine attivo, dovrà cercare di garantire di essere in qualsiasi momento in grado di richiamare l'intero ammontare della liquidità o di rescindere il contratto di pronti contro termine attivo su base accumulata o *mark-to-market*. Quando la liquidità è richiamabile in qualsiasi momento su base *mark-to-market*, il valore *mark-to-market* del contratto di pronti contro termine attivo deve essere usato per il calcolo del valore patrimoniale netto del relativo Comparto.
- 8.2.5 Qualora il Gestore, per conto di un Comparto, dovesse stipulare un contratto di pronti contro termine passivo, dovrà cercare di garantire di essere in qualsiasi momento in grado di richiamare tutti i titoli soggetti al contratto di pronti contro termine passivo o di rescindere il contratto di pronti contro termine passivo che abbia stipulato.¹

¹ I contratti di pronti contro termine passivi a termine fisso e di pronti contro termine attivi di durata non superiore ai sette giorni devono essere considerati come operazioni a condizioni che consentono al Gestore di richiamare in qualsiasi momento le attività.

- 8.2.6 I contratti di pronti contro termine attivi e passivi o di prestito titoli non costituiscono un'assunzione o una concessione di prestiti ai fini dei Regolamenti 103 e 111 rispettivamente dei Regolamenti.
- 8.2.7 Tutti i proventi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto delle commissioni e dei costi operativi diretti o indiretti (le quali commissioni/i quali costi non includeranno proventi nascosti), saranno riconosciuti al Comparto pertinente. L'identità dell'entità o delle entità cui tali commissioni e costi diretti e indiretti sono corrisposti, assieme alla conferma di un eventuale loro legame con il Gestore o con il *Trustee*, è specificata nel bilancio d'esercizio certificato del Fondo.
- 8.2.8 Alla data del presente Prospetto, il Gestore, per conto di ciascuno dei Comparti, può effettuare operazioni di prestito titoli, ma non può fare ricorso a qualunque altra Operazione di Finanziamento Tramite Titoli. Le operazioni di prestito titoli effettuate per conto dei Comparti comporteranno di norma il trasferimento temporaneo dei titoli (ossia, le azioni) di un Comparto ad un mutuatario, con l'accordo di quest'ultimo di restituire titoli equivalenti al Comparto in un momento futuro. Effettuando tale operazione, il Comparto può aumentare il rendimento dei suoi titoli ricevendo una commissione (al netto di eventuali costi transazionali o operativi diretti o indiretti) per il fatto di rendere tali titoli disponibili per il mutuatario, mantenendo il potenziale di apprezzamento del capitale dei titoli. La proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto di qualsiasi Comparto che può essere soggetta a operazioni di prestito titoli in qualsiasi momento a discrezione del Gestore è del 100%. Si prevede tuttavia che la proporzione del Valore Patrimoniale Netto di un qualsiasi Comparto che sarà di norma soggetta a operazioni di prestito titoli sarà inferiore al 30%.

9 Politica in Materia di Garanzie Collaterali

- 9.1 Sono considerate garanzie collaterali tutte le attività ricevute da un Comparto nel contesto di tecniche di gestione efficiente del portafoglio. Tutte le garanzie collaterali ricevute dal Fondo in relazione al suo utilizzo di operazioni in derivati OTC o di tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere conformi ai criteri di seguito indicati:
- (a) *Liquidità*: le garanzie collaterali ricevute, ad esclusione della liquidità, devono essere altamente liquide e negoziate su un mercato regolamentato o su un sistema di negoziazione multilaterale con una struttura di prezzi trasparente, in modo tale da poter essere vendute rapidamente a un prezzo prossimo a quello della valorizzazione precedente alla vendita. Le garanzie collaterali ricevute devono inoltre rispettare le disposizioni del Regolamento 74 dei Regolamenti.
- (b) *Valorizzazione*: conformemente ai requisiti regolamentari applicabili, le garanzie collaterali ricevute devono essere valorizzate con una frequenza almeno giornaliera e le attività caratterizzate da un'elevata volatilità dei prezzi non dovrebbero essere accettate a titolo di garanzia collaterale, a meno che non siano applicati scarti di garanzia adeguatamente prudenti. Le garanzie collaterali sono valutate su base *mark-to-market*.
- (c) *Qualità creditizia dell'emittente*: le garanzie collaterali ricevute devono essere di qualità elevata. Il Gestore assicurerà che:
- i. laddove all'emittente sia stato attribuito un rating da un'agenzia registrata soggetta alla supervisione dell'ESMA, tale rating deve essere preso in considerazione dal Gestore degli Investimenti, per conto del Comparto pertinente, nel processo di valutazione creditizia; e
 - ii. laddove un emittente venga declassato a un rating inferiore ai due rating a breve termine più elevati dall'agenzia di cui al precedente sottoparagrafo (i), il Gestore degli Investimenti deve immediatamente effettuare, per conto del Comparto pertinente, una nuova valutazione creditizia dell'emittente.
- (d) *Correlazione*: la garanzia collaterale deve essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte. Il Gestore degli Investimenti, che agisce per conto del Comparto, deve nutrire la ragionevole convinzione che non esibirà una correlazione elevata con la performance della controparte.
- (e) *Diversificazione*:
- i. conformemente al seguente sottoparagrafo (ii), le garanzie collaterali devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e possono comportare un'esposizione massima a un qualsiasi emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto. Quando un Comparto è esposto a diverse controparti, i vari panieri di garanzie collaterali vengono aggregati al fine di garantire che l'esposizione a un singolo emittente non superi il 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

- ii. un Comparto può ricevere garanzie collaterali pari al 100% del suo patrimonio netto sotto forma di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dalle sue autorità locali, da Stati Non Membri o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati Membri siano membri, a condizione che riceva titoli da almeno 6 emissioni differenti e che i titoli di ogni singola emissione non costituiscano più del 30% del Valore Patrimoniale Netto del pertinente Comparto. Gli Stati Membri, le autorità locali, gli Stati Non Membri o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono titoli che possono essere accettati come garanzie collaterali per oltre il 20% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto sono identificati al punto 1.11 di cui sopra.
- (f) *Disponibilità immediata*: la garanzia collaterale ricevuta dovrebbe poter essere escussa pienamente dal Gestore, per conto del/i Comparto/i pertinente/i, in qualsiasi momento senza dover fare riferimento alla controparte ovvero ottenerne l'autorizzazione.

Le garanzie collaterali ricevute sulla base di un trasferimento di titoli saranno detenute dal *Trustee*. Per le altre tipologie di disposizioni in materia di garanzia collaterale, la garanzia collaterale può essere detenuta da terzi depositari, soggetti a supervisione prudenziale e non legati e non connessi al fornitore della garanzia stessa.

9.2 Le garanzie collaterali non in contanti non possono essere vendute, offerte in pegno o reinvestite.

9.3 Le garanzie collaterali in contanti ricevute da un Comparto possono essere investite esclusivamente in uno o più dei seguenti elementi:

- i. un deposito presso istituti pertinenti;
- ii. un titolo di Stato di elevata qualità;
- iii. un contratto di pronti contro termine attivo a condizione che l'operazione sia effettuata con istituti pertinenti e che il Gestore, per conto del relativo Comparto, sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero ammontare della liquidità su base accumulata;
- iv. un FCM a breve termine come definito all'Articolo 2(14) del Regolamento sui Fondi Comuni Monetari;
- v. un Fondo Comune Monetario a Breve Termine come definito nel Regolamento 89 dei Regolamenti UCITS della Banca Centrale laddove tale investimento sia effettuato prima del 21 gennaio 2019.

Ai fini del presente paragrafo 9.3, "istituti pertinenti" si riferisce agli istituti di credito che rientrano in almeno in una delle categorie di istituti di credito di cui al precedente paragrafo 1.6.

Le garanzie collaterali in contanti investite dovrebbero essere diversificate in conformità al requisito di diversificazione applicabile alle garanzie collaterali non in contanti. Le garanzie collaterali in contanti investite non possono essere depositate presso la controparte o presso qualsiasi entità legata o collegata alla controparte.

Le esposizioni create attraverso l'investimento di garanzie collaterali devono essere prese in considerazione al momento del calcolo della conformità di un Comparto alle restrizioni OICVM sulla concentrazione degli emittenti.

9.4 Tipi di garanzia collaterale autorizzati

Laddove un Comparto riceva una garanzia collaterale a seguito della negoziazione in derivati OTC o dell'applicazione di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il Gestore intende, per conto del relativo Comparto e a condizione che la garanzia collaterale soddisfi i criteri di cui al paragrafo 9.1(a)-(f) di cui sopra, accettare la garanzia collaterale nella seguente forma:

- (a) liquidità;
- (b) conformemente ai successivi punti (c) e (d), titoli di Stato con un rating minimo pari ad AAA/Aaa attribuito da Moody's o Standard & Poor's;
- (c) le obbligazioni emesse dai governi degli Stati Uniti d'America, della Francia, della Germania e del Regno Unito possono essere accettate qualora non soddisfino il rating minimo specificato al precedente punto (b), a condizione tuttavia che tali obbligazioni abbiano un rating pari almeno ad AA- attribuito da Standard & Poor's o ad Aa3 attribuito da Moody's.
- (d) le obbligazioni emesse dal governo del Giappone possono essere accettate qualora non soddisfino il rating minimo specificato al precedente punto (b), a condizione tuttavia che tali obbligazioni abbiano un rating pari almeno ad A+ attribuito da Standard & Poor's o ad A1 attribuito da Moody's;

9.5 Livello della garanzia collaterale richiesto

Il Gestore degli Investimenti determinerà il livello della garanzia collaterale richiesto rispetto a tutte le operazioni in derivati OTC e di gestione efficiente del portafoglio nell'ambito delle quali un Comparto si configura come parte secondo la natura e le caratteristiche dell'operazione eseguita, della controparte coinvolta e delle condizioni di mercato prevalenti. Per alcuni tipi di transazioni, compresi ad esempio i *forward* su valute utilizzati per gestire il rischio di cambio, non è possibile richiedere alcuna garanzia collaterale.

9.6 Politica degli Scarti di Garanzia (*Haircut*)

Le garanzie collaterali non in contanti ricevute da un Comparto dovranno essere soggette a *haircut* secondo gli standard di mercato per la relativa classe di attivi e a seconda della qualità creditizia dell'emittente e della volatilità del prezzo, della valuta di denominazione e della scadenza della garanzia collaterale, oltre che dei risultati di eventuali stress test che possono essere condotti conformemente alla politica di cui al successivo punto 9.7. Alle garanzie collaterali in contanti non sarà applicato alcun *haircut*.

Ogni decisione in merito all'applicazione di uno specifico *haircut* o alla mancata applicazione di un *haircut* ad una determinata classe di attivi sarà giustificata e documentata.

9.7

Un Comparto che riceva una garanzia collaterale per almeno il 30% del suo Valore Patrimoniale Netto è tenuto ad adottare una politica di *stress testing* appropriata al fine di assicurare l'esecuzione di stress test regolari in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, allo scopo di consentire al Gestore degli Investimenti, per conto del Comparto, di valutare il rischio di liquidità connesso alla garanzia collaterale. La politica di *stress testing* della liquidità prevedrà almeno quanto segue:

- (a) progettazione dell'analisi dello scenario di stress test tra cui l'analisi della sensibilità, la calibrazione e la certificazione;
- (b) approccio empirico alla valutazione d'impatto, compreso il *backtesting* delle stime relative al rischio di liquidità;
- (c) frequenza dei rapporti e soglia/e di tolleranza di limiti/perdite; e

azioni di attenuazione volte a ridurre le perdite, tra cui politica di *haircut* e protezione dal rischio di gap.

ALLEGATO IV

Informazioni sui Comparti

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund

US\$ (Valuta di Base)

■ Obiettivo e Politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund è conseguire l' apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P 500 ("l'Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 2% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice azionario redatto da S&P Dow Jones, generalmente costituito da 500 titoli delle maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere basso. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

■ Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e New York, purché la New York Stock Exchange sia aperta per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

■ Classi di Quote

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (US\$)	Capitalizzazione
A (€) Con Copertura	Capitalizzazione
B (US\$)	Capitalizzazione
B (€)	Capitalizzazione
B (€) Con Copertura	Capitalizzazione
E (€) Con Copertura	Capitalizzazione
M (US\$)	Capitalizzazione

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il pertinente Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di Negoziazione.

▪ **Obiettivo e Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund è conseguire l' apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P 500 (l' "Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa l'1% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto, mantenendo al contempo un livello di rischio simile a quello dell'indice. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di *governance* (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie. Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice azionario redatto da S&P Dow Jones, generalmente costituito da 500 titoli delle maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere basso. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

▪ **Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione**

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e New York, purché la New York Stock Exchange sia a perta per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

▪ **Classi di Quote**

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (US\$)	Capitalizzazione
A (€)	Capitalizzazione
A (€) Con Copertura	Capitalizzazione
A (£)	Capitalizzazione
B (US\$)	Capitalizzazione

B (€)	Capitalizzazione
B (€) Con Copertura	Capitalizzazione
E (€) Con Copertura	Capitalizzazione
I (US\$)	Capitalizzazione
I (€)	Capitalizzazione
M (US\$)	Capitalizzazione
M (€)	Capitalizzazione
M (€) Con Copertura	Capitalizzazione

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il pertinente Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di Negoziazione.

Questo Comparto è destinato alla chiusura e non consente pertanto ulteriori sottoscrizioni nell'attesa che sia rivolta formale domanda di ritiro della sua approvazione regolatoria alla Banca Centrale.

■ Obiettivo e Politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Russell 2000 (l'Indice) su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 4% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di *governance* (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie. Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice misura la performance del segmento a bassa capitalizzazione dell'universo azionario statunitense. Si tratta di un sottoinsieme dell'Indice Russell 3000 e include circa 2.000 tra i titoli minori per capitalizzazione di mercato e appartenenza all'indice attuale.

Obiettivo e Politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Europe (l'Indice) su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Europa (compreso, a scanso di equivoci, il Regno Unito). In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti da l Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 2% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la performance dei mercati azionari sviluppati in Europa.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere basso. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Londra, Parigi e Francoforte purché le borse valori di Londra, Parigi e Francoforte siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

Classi di Quote

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (US\$)	Capitalizzazione
A (€)	Capitalizzazione
B (€)	Capitalizzazione
E (€)	Capitalizzazione

M (€)	Capitalizzazione
-------	------------------

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il pertinente Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di Negoziazione.

Questo Comparto è destinato alla chiusura e non consente pertanto ulteriori sottoscrizioni nell'attesa che sia rivolta formale domanda di ritiro della sua approvazione regolatoria alla Banca Centrale.

■ **Obiettivo e Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Europe (l'"Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Europa (compreso, a scanso di equivoci, il Regno Unito). In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa l'1% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto, mantenendo al contempo un livello di rischio simile a quello dell'indice. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di *governance* (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie. Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la performance dei mercati azionari sviluppati in Europa.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere basso. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

■ **Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione**

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Londra, Parigi e Francoforte purché le borse valori di Londra, Parigi e Francoforte siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

■ **Classi di Quote**

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (€)	Capitalizzazione
B (€)	Capitalizzazione

I (€)	Capitalizzazione
M (€)	Capitalizzazione
S (€)*	Capitalizzazione

* Gli Amministratori possono, a loro discrezione, chiudere le Quote di Classe S a qualsiasi ulteriore sottoscrizione, da parte sia dei Titolari di Quote che dei nuovi investitori, una volta che il Valore Patrimoniale Netto della Classe S avrà raggiunto € 100 milioni (o altro importo che gli Amministratori potranno stabilire a loro discrezione).

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni, le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di Negoziazione.

Questo Comparto non consente ormai ulteriori sottoscrizioni nell'attesa che sia rivolta formale domanda di ritiro della sua approvazione regolatoria alla Banca Centrale.

■ Obiettivo e Politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Europe Small Cap ("l'Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) in paesi europei sviluppati, Regno Unito incluso. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 4% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice di riferimento basato su regole, ponderato per la capitalizzazione di mercato e corretto per il flottante di titoli che rientrano nel 14% inferiore della capitalizzazione di mercato disponibile nell'universo azionario europeo.

▪ **Obiettivo e Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI EMU ("l'Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) nel Regno Unito e/o in paesi membri dell'UEM. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 2% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante redatto da Morgan Stanley Capital International che misura la performance dei mercati azionari sviluppati nell'UEM.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere basso. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

▪ **Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione**

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Parigi e Francoforte purché le borse valori di Parigi e Francoforte siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

▪ **Classi di Quote**

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (€)	Capitalizzazione
B (€)	Capitalizzazione
E (€)	Capitalizzazione
M (€)	Capitalizzazione

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di Negoziazione.

■ **Obiettivo e Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Topix ("l'Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 2% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è l'indice composito di tutti i titoli ordinari delle società a più alta capitalizzazione della *Tokyo Stock Exchange*.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere basso. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

■ **Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione**

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Tokyo, purché la Tokyo Stock Exchange sia aperta per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

■ **Classi di Quote**

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (¥)	Capitalizzazione
A (€) Con Copertura	Capitalizzazione
B (¥)	Capitalizzazione
B (€)	Capitalizzazione
B (€) Con Copertura	Capitalizzazione

E (€)	Capitalizzazione
M (¥)	Capitalizzazione
M (€) Con Copertura	Capitalizzazione

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il pertinente Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) un Giorno Lavorativo prima del pertinente Giorno di Negoziazione.

Questo Comparto è destinato alla chiusura e non consente pertanto ulteriori sottoscrizioni nell'attesa che sia rivolta formal e domanda di ritiro della sua approvazione regolatoria alla Banca Centrale.

▪ **Obiettivo e Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Topix (l'Indice) su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa l'1% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto, mantenendo al contempo un livello di rischio simile a quello dell'indice. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di *governance* (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie. Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è l'indice composito di tutti i titoli ordinari delle società a più alta capitalizzazione della *Tokyo Stock Exchange*.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere medio. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

▪ **Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione**

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Tokyo, purché la Tokyo Stock Exchange sia aperta per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

▪ **Classi di Quote**

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (¥)	Capitalizzazione
A (€) Con Copertura	Capitalizzazione
B (¥)	Capitalizzazione

I (€)	Capitalizzazione
I (¥)	Capitalizzazione
M (¥)	Capitalizzazione
M (€) Con Copertura	Capitalizzazione

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) un Giorno Lavorativo prima del pertinente Giorno di Negoziazione.

Obiettivo e Politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Japan Small Cap (l'"Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. In sostanza il Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 4% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice di riferimento basato su regole e corretto per il flottante costituito da titoli che rientrano nel 14% inferiore della capitalizzazione di mercato disponibile dell'universo azionario giapponese.

Nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere medio. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Tokyo, purché la Tokyo Stock Exchange sia aperta per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

Classi di Quote

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (¥)	Capitalizzazione
A (€)	Capitalizzazione
A (€) Con Copertura	Capitalizzazione
A (£)	Capitalizzazione
B (¥)	Capitalizzazione
B (€)	Capitalizzazione
E (€)	Capitalizzazione

M (¥)	Capitalizzazione
-------	------------------

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni, le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) un Giorno Lavorativo prima del pertinente Giorno di Negoziazione.

▪ **Obiettivo e Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Pacific (Giappone escluso) ("l'Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei paesi che compongono l'Indice. In sostanza questo Comparto sarà investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 2% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la performance dei mercati azionari dei paesi sviluppati nella regione del Pacifico.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante: (i) le Politiche di Esclusione Settoriale di AXA IM (ad eccezione della politica sui Rischi Climatici); e (ii) gli Standard ESG, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere basso. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

▪ **Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione**

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Hong Kong, Singapore e Sydney purché le borse valori di Hong Kong, Singapore e Sydney siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

▪ **Classi di Quote**

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (US\$)	Capitalizzazione
A (€)	Capitalizzazione
A (€) Con Copertura	Capitalizzazione
B (US\$)	Capitalizzazione
B (€)	Capitalizzazione

E (€)	Capitalizzazione
M (US\$)	Capitalizzazione
M (€)	Capitalizzazione

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il pertinente Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) un Giorno Lavorativo prima del pertinente Giorno di Negoziazione.

■ **Obiettivo e Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap ("l'Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione negoziati principalmente su Mercati Regolamentati sviluppati ed emergenti, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei paesi della regione Asia-Pacifico diversi dal Giappone. Sebbene in sostanza questo Comparto sarà interamente e direttamente investito in tali titoli azionari, esso potrà anche avere un'esposizione indiretta agli stessi attraverso investimenti in *depository receipt* (ADR, EDR, GDR e NVDR).

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 4% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice di riferimento basato su regole e corretto per il flottante costituito da titoli che rientrano nel 14% inferiore della capitalizzazione di mercato disponibile nei paesi sviluppati ed emergenti della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso).

L'investimento di questo Comparto in titoli di emittenti che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti della regione Asia-Pacifico – compresi, a titolo meramente esemplificativo, Cina, India, Indonesia, Malaysia, Filippine, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia – può superare il 60% del suo Valore Patrimoniale Netto. Di conseguenza, l'investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una porzione considerevole di un portafoglio d'investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

Nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere medio. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

■ **Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione**

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Hong Kong, Singapore e Sydney purché le borse valori di Hong Kong, Singapore e Sydney siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

■ **Classi di Quote**

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (US\$)	Capitalizzazione
A (€)	Capitalizzazione
A (€) Con	Capitalizzazione

Copertura	
A (£)	Capitalizzazione
B (US\$)	Capitalizzazione
B (€)	Capitalizzazione
E (€)	Capitalizzazione
M (US\$)	Capitalizzazione

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni, le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) un Giorno Lavorativo prima del pertinente Giorno di Negoziazione.

[Questo Comparto è destinato alla chiusura e non consente pertanto ulteriori sottoscrizioni nell'attesa che sia rivolta formal e domanda di ritiro della sua approvazione regolatoria alla Banca Centrale.](#)

■ **Obiettivo e Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI AC (All Country) Asia Pacific ex-Japan ("l'Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei paesi che compongono l'Indice. Nello specifico, questo Comparto può investire in titoli quotati nei seguenti mercati: Australia, Cina, Hong Kong, Indonesia, Pakistan, India, Corea, Malaysia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan e Thailandia. Sebbene in sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari, esso potrà anche investire in *American Depository Receipt* e altri strumenti simili.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 2% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la performance dei mercati azionari di paesi sviluppati ed emergenti nella regione Asia-Pacifico.

Questo Comparto può investire in titoli di emittenti ubicati in paesi emergenti.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere medio. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

L'investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una porzione considerevole di un portafoglio d'investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

■ **Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione**

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Hong Kong, Singapore e Sydney purché le borse valori di Hong Kong, Singapore e Sydney siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

■ **Classi di Quote**

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (US\$)	Capitalizzazione
A (€)	Capitalizzazione
A (€) Con Copertura	Capitalizzazione
B (US\$)	Capitalizzazione
B (€)	Capitalizzazione
E (€)	Capitalizzazione
M (US\$)	Capitalizzazione

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni, le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) un Giorno Lavorativo prima del pertinente Giorno di Negoziazione.

▪ **Obiettivo e Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI World ("l'Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari che sono negoziati principalmente su Mercati Regolamentati di tutto il mondo. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 2% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per flottante che misura la performance dei mercati azionari dei paesi sviluppati.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere basso. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

▪ **Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione**

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo purché le borse valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

▪ **Classi di Quote**

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (US\$)	Capitalizzazione
A (€)	Capitalizzazione
A (£)	Capitalizzazione
B (US\$)	Capitalizzazione
B (£)	Capitalizzazione

B (€)	Capitalizzazione
E (€)	Capitalizzazione
M (€)	Capitalizzazione

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il pertinente Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di Negoziazione.

■ Obiettivo e Politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Enhanced Index Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI World (l'"Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari che sono negoziati principalmente su Mercati Regolamentati di tutto il mondo. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa l'1% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto, mantenendo al contempo un livello di rischio simile a quello dell'indice. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di *governance* (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie. Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per flottante che misura la performance dei mercati azionari dei paesi sviluppati.

■ Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo purché le borse valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

■ Commissioni e Oneri delle Classi di Quote

Alla data del presente Prospetto, non sono state lanciate Classi di Quote per questo Comparto. Nell'Allegato V sono riportate le informazioni relative alle Classi di Quote non lanciate.

■ Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il pertinente Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di Negoziazione.

▪ **Obiettivo e Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI World Small Cap ("l'Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione che sono negoziati principalmente su Mercati Regolamentati di tutto il mondo. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 4% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice di riferimento basato su regole, ponderato per la capitalizzazione di mercato e corretto per il flottante di titoli che rientrano nel 14% inferiore della capitalizzazione di mercato disponibile all'interno di ciascun paese sviluppato dell'Indice.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere medio. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

▪ **Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione**

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo purché le borse valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

▪ **Classi di Quote**

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (US\$)	Capitalizzazione
A (€)	Capitalizzazione
AD (€)	Distribuzione
A (€) Con Copertura	Capitalizzazione
A (£)	Capitalizzazione

B (US\$)	Capitalizzazione
B (€)	Capitalizzazione
E (€)	Capitalizzazione
M (US\$)	Capitalizzazione

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

■ **Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni**

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni, le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di Negoziazione.

■ Obiettivo e Politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg All-Country World Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI All-Country World ("l'Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei paesi che compongono l'Indice.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 2% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per flottante che misura la performance dei mercati azionari dei paesi sviluppati ed emergenti.

L'investimento diretto in Russia sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati sulla *Moscow Exchange MOEX-RTS*.

L'investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una porzione considerevole di un portafoglio d'investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

■ Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo purché le borse valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

■ Classi di Quote

Alla data del presente Prospetto, non sono state lanciate Classi di Quote per questo Comparto. Nell'Allegato V sono riportate le informazioni relative alle Classi di Quote non lanciate.

■ Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il pertinente Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) un Giorno Lavorativo prima del pertinente Giorno di Negoziazione.

▪ **Obiettivo e Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Emerging Markets (l'Indice) su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei paesi che compongono l'Indice. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 2% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la performance dei mercati azionari di paesi emergenti. L'investimento diretto in Russia sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati sulla *Moscow Exchange MOEX-RTS*.

L'investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una porzione considerevole di un portafoglio d'investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

Il Comparto mira sempre a sovraperformare il rating ESG dell'Indice; i punteggi ESG sia del Comparto che dell'Indice sono calcolati su una base media ponderata. Il metodo di valutazione ESG è descritto nel seguente link: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>.

Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel selezionare gli investimenti, il Gestore applica sempre in modo vincolante le Politiche di Esclusione Settoriale e gli Standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR ammissibili sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>. In tal modo, vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto. Inoltre, il Gestore prenderà in considerazione il punteggio ESG dell'emittente, anche se il punteggio ESG contribuisce al processo decisionale del Gestore ma non è un fattore determinante.

Data la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Comparto, il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto dovrebbe essere medio. Tuttavia, si noti che la valutazione dell'impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto è difficile da prevedere ed è soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati. Inoltre, il Rischio di Sostenibilità costituisce una categoria di rischio di natura mutevole, articolata e in grado di generare molteplici ripercussioni, e il probabile impatto del Rischio di Sostenibilità sulla performance del Comparto può variare durante la vita del Comparto.

▪ **Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione**

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Singapore purché le borse valori di New York, Londra e Singapore siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

▪ **Classi di Quote**

Alla data del presente Prospetto, sono state lanciate le seguenti Classi di Quote per questo Comparto:

Classe di Quote (valuta)	Tipologia
A (US\$)	Capitalizzazione

A (£)	Capitalizzazione
A (€)	Capitalizzazione
B (US\$)	Capitalizzazione
B (€)	Capitalizzazione
E (€) Con Copertura	Capitalizzazione
M (US\$)	Capitalizzazione
M (£)	Capitalizzazione
M (€)	Capitalizzazione
S (US\$)*	Capitalizzazione

* Gli Amministratori possono, a loro discrezione, chiudere le Quote di Classe S a qualsiasi ulteriore sottoscrizione, da parte sia dei Titolari di Quote che dei nuovi investitori, una volta che il Valore Patrimoniale Netto della Classe S avrà raggiunto US\$ 100 milioni (o altro importo che gli Amministratori potranno stabilire a loro discrezione).

I termini che regolano tali Classi di Quote sono illustrati nell'Allegato V.

Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il pertinente Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) un Giorno Lavorativo prima del pertinente Giorno di Negoziazione (o qualsiasi altro orario precedente al Momento di Valorizzazione determinato dal Gestore e comunicato in anticipo ai richiedenti).

■ Obiettivo e Politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Emerging Markets Small Cap ("l'Indice") su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione negoziati principalmente su Mercati Regolamentati, emessi da società a bassa capitalizzazione che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei paesi che compongono l'Indice. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 4% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su tre anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente. Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie.

Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di rischio analoghi a quelli dell'Indice, unitamente a un profilo ESG migliore rispetto all'Indice.

Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il rapporto tra rischio e rendimento desiderato per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto.

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la performance dei mercati azionari del segmento delle società a bassa capitalizzazione dei paesi emergenti.

Si prevede che il Valore Patrimoniale Netto di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund presenterà una volatilità maggiore a causa della natura della sua politica d'investimento.

L'investimento diretto in Russia sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati sulla *Moscow Exchange MOEX-RTS*.

L'investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una porzione considerevole di un portafoglio d'investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

■ Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Singapore purché le borse valori di New York, Londra e Singapore siano aperte per le negoziazioni nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

■ Classi di Quote

Alla data del presente Prospetto, non sono state lanciate Classi di Quote per questo Comparto. Nell'Allegato V sono riportate le informazioni relative alle Classi di Quote non lanciate.

■ Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il pertinente Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) un Giorno Lavorativo prima del pertinente Giorno di Negoziazione.

■ Obiettivo e Politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg China Multi Factor Advantage Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI China A Shares ("l'Indice") su cinque anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari quotati sulle borse valori di Shanghai e Shenzhen e accessibili tramite *Stock Connect*. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari.

Il Comparto mira a offrire un rendimento annuo dell'investimento (generato attraverso l'aumento del valore dei titoli detenuti dal Comparto e/o del reddito percepito da tali titoli) di circa il 2% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'Indice su cinque anni mobili.

Il Comparto viene gestito attivamente attraverso l'utilizzo di modelli proprietari di selezione dei titoli quantitativi che analizzano dati finanziari e non finanziari di società i cui titoli azionari sono quotati sulle borse valori di Shanghai e Shenzhen. I modelli sono utilizzati per ottenere informazioni sulla valutazione, sulla qualità e sull'andamento di ciascuna società confrontando stati patrimoniali, conti economici, informazioni e dati storici sugli utili e come questi potrebbero cambiare in futuro a fronte della variazione del *sentiment* degli investitori nei confronti di tali società nel corso del tempo (caratteristiche note come "Fattori"). Nell'ambito del processo di costruzione del portafoglio, il Gestore considera altresì le informazioni Ambientali, Sociali e di *Governance* ("ESG") disponibili, quali dati sulle emissioni, comportamento societario e diversità, relative alle società all'interno dell'universo di investimento. Il Gestore mira a investire in titoli emessi da società che, a suo giudizio, presentano un profilo ESG e di rischio-rendimento interessante.

La ponderazione specifica allocata a un titolo identificato come opportunità di investimento interessante è determinata da un processo di investimento quantitativo che mira a cogliere l'esposizione desiderata ai Fattori che a giudizio del Gestore sono più rilevanti per il mercato in cui investe il Comparto e che dovrebbero permettere al Comparto di raggiungere il suo obiettivo di investimento. Nella costruzione del portafoglio del Comparto, il Gestore farà riferimento all'Indice, il che significa che, sebbene il Gestore disponga di discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto, la divergenza del Comparto dall'Indice sarà controllata. Nel controllare la divergenza del Comparto dall'Indice, il Gestore potrebbe considerare e applicare limiti, tra l'altro, alla divergenza dell'esposizione del Comparto ad alcuni settori, comparti e titoli rispetto alle esposizioni equivalenti dell'Indice. Tali limiti potrebbero variare nel tempo in base all'opinione del Gestore sulle condizioni e sulle opportunità di mercato. Il portafoglio di titoli derivante dovrebbe dimostrare livelli di volatilità analoghi a quelli dell'Indice. Il processo di investimento quantitativo del Gestore analizza e valuta costantemente i titoli inclusi nel portafoglio del Comparto e il livello di rischio e di esposizione desiderata ai relativi Fattori a cui ogni titolo contribuisce.

L'Indice offre una rappresentazione ad alta e a media capitalizzazione dei titoli cinesi quotati sulle borse valori di Shanghai e Shenzhen. L'indice copre esclusivamente i titoli accessibili tramite "*Stock Connect*". L'indice è progettato per gli investitori internazionali ed è calcolato utilizzando le quotazioni *Stock Connect* delle Azioni A cinesi basate sul tasso di cambio del RMB *offshore* (CNH).

Si prevede che il Valore Patrimoniale Netto del Comparto presenterà una volatilità elevata a causa della natura della sua politica d'investimento. Gli investimenti nei mercati emergenti sono spesso più volatili rispetto a quelli nei mercati sviluppati e ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla performance del Comparto. Sebbene il Comparto miri a offrire un rendimento complessivo positivo nell'Orizzonte d'Investimento, non vi è alcuna garanzia che ciò verrà conseguito nel corso di tale periodo di tempo, o in qualsiasi periodo di tempo. Il capitale del Fondo è a rischio, il che significa che il Comparto potrebbe subire una diminuzione di valore e che il valore dell'investimento dell'investitore diminuirebbe a sua volta.

L'investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una porzione considerevole di un portafoglio d'investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

■ Definizione di Giorno Lavorativo/Giorno di Negoziazione

Giorno Lavorativo: un giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra, Hong Kong e Singapore, purché (i) le borse valori di Shanghai e Shenzhen siano aperte per le negoziazioni e (ii) *Stock Connect* sia aperto per le negoziazioni Northbound nel giorno in questione.

Ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione.

■ Classi di Quote

Alla data del presente Prospetto, non sono state lanciate Classi di Quote per questo Comparto. Nell'Allegato V sono riportate le informazioni relative alle Classi di Quote non lanciate.

■ Termine Ultimo per le Richieste di Operazioni

Termine Ultimo per le Sottoscrizioni (dopo il pertinente Periodo di Offerta Iniziale), le Conversioni e i Rimborsi: ore 13.00 (ora irlandese) un Giorno Lavorativo prima del pertinente Giorno di Negoziazione.

ALLEGATO V

Classi di Quote

Di seguito sono riportate le informazioni relative a tutte le Classi di Quote disponibili per l'investimento.

Le Classi di Quote lanciate per ciascun Comparto alla data del presente Prospetto sono indicate nelle pertinenti informazioni sul Comparto in Allegato IV. Il Gestore può di volta in volta lanciare ulteriori Classi di Quote per ciascun Comparto.

I termini che regolano tutte le Classi di Quote, siano esse state lanciate o meno, sono illustrati nelle seguenti tabelle. Le informazioni relative al Periodo di Offerta Iniziale e al Prezzo di Offerta Iniziale riguardano esclusivamente le Classi di Quote che non sono state ancora lanciate.

Tutte le Classi di Quote sono disponibili nella tipologia a capitalizzazione oppure a distribuzione. Ulteriori dettagli sulle Classi di Quote a distribuzione (ivi compresa la politica di distribuzione) sono indicati di seguito.

Le quote di Classe A, Classe I e Classe M di qualsiasi Comparto sono disponibili esclusivamente secondo i termini specificati nella Sezione 5.1.1 del presente Prospetto.

■ Commissioni e oneri

Le commissioni e gli oneri applicabili a ciascuna Classe di Quote sono illustrati di seguito, in base alla tipologia di Comparto.

Ciascuna Classe di Quote è disponibile anche come Classe Con Copertura. Ogni Classe Con Copertura sarà soggetta ad una commissione di copertura delle classi di quote separata pari allo 0,03% annuo che si aggiunge alle commissioni indicate di seguito.

Ulteriori dettagli su commissioni e oneri del Fondo e la loro applicabilità alle singole Classi di Quote sono riportati nella Sezione 6 del presente Prospetto.

Classi di Quote disponibili per Fondi Large Cap:

AXA Rosenberg All-Country World Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg China Multi Factor Advantage Fund

Classe di Quote	Commissione di Distribuzione	Commissione iniziale Annuale	Commissione di Effettiva
A	0,70%	n/a	n/a
B	1,35%	n/a	Fino al 4,5%
E	1,35%	0,75%	n/a
M	n/a	n/a	n/a
S*	0,25%	n/a	n/a

* Le Classi di Quote S sono disponibili esclusivamente nell'AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund e nell'AXA Rosenberg China Multi Factor Advantage Fund.

Classi di Quote disponibili per Fondi Small Cap:

AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund

Classe di Quote	Commissione di Gestione Annua Effettiva	Commissione di Distribuzione	Commissione iniziale
A	0,80%	n/a	n/a
B	1,50%	n/a	Fino al 4,5%
E	1,50%	0,75%	n/a
M	n/a	n/a	n/a
S*	0,30%	n/a	n/a

* Le Quote di Classe S sono disponibili esclusivamente per i seguenti Fondi Small Cap: AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund e AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund

Classi di Quote disponibili per Fondi Enhanced Index:

AXA Rosenberg Global Enhanced Index Equity Alpha Fund
 AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund
 AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund
 AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund

Classe di Quote	Commissione di Gestione Annua Effettiva	Commissione di Distribuzione	Commissione iniziale
A	0,35%	n/a	n/a
B	0,80%	n/a	Fino al 4,5%
E	0,80%	0,75%	n/a
I	0,25%	n/a	n/a
M	n/a	n/a	n/a
S*	0,125%	n/a	n/a

* Le Quote di Classe S sono disponibili esclusivamente per i seguenti Fondi Enhanced Index: AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund e AXA Rosenberg Global Enhanced Index Equity Alpha Fund

■ **Valute disponibili, sottoscrizione minima iniziale e sottoscrizione minima successiva, partecipazioni minime e prezzi di offerta iniziale**

Classe di Quote	Valute disponibili	Sottoscrizione Minima Iniziale / Partecipazione Minima	Sottoscrizione Minima Successiva	Prezzo di Offerta Iniziale
A	USD	100.000	5.000	10
	EUR	100.000	5.000	10
	JPY	13.000.000	650.000	1.000
	GBP	100.000	5.000	10
	CAD	126.000	6.000	10
	CHF	100.000	5.000	10
B	USD	5.000	2.000	10
	EUR	5.000	2.000	10
	JPY	650.000	250.000	1.000
	GBP	3.500	1.500	10
	CAD	6.000	2.500	10
	CHF	5.000	2.000	10
E	USD	5.000	2.000	10
	EUR	5.000	2.000	10
	JPY	650.000	250.000	1.000
	GBP	3.500	1.500	10
	CAD	6.000	2.500	10
	CHF	5.000	2.000	10
I	USD	30.000.000†	1.500.000†	10
	EUR	30.000.000	1.500.000	10
	JPY	3.678.000.000	184.000.000	1.000
	GBP	20.000.000	1.000.000	10
	CAD	37.800.000	1.800.000	10
	CHF	30.000.000	1.500.000	10
M	USD	1.000.000	1.000.000	10
	EUR	1.000.000	1.000.000	10
	JPY	125.000.000	125.000.000	1.000
	GBP	700.000	700.000	10
	CAD	1.260.000	1.260.000	10
	CHF	1.000.000	1.000.000	10
S*	USD	3.000.000	1.000.000	10
	EUR	3.000.000	1.000.000	10
	JPY	367.800.000	18.400.000	1.000
	GBP	2.000.000	700.000	10
	CAD	3.780.000	1.260.000	10
	CHF	3.000.000	1.000.000	10

** Per ogni singolo Comparto, gli Amministratori possono, a loro discrezione, chiudere le Quote di Classe S a qualsiasi ulteriore sottoscrizione, da parte sia dei Titolari di Quote che dei nuovi investitori, una volta che il Valore Patrimoniale Netto della Classe S avrà raggiunto US\$ 100 milioni / € 100 milioni / £ 100 milioni / ¥ 1840 milioni (o altro importo che gli Amministratori potranno stabilire a loro discrezione).

† Per AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund, la sottoscrizione minima iniziale e l'importo della partecipazione minima sono pari a US\$ 100 milioni e la sottoscrizione minima successiva è pari a US\$ 5 milioni.

Il Gestore ha il potere, a sua discrezione, di vendere la partecipazione rimanente di qualsiasi Titolare di Quote che cede la propria partecipazione in Quote portandola su livelli inferiori a quelli sopraindicati e/o di ridurre gli importi minimi d'investimento iniziale e/o successivo.

- **Politica di distribuzione per tutte le classi di quote a distribuzione**

Tutte le Classi di Quote a distribuzione saranno contrassegnate dalla lettera "D" associata al nome della Classe di Quote. I dividendi per tutte le Classi di Quote saranno dichiarati annualmente nell'ultimo Giorno Lavorativo di ottobre e versati entro 30 Giorni Lavorativi.

- **Periodo di Offerta Iniziale**

Per tutte le Classi di Quote che non sono state ancora lanciate, il Periodo di Offerta Iniziale continuativo terminerà alle ore 21.00 (ora irlandese) del 1° luglio 2022.

Informazioni Aggiuntive per gli Investitori in Lussemburgo

4 gennaio 2022.

Il presente Supplemento Nazionale fa parte del Prospetto datato 4 gennaio 2022 (il "Prospetto") di AXA Rosenberg Equity Alpha Trust (il "Fondo") e va letto nel contesto di quest'ultimo e congiuntamente a esso. Il Fondo è un OICVM multicomparto di tipo aperto autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda in conformità alle disposizioni dei Regolamenti. I termini e le espressioni definite nel Prospetto mantengono lo stesso significato quando sono utilizzate nel presente Supplemento, salvo laddove il contesto richieda altrimenti.

Agente Pagatore e per le Informazioni

Il Gestore ha nominato STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A. in qualità di agente pagatore e per le informazioni di AXA Rosenberg Equity Alpha Trust nel Granducato di Lussemburgo ("l'Agente"), ai sensi dell'Accordo sull'Agente Pagatore e per le Informazioni del 3 ottobre 2005 stipulato tra la Società di Gestione e l'Agente. L'Agente agirà in veste di agente del Fondo per la ricezione e l'invio di sottoscrizioni, rimborsi e qualunque altra richiesta, nonché per il pagamento di somme a titolo di rimborso e dividendo, in conformità con le leggi del Lussemburgo, il prospetto del Fondo in vigore e l'Atto Istitutivo. Su richiesta di un investitore, l'Agente fornirà copie del prospetto attuale del *Trust* e dell'eventuale supplemento o addendum allo stesso, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, dell'Atto Istitutivo e della relazione annuale e semestrale del Fondo. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota sarà inoltre consultabile presso la sede dell'Agente durante il normale orario lavorativo delle banche:

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo.

La Società di Gestione corrisponderà all'Agente le commissioni dovute per i servizi forniti e rimborserà all'Agente i costi, le spese e gli esborsi riconducibili a tali servizi.

Distribuzione delle quote del Fondo in Lussemburgo

Il *Trust* è registrato presso la *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* per la distribuzione di quote al pubblico in Lussemburgo, conformemente ai requisiti della legge lussemburghese relativa agli organismi di investimento collettivo del 17 dicembre 2010.

Il Gestore assicurerà la commercializzazione di quote di OICVM in Lussemburgo in veste di Distributore Principale del Fondo. Questa entità ha la facoltà di nominare distributori locali a cui delegare tale funzione di commercializzazione.

NAV e prezzi

Salvo in caso di sospensione temporanea della determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Quota e/o dell'emissione e del rimborso di Azioni nell'ambito delle circostanze descritte nel Prospetto, il Valore Patrimoniale Netto per Quota sarà disponibile il Giorno Lavorativo immediatamente successivo a ciascun Giorno di Negoziazione sui siti web www.axa-rosenberg.com, www.axa-im-international.com o www.fundinfo.com. Il Valore Patrimoniale Netto così come i prezzi di sottoscrizione e rimborso sono disponibili anche presso l'Agente Pagatore e per le Informazioni locale, STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A.

Comunicazioni

Eventuali avvisi rivolti ai titolari di quote del Fondo saranno trasmessi per posta e/o via fax all'indirizzo associato al conto nel Registro irlandese.



Investment
Managers

Addendum al Prospetto di

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust

Valido dal 2 febbraio 2022

Il presente Addendum fa parte del prospetto del Fondo datato 4 gennaio 2022 (il "Prospetto") e va letto nel contesto di quest'ultimo e congiuntamente a esso.

I termini/le espressioni in maiuscolo utilizzati ma non definiti nel presente Addendum hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto.

Il Fondo è un OICVM multicomparto di tipo aperto autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda in conformità alle disposizioni dei Regolamenti. Gli Amministratori del Gestore del Fondo, i cui nomi sono riportati nella sezione intitolata "Gestione e Amministrazione", sono i soggetti responsabili delle informazioni contenute nel presente documento e se ne assumono la relativa responsabilità. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che hanno adottato tutte le dovute precauzioni in tal senso), le informazioni riportate nel presente documento corrispondono ai fatti e non omettono alcun elemento capace di alterarne il senso.

IMPORTANTE: IN CASO DI DUBBI CIRCA IL CONTENUTO DEL PRESENTE PROSPETTO, LA INVITIAMO A RIVOLGERSI AI SUOI CONSULENTI PROFESSIONALI

Modifiche al Prospetto

Il Prospetto è modificato come segue:

- a) La Sezione 9 (Politica in materia di Garanzie Collaterali) dell'Allegato III "Restrizioni agli Investimenti e all'Assunzione di Prestiti" è stata interamente eliminata e sostituita da quanto segue:

Politica in Materia di Garanzie Collaterali

Sono considerate garanzie collaterali tutte le attività ricevute da un Comparto nel contesto di tecniche di gestione efficiente del portafoglio. Tutte le garanzie collaterali ricevute dal Fondo in relazione al suo utilizzo di operazioni in derivati OTC o di tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere conformi ai criteri di seguito indicati:

- (a) *Liquidità*: le garanzie finanziarie ricevute, ad esclusione della liquidità, dovranno essere di qualità elevata, altamente liquide e negoziate su un mercato regolamentato o su un sistema di negoziazione multilaterale, con una struttura di prezzi trasparente in modo tale da poter essere vendute rapidamente a un prezzo prossimo a quello della valutazione precedente alla vendita. Le garanzie collaterali ricevute devono inoltre rispettare le disposizioni del Regolamento 74 dei Regolamenti.
- (b) *Valorizzazione*: conformemente ai requisiti regolamentari applicabili, le garanzie collaterali ricevute devono essere valorizzate con una frequenza almeno giornaliera e le attività caratterizzate da un'elevata volatilità dei prezzi non dovrebbero essere accettate a titolo di garanzia collaterale, a meno che non siano applicati scarti di garanzia adeguatamente prudenti. Le garanzie collaterali sono valutate su base *mark-to-market*. Saranno effettuate richieste di margini conformemente ai termini specificati nei contratti di garanzia.
- (c) *Qualità creditizia dell'emittente*: le garanzie collaterali ricevute devono essere di qualità elevata. Il Gestore assicurerà che:
- laddove all'emittente sia stato attribuito un rating da un'agenzia registrata soggetta alla supervisione dell'ESMA, tale rating deve essere preso in considerazione dal Gestore, per conto del Comparto pertinente, nel processo di valutazione creditizia; e
 - laddove un emittente venga declassato a un rating inferiore ai due rating a breve termine più elevati dall'agenzia di cui al precedente sottoparagrafo (i), il Gestore deve immediatamente effettuare, per conto del Comparto pertinente, una nuova valutazione creditizia dell'emittente.
- (d) *Correlazione*: la garanzia collaterale deve essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte. Il Gestore deve nutrire la ragionevole convinzione che non esibirà una correlazione elevata con la performance della controparte.
- (e) *Diversificazione*:
- conformemente al seguente sottoparagrafo (ii), le garanzie collaterali devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e possono comportare un'esposizione massima a un qualsiasi emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto. Quando un Comparto è esposto a diverse controparti, i vari panieri di garanzie collaterali vengono aggregati al fine di garantire che l'esposizione a un singolo emittente non superi il 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.
 - un Comparto può ricevere garanzie collaterali pari al 100% del suo patrimonio netto sotto forma di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dalle sue autorità locali, da Stati sovrani terzi o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati Membri siano membri, a condizione che riceva titoli da almeno 6 emissioni differenti e che i titoli di ogni singola emissione non costituiscano più del 30% del Valore Patrimoniale Netto del pertinente Comparto. Gli Stati Membri, le autorità locali, gli Stati sovrani terzi o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono titoli che possono essere accettati come garanzie collaterali per oltre il 20% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto sono identificati al punto 1.11 di cui sopra.

- (f) *Disponibilità immediata*: la garanzia collaterale ricevuta dovrebbe poter essere escussa pienamente dal Gestore, per conto del/i Comparto/i pertinente/i, in qualsiasi momento senza dover fare riferimento alla controparte ovvero ottenerne l'autorizzazione.

Le garanzie collaterali ricevute sulla base di un trasferimento di titoli saranno detenute dal *Trustee*. Per le altre tipologie di disposizioni in materia di garanzia collaterale, la garanzia collaterale può essere detenuta da terzi depositari, soggetti a supervisione prudenziale e non legati e non connessi al fornitore della garanzia stessa.

Le garanzie collaterali non in contanti non possono essere vendute, offerte in pegno o reinvestite.

Le garanzie collaterali in contanti ricevute da un Comparto possono essere investite esclusivamente in uno o più dei seguenti elementi:

- i. un deposito presso istituti pertinenti;
- ii. un titolo di Stato di elevata qualità;
- iii. un contratto di pronti contro termine attivo a condizione che l'operazione sia effettuata con istituti pertinenti e che il Gestore, per conto del relativo Comparto, sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero ammontare della liquidità su base accumulata;
- iv. un FCM a breve termine come definito all'Articolo 2(14) del Regolamento sui Fondi Comuni Monetari;
- v. un Fondo Comune Monetario a Breve Termine come definito nel Regolamento 89 dei Regolamenti UCITS della Banca Centrale laddove tale investimento sia effettuato prima del 21 gennaio 2019.

Ai fini del presente paragrafo 9.3, "istituti pertinenti" si riferisce agli istituti di credito che rientrano in almeno in una delle categorie di istituti di credito di cui al precedente paragrafo 1.6.

Le garanzie collaterali in contanti investite dovrebbero essere diversificate in conformità al requisito di diversificazione applicabile alle garanzie collaterali non in contanti. Le garanzie collaterali in contanti investite non possono essere depositate presso la controparte o presso qualsiasi entità legata o collegata alla controparte.

Le esposizioni create attraverso l'investimento di garanzie collaterali devono essere prese in considerazione al momento del calcolo della conformità di un Comparto alle restrizioni OICVM sulla concentrazione degli emittenti.

Tipi di garanzia collaterale autorizzati

Laddove un Comparto riceva una garanzia collaterale a seguito della negoziazione in derivati OTC o dell'applicazione di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il Gestore intende, per conto del relativo Comparto e a condizione che la garanzia collaterale soddisfi i criteri di cui al paragrafo 9.1(a)-(f) di cui sopra, accettare la garanzia collaterale nella seguente forma:

- (a) liquidità;
- (b) obbligazioni sovrane emesse da uno Stato membro dell'OCSE; o
- (c) azioni ammesse o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'UE o su una borsa valori di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che dette azioni siano incluse in un indice principale.

Livello della garanzia collaterale richiesto

Il Gestore determinerà il livello della garanzia collaterale richiesto rispetto a tutte le operazioni in derivati OTC e di gestione efficiente del portafoglio nell'ambito delle quali un Comparto si configura come parte secondo la natura e le caratteristiche dell'operazione eseguita, della controparte coinvolta e delle condizioni di mercato prevalenti. Per alcuni tipi di transazioni, compresi ad esempio i *forward* su valute utilizzati per gestire il rischio di cambio, non

è possibile richiedere alcuna garanzia collaterale.

Nell'ambito delle sue operazioni di prestito titoli, un Comparto dovrà ricevere almeno il 90% della valutazione complessiva dei titoli concessi in prestito prima di completare il trasferimento dei titoli.

Politica degli Scarti di Garanzia (*Haircut*)

Le garanzie collaterali non in contanti ricevute da un Comparto dovranno essere soggette a *haircut* secondo la politica interna del Gestore, tenendo conto della qualità creditizia dell'emittente e della volatilità del prezzo, della valuta di denominazione, della liquidità e della scadenza della garanzia collaterale, oltre che dei risultati di eventuali *stress test* che possono essere condotti conformemente alla politica di cui al successivo punto 9.7. Alle garanzie collaterali in contanti non sarà applicato alcun *haircut*.

Ogni decisione in merito all'applicazione di uno specifico *haircut* o alla mancata applicazione di un *haircut* ad una determinata classe di attivi sarà giustificata e documentata.

Un Comparto che riceva una garanzia collaterale per almeno il 30% del suo Valore Patrimoniale Netto è tenuto ad adottare una politica di *stress testing* appropriata al fine di assicurare l'esecuzione di *stress test* regolari in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, allo scopo di consentire al Gestore, per conto del Comparto pertinente, di valutare il rischio di liquidità connesso alla garanzia collaterale. La politica di *stress testing* della liquidità prevedrà almeno quanto segue:

- (a) progettazione dell'analisi dello scenario di stress test tra cui l'analisi della sensibilità, la calibrazione e la certificazione;
- (b) approccio empirico alla valutazione d'impatto, compreso il *backtesting* delle stime relative al rischio di liquidità;
- (c) frequenza dei rapporti e soglia/e di tolleranza di limiti/perdite; e
- (d) azioni di attenuazione volte a ridurre le perdite, tra cui politica di *haircut* e protezione dal rischio di gap.

A prescindere dall'affidabilità creditizia degli emittenti delle attività ricevute in garanzia ovvero delle attività acquisite dal Comparto pertinente sulla base di un reinvestimento di una garanzia in contanti, il Comparto può essere soggetto a un rischio di perdita in caso d'insolvenza degli emittenti di dette attività ovvero in caso d'insolvenza delle controparti delle operazioni in cui detta liquidità è stata reinvestita.

Vengono in genere applicati i seguenti scarti di garanzia:

- Derivati OTC e operazioni di pronti contro termine:

Tipo di Strumento di Garanzia	<i>Haircut</i>
Liquidità	0%
Titoli di Stato	Dallo 0 al 20%

- Operazioni di prestito titoli:

Tipo di Strumento di Garanzia	<i>Haircut</i>
Liquidità	0%
Azioni	10%
Titoli di Stato	Dal 2 al 5%

--	--

Qualsiasi altro tipo di strumento di garanzia e/o scarto di garanzia applicabile dovrà essere specificamente autorizzato dal Global Risk Management di AXA IM.

b) La sezione intitolata "Informazioni Aggiuntive per gli Investitori in Lussemburgo" è stata interamente eliminata.

Il Prospetto rimane per il resto inalterato e pienamente in vigore.

Data 2 febbraio 2022